

ISSN 1825-6678

Rivista di

---

Diritto ed Economia dello Sport

---

Quadrimestrale

Anno Nono

Fascicolo 3/2013







# Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

Quadrimestrale

Anno Nono

Fascicolo 3/2013

## **Rivista di Diritto ed Economia dello Sport**

www.rdes.it

*Pubblicata in* Bracciano

*Redazione:*

Sports Law and Policy Centre

Via Cupetta del Mattatoio 8 – 00062 Bracciano, Roma

Tel. +39 333-9973267

*Proprietario:* Sports Law and Policy Centre

*Editore:* Sports Law and Policy Centre

*Provider:* Aruba S.p.A. P.zza Garibaldi 8 – 52010 Soci (AR)

*url:* [www.aruba.it](http://www.aruba.it)

Testata registrata presso il Tribunale di Avellino al n° 431 del 24/3/2005

*Direttore:* Avv. Michele Colucci

Sped. in A. P. Tab. D – Aut. DCB/AV/71/2005 – Valida dal 9/5/2005

### RDES ABBONAMENTO 2013

formato ebook a 90,00 euro

formato cartaceo a 210,00 euro

L'abbonamento (tre volumi) decorre dal 1 gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri relativi all'annata, compresi quelli già pubblicati.

Per abbonarsi è sufficiente inoltrare una richiesta al seguente indirizzo e-mail:  
[info@rdes.it](mailto:info@rdes.it)

## **Redazione**

Direttore: Michele Colucci  
Vice Direttore: Nicola Bosio  
Capi redattori: Raul Caruso (*Economia*)  
Anna Lisa Melillo (*Diritto*)

Assistente di redazione: Antonella Frattini

### Comitato Scientifico:

Prof. Roger Blanpain (*University of Leuven – Belgio*)  
Prof. Luigi Campiglio (*Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Italia*)  
Prof. Paul De Grauwe (*University of Leuven – Belgio*)  
Prof. Valerio Forti (*Università di Poitiers – Francia*)  
Prof. Frank Hendrickx (*University of Tilburg – Paesi Bassi*)  
Prof. Filippo Lubrano (*Università LUISS “Guido Carli” di Roma – Italia*)  
Prof. Paolo Moro (*Università di Padova – Italia*)  
Prof. Salvatore Sica (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)  
Prof. Robert Siekmann (*Asser Institute – Paesi Bassi*)  
Prof. Adriana Topo (*Università degli Studi di Padova – Italia*)  
Prof. Maria José Vaccaro (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)

### Comitato di redazione:

Francesco Addesa; Paolo Amato; Francesco Bof; Mario Calenda; Giuseppe Candela;  
Salvatore Civale; Virgilio D'Antonio; Federica Fucito; Domenico Gullo; Marco Lai;  
Marco Longobardi; Enrico Lubrano; Fabrizio Montanari; Francesco Lucrezio  
Monticelli; Lina Musumarra; Alessio Piscini; Matteo Sperduti; Ruggero Stincardini;  
Davide Tondani; Flavia Tortorella; Julien Zylberstein





## INDICE

IL CODICE WADA 2015: PANORAMICA SULLE NUOVE REGOLE	
di <i>Mario Vigna</i> .....	13
1. Premesse .....	13
2. Un nuovo approccio investigativo .....	14
3. Le attività di testing e di analisi «intelligenti» .....	18
4. La lotta alla «fonte» del doping .....	20
5. Revisione del sistema sanzionatorio .....	23
6. Conclusioni .....	27
L'ARBITRATO SPORTIVO NEL SISTEMA ITALIANO	
di <i>Marco Giacalone</i> .....	31
1. Introduzione .....	31
2. Il rapporto ordinamento sportivo - ordinamento statale .....	33
3. L'arbitrato sportivo tra la giurisdizione statale e la «giustizia sportiva» .....	38
4. Le caratteristiche peculiari dell'arbitrato sportivo ed il c.d. «arbitrato amministrato» .....	42
5. Il lodo sportivo ed i suoi effetti .....	46
6. Conclusioni .....	49
L'IMPRESA SOCIALE, UNA NUOVA VESTE DEL FENOMENO SPORTIVO?	
di <i>Giuseppe Silvestro</i> .....	51
1. Introduzione .....	51
2. Esigenza di tutela dei singoli ed inadeguatezza delle Istituzioni: la nascita del terzo settore .....	53
3. Il diritto dello sport: varie ipotesi di tutela. Utilità sociale .....	55
4. L'impresa sociale: definizione .....	57
5. Divieto di distribuzione degli utili ed incapacità di attrarre investimenti: difficoltà di sviluppo del settore .....	58
6. L'utilità sociale .....	60
7. Conclusioni .....	63

## LA DISCRIMINAZIONE NEL CALCIO MODERNO E L'EVOLUZIONE DELLE NORMATIVE FEDERALI

di <i>Marco Lai</i> .....	65
1. Premessa .....	65
2. La definizione di discriminazione nel contesto normativo nazionale e internazionale: dal diritto «ordinario» ... ..	68
2.a ... al diritto sportivo .....	70
3. Le previsioni sanzionatorie a livello internazionale .....	73
4. L'evoluzione della normativa federale italiana: il previgente contesto normativo e l'attuale disciplina in materia di comportamenti discri- minatori .....	75
5. Considerazioni conclusive .....	81

## LA CLASSIFICAZIONE NELLO SPORT PARALIMPICO ALLA LUCE DELL'INTERNATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE CLASSIFICATION CODE

di <i>Neil Andrew Macleod</i> .....	85
1. La classificazione fuori e dentro lo sport .....	85
2. La classificazione nello sport paralimpico .....	87
3. L'introduzione del Codice di Classificazione .....	88
4. Le linee guida per l'instaurazione di un corretto sistema di classifi- cazione internazionale: obbligatorietà del Codice di Classificazione, Minimum Eligibility Criteria, Masterlist .....	90
5. Lo status dell'atleta nel procedimento di classificazione .....	92
6. La visita di classificazione .....	93
7. Profili disciplinari .....	95
8. Gli strumenti di impugnazione delle decisioni: i protest .....	96
9. L'appeal .....	98
10. Considerazioni conclusive .....	100

### **NOTE A SENTENZA**

## LA LEZIONE DI SCI: ESISTE ANCORA IL «DIRITTO DI IMPARARE»?

*Corte d'Appello di Milano, sentenza 4 settembre 2012*

di <i>Filippo Bisanti</i> .....	103
1. Introduzione .....	104
2. Il caso .....	105
3. Il contratto fra scuola di sci e genitori: gli obblighi a carico del maestro in relazione alla protezione dell'allievo .....	106
4. Il caso della caduta autonoma dell'allievo nella giurisprudenza di merito .....	108

5.	Esiste ancora il diritto di imparare? .....	109
6.	Conclusioni .....	112

**L'INFORTUNIO SUBITO DA UN ALLIEVO DURANTE UNA LEZIONE DI SCI: ALLA RICERCA DI UNA FONTE DI RESPONSABILITÀ DELLA SCUOLA DI SCI**

*Tribunale di Trento, sentenza 21 maggio 2013*

di <i>Filippo Bisanti</i> .....	115
1. Introduzione .....	116
2. Il caso .....	117
3. L'irresponsabilità della scuola di sci per la cattiva manutenzione del tracciato ai sensi della L. n. 363/03 e l'inapplicabilità della responsabilità per danni da cose in custodia .....	118
4. L'insegnamento della pratica sciistica non costituisce attività pericolosa .....	120
5. La caduta autonoma dell'allievo durante la lezione di sci: il regime di responsabilità aquiliana .....	121
6. Conclusioni .....	122

**LA NATURA IRRITUALE DEL LODO ARBITRALE**

*Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 19182 del 19 agosto 2013,*

*S.s. Lazio Spa contro Pandev Goran*

di <i>Marco Giacalone e Salvatore Civale</i> .....	125
1. La questione .....	125
2. Le vicende oggetto della controversia .....	126
3. La pronuncia della Corte .....	127
4. Le differenze tra arbitrato rituale ed arbitrato irrituale evidenziate dalla Corte .....	129
5. Conclusioni .....	131

**GIURISPRUDENZA NAZIONALE**

<i>Corte d'Appello di Milano, sentenza 4 settembre 2012</i> .....	135
---	-----

<i>Tribunale di Trento, sentenza 21 maggio 2013</i> .....	141
---	-----

*Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 19182 del 19 agosto 2013*

<i>S.s. Lazio Spa contro Pandev Goran</i> .....	147
---	-----



## IL CODICE WADA 2015: PANORAMICA SULLE NUOVE REGOLE

di *Mario Vigna\**

SOMMARIO: 1. Premesse – 2. Un nuovo approccio investigativo – 3. Le attività di testing e di analisi «intelligenti» – 4. La lotta alla «fonte» del doping – 5. Revisione del sistema sanzionatorio – 6. Conclusioni

### *1. Premesse*

La nuova versione del Codice WADA è stata approvata al termine della Quarta Conferenza Mondiale sul Doping nello Sport, conclusasi a Johannesburg il 15 novembre 2013. Questo articolo analizza il percorso evolutivo del processo di revisione e si propone di fornire una panoramica su alcune delle nuove norme e sui loro potenziali sviluppi applicativi. A tal riguardo, solo «l'attuazione sul campo» potrà dare risposte effettive, ma già a bocce ferme è possibile guardare alle nuove norme con sguardo critico, specie per le previsioni che già in fase di redazione hanno destato perplessità nella comunità internazionale degli addetti ai lavori.

Il target che i vari soggetti si erano dati nel processo di revisione era quello di rendere il Codice più chiaro e meno sottoposto a critiche, soprattutto sul fronte del garantismo sostanziale e processuale. In una frase: far tornare a percepire il Codice «della WADA» come il Codice «Mondiale» Antidoping.<sup>1</sup> Il frutto di questo lavoro, cominciato nel 2009 ed arrivato alla versione 4.0 poi approvata, è passato attraverso una gestazione non semplice, come sempre avviene quando occorre tener conto di proposte, osservazioni e reciproche reazioni di vari interlocutori<sup>2</sup> e

---

\* L'Avv. Mario Vigna è Associato dello Studio Legale e Tributario Coccia – De Angelis – Pardo & Associati. Componente del Progetto di Diritto Societario ed Industriale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, è esperto di diritto sportivo. Già componente della Procura Antidoping del CONI dal 2009, dal luglio 2013 riveste il ruolo di Vice Procuratore Capo.

<sup>1</sup> Nelle quattro «phase» di revisione, da gennaio 2012 a novembre 2013 si sono susseguiti un totale di 315 proposte e 3.987 commenti da parte di autorità statali, soggetti del movimento sportivo, NADO ed altri interlocutori.

<sup>2</sup> Il processo di revisione iniziato nel 2009 ha visto il succedersi di alcune bozze, per poi concludersi con la versione finale. Ogni soggetto firmatario del Codice (cd. «stakeholders») ha inviato vari commenti

consulenti.<sup>3</sup> Ne è risultato un Codice migliorato sotto molti aspetti, ma comunque passibile di rilievi valutativi sul piano pratico.

La presente analisi si sofferma quindi sulle nuove norme e si propone di analizzarne i profili tecnico-giuridici di carattere sostanziale e procedurale.

## 2. *Un nuovo approccio investigativo*

Come noto, gli organi inquirenti sportivi non possiedono dei veri e propri strumenti d'indagine per le proprie inchieste, ma si avvalgono spesso della collaborazione con l'autorità giudiziaria al fine di ottenere fonti e mezzi di prova quali ad esempio intercettazioni o verbali di perquisizione o sequestro.

A tal riguardo il Codice sembra delineare una strada nuova. Non più solamente attività di *Testing* e ricerca di sostanze o metodi proibiti nei campioni biologici, ma anche attività di *intelligence* investigativa nel reperire prove di natura diversa. Tale orientamento ha probabilmente le sue radici nelle esperienze investigative di National Anti-Doping Organization (NADO) come il CONI, capaci di perseguire in questi anni numerose violazioni per condotte complicità di cui agli artt. 2.7 (Traffico o tentato traffico di sostanze o metodi proibiti) e 2.8 (Somministrazione o tentata somministrazione di sostanze o metodi proibiti) del Codice WADA.<sup>4</sup> Sul punto deve anche evidenziarsi come vicende molto note, quali ad esempio il caso Armstrong, abbiano posto in luce le esigenze di collaborazione tra le Organizzazioni antidoping e le autorità investigative statali.<sup>5</sup>

La maggiore attenzione a questi temi era già stata proclamata nel documento WADA *Coordinating Investigations and Sharing Anti-Doping Information and Evidence* del maggio 2011 e si è tradotta in alcune modifiche degli articoli 5, 20, 21 e 22 del nuovo Codice, da leggersi in congiunzione con il nuovo documento 2015 *International Standard for Testing and Investigations* («ISTI»)<sup>6</sup>.

---

durante le fasi consultive. Tutti i documenti sono disponibili sul sito della WADA ([www.wada-ama.org](http://www.wada-ama.org)).

<sup>3</sup> Si veda JEAN-PAUL COSTA, *Legal Opinion Regarding the Draft 3.0 Revision of the World Anti-Doping Code*, 2013.

<sup>4</sup> Ciò è anche possibile grazie all'art. Art. 2 co. 3 Legge 401, 13.12.1989 "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche", il quale recita: "Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 del Codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso Codice." In merito all'attività del CONI-NADO quale soggetto particolarmente attento a perseguire violazioni della normativa antidoping nel lodo CAS 2010/C/2184 si legge "Si deve dare atto al CONI – ed in particolare ai suoi organi deputati a contrastare il fenomeno del doping – della serietà e dell'impegno con i quali la lotta in questione viene condotta" perché, accertamenti e sanzioni "non sono limitati ai soli casi degli atleti ma anche a quelli, particolarmente complessi, di altri soggetti che, più o meno volontariamente, possono minare l'integrità dello sport".

<sup>5</sup> Nella relazione accompagnatoria della WADA, *Significant Changes Between the 2009 Code and the 2015 Code*, allegata alla Versione 3.0 del Codice, vi erano specifici richiami ai casi Armstrong, Balco e all'Operación Puerto.

<sup>6</sup> Nelle precedenti edizioni chiamato solamente *International Standard for Testing*. Nel processo di

Leggendo ad esempio l'art. 11.2.1 dell'ISTI si nota come la *notitia criminis* e i mezzi di prova potranno originare da fonti eterogenee quali atleti, personale di supporto degli atleti stessi, addetti ai controlli antidoping, personale di laboratorio, informatori e confidenti delle autorità antidoping, aziende farmaceutiche, tesserati dell'ordinamento sportivo, media. Sono ovviamente esempi non esaustivi in quanto, come noto, l'utilizzabilità della prova è sottoposta all'ampio criterio della «attendibilità». Sui metodi di indagine sia l'art. 5.8 del nuovo Codice che l'art. 12.1.1. dell'ISTI tracciano quattro profili di indagine distinti, ma spesso allargati uno rispetto all'altro come cerchi nell'acqua. Il primo profilo riguarda le indagini scaturenti da un esito avverso o atipico di un campione biologico (cd. prova tecnica diretta di doping), il secondo da altri parametri analitici quali ad esempio il passaporto biologico (cd. prova tecnica indiretta di doping), il terzo da prove non analitiche quali intercettazioni e sequestri, il quarto, infine, è relativo all'accertare tutte le responsabilità connesse ad una violazione antidoping, non limitando l'inchiesta alle responsabilità dei soli atleti ma anche a tutti coloro che li hanno aiutati nel compimento della violazione.<sup>7</sup>

Le modifiche all'art. 5, con l'aggiunta del termine «*Investigation*», sono un chiaro segnale per i firmatari del Codice, che saranno chiamati sia ad aumentare gli sforzi sulla base degli obblighi esistenti sia a devolvere nuove risorse alla lotta al doping. In particolare, l'art. 11 dell'ISTI elenca, tra i vari obblighi di un'Organizzazione antidoping, quelli di impegnarsi nei limiti del proprio possibile ad ottenere prove da tutte le fonti accessibili (art. 11.2.1 ISTI), seguire politiche e procedure che garantiscano la confidenzialità delle prove raccolte (art. 11.2.2 ISTI) e la ponderata analisi di tali mezzi istruttori (art. 11.3 ISTI), valutare il materiale d'indagine anche ai fini della programmazione futura dei test antidoping (art. 11.4.1 ISTI) e, da ultimo, coordinare gli sforzi con tutte le altre organizzazioni antidoping e le autorità giudiziarie a livello nazionale ed internazionale (art. 11.4.2 ISTI).

Proprio quest'ultimo punto è sancito nell'art. 20 del nuovo Codice, secondo cui le Federazioni Internazionali (art. 20.3.6) e i Comitati Olimpici/Paralimpici Nazionali (art. 20.4.4) dovranno richiedere alle proprie federazioni nazionali di «fornire ogni informazione relativa a possibili violazioni delle norme antidoping alla propria NADO e alla Federazione Internazionale, nonché cooperare con qualsiasi organizzazione antidoping che abbia competenza sulle indagini».<sup>8</sup>

Il nuovo art. 21 del Codice prevede che «gli atleti e il personale di supporto degli atleti dovranno cooperare con le organizzazioni antidoping inquirenti».<sup>9</sup> Il

---

revisione si sono susseguite un totale di 59 proposte e 356 commenti riguardanti l'ISTI provenienti da autorità statali, movimento sportivo, NADO ed altri soggetti.

<sup>7</sup> I primi tre profili d'indagine sono espressamente indicati nel Codice 2015, mentre l'ultimo è menzionato nell'ISTI.

<sup>8</sup> In originale nel testo “to report any information suggesting or relating to an anti-doping rule violation to their National Anti-Doping Organization («NADO») and International Federation and to cooperate with investigations conducted by any Anti-Doping Organization with authority to conduct the investigation”.

<sup>9</sup> In originale nel testo “to cooperate with Anti-Doping Organizations investigating anti-doping

commento all'art. 21.2.5 specifica poi che la mancata cooperazione non rappresenterà una violazione ai sensi del Codice ma potrà rappresentare il fondamento per altra responsabilità disciplinare secondo le norme del singolo firmatario.<sup>10</sup> A tal proposito può notarsi come le Norme Sportive Antidoping del CONI («NSA») siano già all'avanguardia, avendo incorporato da tempo tra le altre violazioni della normativa «la mancata collaborazione da parte di qualunque soggetto per il rispetto delle NSA, ivi compresa l'omessa denuncia di circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento di fatti di doping».<sup>11</sup>

Da ultimo, l'art. 22 del Codice è stato arricchito di un comma rivolto ai governi nazionali, incaricati di mettere in piedi leggi, regolamenti, politiche e prassi amministrative che favoriscano lo scambio di informazioni con le organizzazioni antidoping.<sup>12</sup>

La predetta e auspicata collaborazione investigativa tra le organizzazioni antidoping sembra peraltro doversi svolgere con la WADA nella funzione di punto di riferimento. L'art. 12.3 dell'ISTI prevede infatti che la WADA sia aggiornata sugli sviluppi delle indagini in corso, da condurre sì secondo le esigenze di speditezza della giustizia sportiva, ma garantendo sempre la correttezza ed imparzialità delle stesse. L'idea che non solo il processo, ma anche la fase di indagine debba rivestire degli standard essenziali di equità e imparzialità, dovrebbe rappresentare una maggiore garanzia per il diritto di difesa. Tuttavia vien da chiedersi se gli organi inquirenti saranno costretti in futuro a svolgere indagini a 360 gradi, paradossalmente anche in un'ottica prettamente difensiva. A tal proposito va comunque notato che tale norma non è stata inclusa nel Codice. D'altro canto va ribadito come l'obbligo di agire con correttezza e collaborazione è imposto anche ai tesserati sotto indagine. Di fatto questo comune invito alla «*fairness*» incoraggia indirettamente la collaborazione di cui all'art. 10.5.3 del Codice in vigore, che sarà traslata nel nuovo art. 10.6.1 (*Substantial Assistance*) del Codice 2015. Non vi è dubbio che la collaborazione degli atleti che ammettano le proprie colpe e che siano disposti a fornire una fattiva assistenza agli organi investigativi sia cruciale per la scoperta di forme di «doping organizzato». Su tali ipotesi di collaborazione la partecipazione dalla WADA si fa più pregnante nel nuovo testo. Quest'ultima avrà infatti il diritto di esprimere in ogni momento ciò che considera un'appropriata sospensione del periodo di squalifica (o altre misure) a fronte della collaborazione prestata dai soggetti coinvolti. La portata dei «benefici premiali» per chi collabora viene sostanzialmente ampliata, poiché è prevista la sospensione totale della squalifica e l'esonero dalla

---

*rule violations*».

<sup>10</sup> Si legge “*failure to cooperate is not an anti-doping rule violation under the Code, but it may be the basis for disciplinary action under a stakeholder’s rules*”. Tale principio è poi ripreso nell’art. 12.3.5 dell’ISTI ove si insiste sulle responsabilità disciplinari di quegli atleti o altri soggetti che non si dimostrino cooperativi.

<sup>11</sup> Si veda art. 3 co. 3 delle NSA in vigore dal 1 luglio 2013.

<sup>12</sup> Si legge “*each government will put in place legislation, regulation, policies or administrative practices for cooperation and sharing of information with Anti-Doping Organizations and sharing of data among Anti-Doping Organizations as provided in the Code*”.



restituzione dei premi o dal pagamento di sanzioni economiche o costi di procedura. A tal riguardo è discutibile che la decisione della WADA sia talmente perentoria da non essere soggetta ad impugnazioni di sorta.<sup>13</sup>

La WADA avrà anche il diritto di autorizzare le organizzazioni antidoping a stipulare degli accordi riservati che possano limitare o differire nel tempo la divulgazione dell'oggetto delle collaborazioni al pubblico, sempre ovviamente per tutelare le indagini e la stessa riservatezza degli atleti coinvolti.<sup>14</sup>

Un ulteriore aspetto di cui le investigazioni dovranno continuare a tener conto è il trattamento dei dati personali, specie considerato che in ambito doping si tratta dell'ancor più delicata categoria di dati sensibili (es. dati sanitari o giudiziari). Da sempre oggetto di attenzione anche del Garante per la protezione dei dati personali italiano, il tema doping e privacy è del resto sempre più attuale. D'altra parte è evidente che il concetto di investigazione presuppone che il soggetto indagato non sia al corrente del trattamento dei propri dati nelle fasi iniziali dell'inchiesta.<sup>15</sup> In particolare, qualora vi sia una richiesta di informazioni o di accesso agli atti, si prevede che le organizzazioni antidoping possano rifiutarsi qualora tale richiesta sia in conflitto con la pianificazione di test a sorpresa o di indagini per la scoperta di violazioni antidoping.<sup>16</sup>

Certamente le organizzazioni antidoping dovranno attuare delle politiche e delle procedure per gestire i flussi di informazione, garantendo dei requisiti minimi di sicurezza e confidenzialità,<sup>17</sup> specie ora che le indagini «sul campo» hanno dato alla luce il nuovo articolo 7.5 (Adverse Passport Findings) del Codice, il quale riconosce espressamente il Passaporto Biologico come strumento di *detection*.<sup>18</sup>

Il caso Armstrong ha posto in luce il problema della prescrizione, oggi fissata ad otto anni dal fatto. La vicenda del ciclista texano ha spinto i revisori del Codice ad ampliare il termine prescrizione a dieci anni e sarà da verificare la compatibilità di questo nuovo termine con i tempi di conservazione dei vari dati sensibili e dei materiali biologici degli atleti raccolti in sede di controllo, da parametrare sul termine decennale.

---

<sup>13</sup> Sul punto molti firmatari hanno criticato l'inoppugnabilità di tale decisione della WADA in quanto rappresenterebbe un potere oltremodo superiore a quello delle singole organizzazioni antidoping. Si veda ad esempio 2015 WADA Code Review, 3rd Phase, Commento Articolo 10, (IAAF/Roberts); 2015 WADA Code Review, 3rd Phase, Commento Articolo 10, (Antidoping Switzerland/Kamber).

<sup>14</sup> Si veda art. 10.6.1.3 del Codice 2015.

<sup>15</sup> L'art. 7.2 dell'International Standard on the Protection of Privacy and Personal Information 2015 sul punto recita "*exceptionally, notice to the Participant or other persons may be delayed or suspended where providing such notice might reasonably be considered to jeopardize an anti-doping investigation or otherwise undermine the integrity of the anti-doping process. In such cases, the justification for the delay must be appropriately documented and the information provided to the Participant or other persons as soon as reasonably possible*".

<sup>16</sup> Si veda l'art. 11.1 dell'International Standard on the Protection of Privacy and Personal Information 2015.

<sup>17</sup> Si veda art. 11.2.1 dell'ISTI.

<sup>18</sup> Nell'attuale edizione infatti il Passaporto è indirettamente riconosciuto come mezzo attendibile stante il commento dell'art. 2.2 e il dettato dell'art. 3.1.

Può notarsi che tale soluzione sia un compromesso tra chi proponeva un doppio termine di prescrizione – i.e. quattordici anni per violazioni come traffico e somministrazione ed otto anni per le altre violazioni – e chi invece riteneva che un termine unico fosse auspicabile. Ciò che è molto importante è piuttosto la chiara indicazione di quale sia l'atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ossia una «*notifica di contestazione della violazione*» o comunque un tentativo di notifica con mezzi idonei.<sup>19</sup>

### 3. *Le attività di testing e di analisi «intelligenti»*

Considerati i fondi (scarsi) a disposizione, il dibattito sulla pianificazione dei test e delle attività di analisi si è essenzialmente focalizzato sull'ottimizzazione delle risorse. Sono quindi saliti alla ribalta concetti quali «*smart test distribution planning*» e «*smart menu for sample analysis*». Un'organizzazione dovrebbe quindi concentrare gli sforzi in una programmazione dei controlli mirata a colpire delle pianificazioni di doping organizzate. Peraltro, considerate le differenti sostanze e le differenti discipline sportive, la pianificazione dei controlli dovrebbe essere diversamente programmata a seconda del tipo di sport.

Nasce quindi l'idea di una distribuzione dei controlli e di differenti analisi sulla base di un modello di *risk assessment*. Il nuovo articolo 5.4.1 prevede che ogni organizzazione con responsabilità antidoping dovrà adottare un Documento Tecnico mirato a determinare, secondo metodologie di *risk assessment*, quali sostanze o metodi proibiti siano più probabili da utilizzare nel singolo sport o disciplina. Queste valutazioni dovranno poi costituire il fondamento del piano di distribuzione dei controlli che ogni organizzazione antidoping dovrà attuare ai sensi dell'art. 5.4.2.<sup>20</sup>

Ad un efficiente piano di controlli deve ovviamente seguire un'accurata attività di analisi dei campioni. I nuovi documenti tecnici dovranno stabilire quali sostanze dovranno essere cercate a seconda dello sport o della disciplina cui i campioni facciano riferimento. Si tratterà di protocolli standardizzati cui potrà derogarsi solamente con l'approvazione della WADA.

Da un punto di vista sistematico, il tentativo di razionalizzare le attività di testing e di analisi è apprezzabile, specie considerato il dislivello tecnico che spinge spesso la WADA a togliere il proprio accreditamento a diversi laboratori nel mondo. Tuttavia c'è il rischio che l'armonizzazione porti sì a una standardizzazione, ma con un livellamento verso il basso. In merito la WADA avrà sicuramente un compito

<sup>19</sup> Si veda art. 17 Codice 2015. Sul punto importante il commento italiano 2015 WADA Code Review, 3rd Phase, Commento ad Articolo 17 (Italian Olympic Committee/Bovis).

<sup>20</sup> Nell'art. 5.4 ISTI 2015 si legge che ogni organizzazione antidoping dovrà sviluppare “*an effective, intelligent and proportionate Test Distribution Plan that prioritizes appropriately between disciplines, categories of Athletes, types of Testing, types of Samples collected, and types of Sample analysis*”. Il successivo art. 6.4 prevede che il principio dell'Intelligent Testing sia applicator anche al Testing Menu.

oneroso nell'effettuare le proprie valutazioni di *risk assessment*.<sup>21</sup> Sarà comunque facoltà dei laboratori antidoping effettuare a proprie spese delle ricerche di sostanze «fuori menù», che avranno comunque validità ai fini disciplinari. Non è da escludere che i laboratori più efficienti facciano da traino per quelli meno produttivi.

Nel corso dei lavori preparatori si era pensato di ottimizzare le risorse cercando di limitare il concetto di «positività» a quei campioni che effettivamente fossero indicativi di un'intenzionalità d'uso del doping. L'idea era quindi di limitare la lista delle sostanze proibite a quelle «migliorative della prestazione». Parimenti si era pensato di creare una categoria speciale per le «sostanze d'abuso». Tuttavia nella versione finale si è optato per mantenere il sistema del Codice 2009, secondo cui la WADA può decidere di inserire o meno una sostanza nella lista se almeno due dei seguenti tre criteri siano soddisfatti: a) potenziale miglioramento della prestazione sportiva; b) rischio, anche potenziale; per la salute degli atleti; c) violazione dello spirito sportivo.<sup>22</sup>

La decisione di mantenere l'attuale sistema è stata probabilmente legata alle perplessità che aveva suscitato l'idea di dare prevalenza al solo criterio del miglioramento della prestazione sportiva.<sup>23</sup> In tale ottica si è deciso di dare fiducia e continuità al processo decisionale della WADA per quanto concerne l'inserimento di una sostanza nella lista. Tale continuità è stata peraltro ribadita nel nuovo articolo 3 del Codice, in cui è stata sancita una nuova «presunzione» di attendibilità delle validazioni dei metodi e delle soglie di *detection* utilizzate nelle analisi.<sup>24</sup> Mentre

---

<sup>21</sup> Nelle attività di Test Distribution Planning sarà infatti importante effettuare delle scelte tra gruppi di atleti, sport e discipline, differenti tipologie di test, coordinare le attività delle varie organizzazioni antidoping. In tale ottica sarà importante valutare le esigenze «fisiologiche» di ogni sport, gli effetti che il doping mira ad ottenere, le statistiche del doping nelle singole discipline, quali atleti testare maggiormente e frequentemente, quali sostanze e metodi sono più utilizzati, in quale momento della carriera è più probabile che un atleta decida di ricorrere al doping, in che momento dell'anno e dell'allenamento un atleta è più indotto a fare uso di sostanze dopanti.

<sup>22</sup> Una delle questioni più controverse ha riguardato la marijuana e le altre droghe da abuso. Invece di eliminare tali sostanze dalla lista, la WADA ha deciso (ad esempio per la cannabis) di aumentare la soglia di *detection* in modo da sanzionare solo quegli atleti che effettivamente ne facessero un uso in competizione, visto che tali sostanze sono vietate esclusivamente in tali circostanze.

<sup>23</sup> Si vedano i commenti 2015 WADA Code Review, 2nd Phase, Commento Articolo 4, (AFLD/Bertand); 2015 WADA Code Review, 2nd Phase, Commento Articolo 4, (RUSADA/Antseliovich).

<sup>24</sup> Il nuovo art. 3.2.1 recita “*Analytical methods or decision limits approved by WADA after consultation with the relevant scientific community and which have been the subject of peer review are presumed to be scientifically valid. Any Athlete or other Person seeking to rebut this presumption of scientific validity shall, as a condition precedent to any such challenge, first notify WADA of the challenge and the basis of the challenge. CAS on its own initiative may also inform WADA of any such challenge. At WADA’s request, the CAS panel shall appoint an appropriate scientific expert to assist the panel in its evaluation of the challenge. In any case before CAS where the scientific validity of a method or decision limit approved by WADA has been challenged, the CAS panel shall inform WADA of the challenge and shall appoint an appropriate scientific expert to assist the panel in its evaluation of the challenge. Within 10 days of WADA’s receipt of such notice, and WADA’s receipt of the CAS file, WADA shall also have the right to intervene as a party, appear amicus curiae or otherwise provide evidence in such proceeding*”.

infatti nella versione 2009 si prevedeva la presunzione di attendibilità delle analisi di un laboratorio accreditato WADA che avesse rispettato le procedure, nella versione 2015 la presunzione si estende all'attendibilità scientifica delle procedure stesse. Tale presa di posizione deriva probabilmente dal lodo TAS 2011/A/2566 *Andrus Veerpalu v. International Ski Federation*, con il quale il TAS ha posto in discussione il metodo statistico con cui la WADA aveva stabilito delle soglie di *detection* relative all'ormone della crescita.<sup>25</sup>

Il fatto che la WADA debba prendere decisioni condivise con la «comunità scientifica» desta curiosità in quanto sarà importante stabilire in concreto chi saranno gli interlocutori. Sicuramente il contributo dei laboratori accreditati WADA sarà molto importante ma difficilmente potrà essere l'unico, specie se si vorrà mantenere una presunzione di attendibilità anche in giudizio. Peraltro, da un punto di vista tecnico-giuridico, la norma sembra incidere su previsioni di procedura proprie del Codice TAS, come ad esempio l'obbligo che i collegi arbitrali avrebbero di nominare un consulente tecnico ogni qual volta le procedure WADA siano messe in discussione.<sup>26</sup>

Altra importante novità è quella sancita nell'art. 6.5, in cui si parla della possibilità di analizzare nuovamente i campioni biologici. Oggi è previsto che la WADA, o l'organizzazione antidoping che abbia raccolto il campione, possa rianalizzare il campione stesso in qualsiasi momento. La nuova versione contempla un punto di non ritorno per effettuare nuove analisi, ossia fintantoché i risultati dei campioni A e B (o solo A se non richieste le analisi B) non siano stati comunicati agli atleti. L'idea della WADA è di responsabilizzare i laboratori nel compimento delle prime analisi, senza dar quindi la possibilità di svolgere nuovi test nel corso di un procedimento disciplinare. Peraltro questo divieto di *re-testing* bilancia il fatto che anche gli atleti, come noto, non possano chiedere nuove analisi per non beneficiare della degradazione dei campioni nel tempo. Curioso comunque notare che tale divieto di nuove analisi si riferisca solamente alle violazioni per presenza di sostanze vietate (art. 2.1 del Codice) e non anche a quei prelievi che rivelino l'uso di metodi proibiti (art. 2.2 del Codice).

#### 4. La lotta alla « fonte » del doping

Tre norme riguardanti le violazioni, il 2.3 riguardante l'omesso controllo, il 2.5 sulla manomissione e il 2.9 sulle condotte complici, sono state poste sotto la lente d'ingrandimento in quanto riferite a condotte dolose.

Nell'art. 2.3 si è inteso aggiungere al titolo della norma il termine «*evading*» per enfatizzare che la norma stessa è tesa a sanzionare chi voglia sottrarsi

<sup>25</sup> Il Collegio TAS aveva specificato come la FIS avesse “*failed to meet the applicable standard of proof with respect to the procedure followed to set the aspects of the decision limits*”, §133 del Lodo TAS 2011/A/2566 *Andrus Veerpalu v. International Ski Federation*.

<sup>26</sup> Può peraltro notarsi come la norma sembra limitare tale obbligo al solo TAS, non prevedendo tale obbligo anche per i giudizi di primo grado sovente adottati dagli organi giudicanti delle NADO o delle federazioni internazionali.

fraudolentemente ad un controllo antidoping. A coloro che criticavano la vaghezza del concetto di «giustificazione accettabile» per evitare un test, la WADA ha di fatto rinviato a quanto già stabilito dalle pronunce TAS sul punto<sup>27</sup> e al fatto che l'onere di provare che vi sia una giustificazione incomba sull'atleta.

Per quanto riguarda la manomissione dell'art. 2.5, il nuovo Codice espande la norma aggiungendo delle esemplificazioni di ciò che costituisce manomissione, quali ad esempio l'intenzionale interferenza nell'operato dei funzionari antidoping,<sup>28</sup> il fornire false informazioni all'organizzazione antidoping o l'intimidazione di potenziali testimoni.

Stranamente ad un inasprimento delle pene per le suddette condotte dolose si è contrapposta una contrazione della finestra temporale entro cui tre violazioni di omessi whereabouts o mancati test costituiscano una infrazione ai sensi dell'art. 2.4, passato da diciotto a soli dodici mesi. L'idea era quella di tutelare gli atleti che sono semplicemente disattenti. Ad avviso di chi scrive tale riduzione non rappresenta una modifica utile, in quanto non fa altro che dar modo ad atleti «cheaters» di utilizzare più facilmente i missed test per i propri scopi illeciti. In merito, la semplice lettura del libro del ciclista Tyler Hamilton evidenzia come spesso gli atleti giochino con i missed test per evitare di risultare positivi.<sup>29</sup> Senza contare che ciò non responsabilizza maggiormente gli atleti tenuti a completare correttamente i whereabouts.

Le condotte complici attualmente ricomprese nell'art. 2.8 sulla somministrazione verranno inserite nel nuovo art. 2.9. L'idea è stata quella di sviluppare il concetto di condotta complice, includendo anche termini come «conspiring» e il divieto di partecipare ad attività sportive nel corso del periodo di squalifica.

Una nuova fattispecie di violazione è la cosiddetta associazione illecita, secondo cui gli atleti non potranno servirsi, anche tramite intermediari, dei servizi professionali di personale di supporto che abbiano avuto precedenti con il doping. Anche tale norma sembra prendere spunto dall'esperienza italiana, secondo cui le NSA sanzionano da tempo «l'avvalersi o favorire in alcun modo della consulenza o della prestazione di soggetti inibiti e/o squalificati per fatti di doping in violazione del Codice Mondiale Antidoping WADA, e/o delle presenti NSA, come succedutesi nel tempo, e/o di qualsiasi altra normativa antidoping adottata anche a livello internazionale<sup>30</sup>».

<sup>27</sup> Si veda CAS 2007/A/1415, B.v. FEI, § 32-35, e CAS 2008/A/1557, FIGC, Mannini Possanzini & CONI v. WADA, § 6.2 (lodo in revisione).

<sup>28</sup> Molti firmatari hanno chiesto che condotte offensive nei confronti dei funzionari antidoping venissero considerate una violazione a sé stante. Sebbene la WADA non abbia ricompreso tali condotte nel concetto di manomissione, ha evidenziato come possa essere oggetto di diversa azione disciplinare nei confronti degli autori di tali condotte, sulla scorta del caso CAS 2010/A/2226, Queiroz v. ADoP, 23 March 2011, § 9.6.

<sup>29</sup> *The Secret Race: Inside the Hidden World of the Tour de France*, Tyler Hamilton e Daniel Coyle.

<sup>30</sup> Si veda art. 3 co. 2 delle NSA.

Il concetto è di evitare che molti atleti si avvalgano di personale di supporto coinvolto in fatti di doping, anche se sono soggetti tecnicamente non vincolati al rispetto delle norme del Codice WADA. Sul punto va notato come l'Italia abbia già da diverso tempo deciso con la sanzione dell'inibizione di «tener fuori» dall'ordinamento sportivo anche soggetti non tesserati che si siano macchiati di fatti legati al doping.<sup>31</sup>

Gli atleti dovranno essere debitamente informati circa lo status di soggetto professionalmente «non frequentabile» del personale di supporto. Sarà interessante capire come questo obbligo di informazione potrà mettersi in pratica per le singole organizzazioni antidoping nazionali, per le quali vigono regole sulla privacy molto diverse. Sarebbe auspicabile probabilmente un'attività centralizzata della WADA sul punto, anche per svolgere tale obbligo di informazione a livello mondiale. Peraltro sarà vietato per qualsiasi individuo facente parte del personale di supporto degli atleti di detenere sostanze o metodi proibiti senza valida giustificazione.

La particolare attenzione sull'entourage degli atleti si è resa necessaria perché spesso è da tale cerchia di soggetti che ha origine il ricorso al doping. A tal riguardo, il commento all'art. 10 spiega che l'associazione illecita si concretizza tra l'altro nell'ottenere piani di allenamento, strategici e tecnici, consigli nutrizionali o medici, terapie, trattamenti o prescrizioni, ma spetterà probabilmente agli organi giudicanti definire cosa si intende in concreto, considerando anche che non è necessaria l'onerosità della consulenza per configurare l'associazione illecita.<sup>32</sup> Una particolare attenzione viene poi posta sul personale di supporto nei casi in cui un minore o più atleti di una stessa squadra siano coinvolti in fatti di doping.

Negli articoli 20.4.3<sup>33</sup> e 22.6<sup>34</sup> del Codice 2015 si chiede ai Comitati Olimpici e ai governi di rispettare l'autonomia delle NADO nel proprio paese, non interferendo nell'operato e nelle decisioni delle NADO stesse. In linea di principio tale previsione sarebbe condivisibile se non fosse che utilizzare il termine «autonomia» non appare realistico. Non si può infatti ignorare che le NADO nazionali sono spesso supportate finanziariamente proprio da governi e Comitati Olimpici. In tale ottica sarebbe stato forse più opportuno inserire un termine quale «indipendenza».

---

<sup>31</sup> L'art. 6, co. 1 delle NSA dispone “Sanzioni per soggetti non tesserati 1. Per le violazioni delle NSA, commesse da soggetti non tesserati per l'ordinamento sportivo italiano, si applicano le sanzioni dell'inibizione a tesserarsi e/o a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN, alle DSA o agli EPS, ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli Atleti ed al personale addetto, prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi, per il periodo di squalifica corrispondente alla violazione commessa”.

<sup>32</sup> Si veda commento all'art. 2.10 del Codice 2015.

<sup>33</sup> L'art. 20.4.3 prevede tra i ruoli e le responsabilità dei Comitati Olimpici e Paralimpici nazionali “to respect the autonomy of the National Anti-Doping Organization in its country and not to interfere in its operational decisions and activities”.

<sup>34</sup> L'art. 22.6 Codice 2015 dispone “Each government will respect the autonomy of a National Anti-Doping Organization in its country and not interfere in its operational decisions and activities”.

## 5. Revisione del sistema sanzionatorio

In questi anni il dibattito in ambito disciplinare antidoping è stato spesso incentrato sul cercare di differenziare il sistema sanzionatorio per chi avesse agito con dolo o con colpa, quantunque grave. Nell'attuale Codice, in verità, è già possibile configurare sanzioni più severe per chi abbia agito con dolo attraverso l'art. 10.6 relativo alle circostanze aggravanti. Tuttavia le nuove norme tracciano un confine più netto prevedendo appositamente il concetto di «doping intenzionale», punito ora con una sanzione di quattro anni per la prima violazione.<sup>35</sup>

Le problematiche che tale nuovo approccio comporterà ruotano presumibilmente attorno alla complessa analisi dell'intenzionalità delle violazioni, che va dal dolo specifico a quello meramente eventuale, basato sulla consapevolezza che la propria condotta potrebbe essere in violazione della normativa antidoping. Ad esempio, sembrerebbe che per le sostanze vietate solo in competizione sia necessario l'intento di migliorare la prestazione sportiva per supportare una sanzione nella misura massima. Se per la WADA sembra chiaro che l'intenzionalità è riferibile a «colui che imbrogli», sicuramente anche in questo caso la giurisprudenza farà chiarezza su delle norme ancora molto astratte – e apparentemente prive di indicazioni – e tratterà delle linee interpretative per determinare l'intensità di tale imbroglio nelle varie fattispecie.

Nell'ottica di incoraggiare il rapporto di collaborazione tra organizzazioni antidoping e soggetti coinvolti nelle violazioni, nel nuovo Codice si è deciso di aumentare i benefici per coloro i quali ammettano prontamente di aver commesso una violazione antidoping. Nell'attuale versione del Codice la pronta ammissione evita l'applicazione delle circostanze aggravanti. Nella futura versione la pronta ammissione di violazioni «dolose» potrà portare ad una riduzione da quattro anni fino ad un minimo di due anni, di fatto rendendole equiparate a quelle colpose.

Per quanto riguarda le sostanze specificate, ossia quelle che per la loro diffusione possono rischiare di essere assunte inavvertitamente, il nuovo regime sanzionatorio si dimostra molto più flessibile. I maggiori rilievi che si muovono all'attuale versione dell'art. 10.4 sono in genere rivolti alla difficoltà del poter dimostrare che non si voleva migliorare la propria performance.<sup>36</sup> Nella nuova versione sarà sufficiente per l'atleta dimostrare di non aver agito con colpa o negligenza significativa, fermo restando l'obbligo di dimostrare in che modo la sostanza sia entrata nel proprio organismo. Viene peraltro aggiunta una norma

<sup>35</sup> Nei casi di presenza, uso e possesso di sostanze o metodi proibiti.

<sup>36</sup> Con riferimento al cosiddetto “doping involontario” i casi CAS 2010/A2107 *Oliviera v. USADA* e CAS A2/2011 *Foggo v. National Rugby League* avevano suscitato un dibattito circa che tipo di onere l'atleta abbia nel dimostrare l'involontarietà di migliorare la propria prestazione sportiva. Nel caso Foggo bastava l'intenzione di prendere il prodotto contenente la sostanza vietata ai fini migliorativi della prestazione per configurare la violazione (anche qualora l'atleta non sapesse che tale prodotto effettivamente contenesse una sostanza vietata), mentre nel caso Oliveira si enfatizzava come dovesse esservi piena consapevolezza dell'atleta di prendere una determinata sostanza ai fini migliorativi.

specifica sui «prodotti contaminati», quali ad esempio integratori alimentari,<sup>37</sup> la cui etichettatura o le informazioni disponibili sul web non forniscano indicazioni sul fatto che contengano sostanze proibite.<sup>38</sup>

Tale previsione rispecchia sostanzialmente la norma sulle sostanze specificate, prevedendo altresì che l'atleta dimostri che la sostanza vietata fosse effettivamente contenuta in un prodotto contaminato.<sup>39</sup> I revisori del Codice hanno discusso a lungo su tale norma, specie considerato l'abuso che potrebbe farsene. Si pensi all'ipotesi, non remota, in cui un atleta si accordi dolosamente con un produttore di integratori in modo da far produrre un prodotto contaminato e cavarsela affermando poi che l'etichetta non forniva indicazioni.<sup>40</sup>

Una delle norme meno applicate dell'attuale versione del Codice è l'art. 10.5.1 relativo alla Assenza di colpa o negligenza.<sup>41</sup> Non è un mistero infatti quanto siano rari<sup>42</sup> i casi giurisprudenziali che hanno riconosciuto l'applicazione di questa norma.

Diverso invece il discorso per il 10.5.2 relativo all'Assenza di colpa o negligenza significative, spesso al centro delle valutazioni giurisprudenziali. A tal riguardo una importante novità riguarderà i minori, non più obbligati a dimostrare in che modo abbiano assunto la sostanza per eventualmente beneficiare della norma.<sup>43</sup> Tale esonero dal dimostrare la *route of ingestion* è invero assai controverso, specie considerato che molti collegi TAS hanno sempre considerato tale elemento un prerequisito per la valutazione del grado di colpa ascrivibile nella singola fattispecie.<sup>44</sup>

Altra importante modifica è che oggi l'Assenza di colpa o negligenza significative si applica, per espresso commento del Codice, solo in «circostanze eccezionali» e non nella «maggioranza dei casi». Nelle nuove norme il concetto di «eccezionale» è limitato solo agli artt. 10.5.2 (Applicazione della Assenza di colpa o negligenza significative oltre l'applicazione dell'art. 10.5.1) e 10.4 (Assenza di colpa o negligenza), di fatto mettendo l'Assenza di colpa o negligenza significative e la norma sulle sostanze specificate sullo stesso piano di standard probatorio. Può

<sup>37</sup> La nuova definizione di Contaminated Product è “*A product that contains a Prohibited Substance that is not disclosed on the product label or in information available in a reasonable Internet search*”.

<sup>38</sup> Art. 10.5.1.2 Codice 2015.

<sup>39</sup> Nel commento dell'art. 10.5.1.2 si legge che l'eventuale dichiarazione di assunzione del prodotto in sede di prelievo può essere indicativo del fatto che l'atleta fosse in buona fede. Peraltro dall'art. 7.9.1 Codice 2015 si evince come gli organi giudicanti possano evitare di imporre una sospensione cautelare nei casi in cui l'atleta possa dimostrare che vi sia stato un prodotto contaminato.

<sup>40</sup> Si veda ad esempio 2015 WADA Code Review, 2nd Phase, Commento Articolo 10, (Australian Government/Rowe);

<sup>41</sup> Nuovo art. 10.4 Codice 2015 “*If an Athlete or other Person establishes in an individual case that he or she bears No Fault or Negligence, then the otherwise applicable period of Ineligibility shall be eliminated*”.

<sup>42</sup> Si veda ad es. CAS 2009/A/1926 & 1930 ITF v. Gasquet.

<sup>43</sup> Alla base di tale norma non può escludersi vi sia il lodo TAS CAS 2010/A/2268, *I.v. FIA* dove, sebbene non fosse dimostrato come il minore avesse assunto la sostanza, il Collegio concesse una riduzione della sanzione applicando il principio di proporzionalità sostanziale.

<sup>44</sup> Si veda ad esempio WADA & UCI v. Danilo Hondo et al., § 7.3.1.



notarsi comunque come sia rimasto per i casi di Assenza di colpa e negligenza significative l'onere di dimostrare come sia avvenuta l'assunzione della sostanza.

Una delle questioni spinose dell'attuale Codice è legata alle sostanze da abuso. Nelle revisioni 1.0 e 2.0 del Codice 2015 si era pensato di aggiungere una norma *ad hoc*, ma poi nella versione finale non ne è rimasta traccia. C'era in verità un sentore generale circa l'esigenza di trattare situazioni derivanti da «*recreational drugs*» in modo difforme, essendo spesso legate ad esigenze riabilitative piuttosto che ad uso di doping. Il dibattito non è evidentemente giunto ad una soluzione condivisa da un punto di vista «qualitativo» e di coesione programmatica. La WADA ha quindi optato per alzare l'asticella da un punto di vista «quantitativo». Così deve infatti leggersi la decisione di elevare la soglia per la rilevabilità della marijuana.<sup>45</sup> Peraltro la nuova versione dell'art. 10.2.3 prevede che qualora un atleta incorra in una positività per sostanze vietate solo in competizione (es. cannabinoidi, cocaina), possa evitare di essere sanzionato per quattro anni dimostrando che l'assunzione della sostanza è stata fatta fuori competizione e in un contesto non legato alla prestazione sportiva.

Un codice disciplinare che dedica larga parte delle sue norme agli aspetti sanzionatori necessita il più possibile di semplificazioni. In tale ottica devono leggersi le nuove norme in caso di più violazioni (art. 10.7) e quelle relative alle sanzioni economiche.<sup>46</sup> Per quanto riguarda più violazioni della normativa nel termine decennale, la tabella dell'attuale art. 10.7 lascerà spazio ad una norma molto schematica. In breve si prevede che per la seconda violazione la sanzione sarà il più lungo periodo di squalifica tra (a) 6 mesi, (b) la metà del periodo di squalifica imposto con la prima sanzione senza contare eventuali riduzioni ex art. 10.6, (c) due volte il periodo di squalifica applicabile alla seconda violazione se fosse considerata come prima e senza contare eventuali riduzioni ex art. 10.6. Si prevede poi che tale periodo di squalifica possa essere a sua volta ridotto ai sensi dell'art. 10.6.

Sarà ovviamente la giurisprudenza a rivelare la portata applicativa di tale nuova norma, ma per il momento può notarsi che non vi sarà più alcuna speciale distinzione tra sanzioni per sostanze specificate, mancata presentazione di informazioni e/o mancata esecuzione dei controlli, sanzioni standard, aggravate e ridotte per assenza di colpa o negligenza significativa.

Per quanto attiene alle sanzioni economiche la WADA prevede chiaramente che esse potranno applicarsi solo qualora la squalifica massima sia stata imposta. Peraltro la condanna alle spese del procedimento e alle sanzioni economiche dovrà essere sempre in linea con il principio di proporzionalità. Resta invariato, rispetto alla versione in vigore, il principio secondo il quale in nessun caso potrà usarsi la

<sup>45</sup> WADA Laboratory Committee, *Decision limits for the confirmatory quantification threshold substances of 11 May 2013*, Technical Document TD2013DL version 2.0. Peraltro può notarsi che tale decisione della WADA ha fatto sì che il Laboratorio Antidoping di Roma abbia nel corso dell'anno alzato la soglia di *detection* anche per i campioni esaminati su incarico della Commissione di Vigilanza sul Doping ex Legge 376/2000.

<sup>46</sup> Art. 10.12.2 nella versione 2009 e art. 10.10 nel Codice 2015.

sanzione economica per ridurre o «tarare» la misura della squalifica applicabile al singolo caso di specie. Permettere infatti ad alcuni atleti di livello di ridurre il periodo di squalifica mediante il pagamento di somme rischierebbe di creare delle evidenti disparità, specie se considerate le diverse discipline sportive.

Un dato singolare è dato dal fatto che ai sensi dell'art. 10.9 del Codice 2015 l'atleta potrebbe tornare a gareggiare solo qualora abbia pagato i costi della procedura innanzi al TAS ed abbia restituito i premi (se tenuto a farlo ovviamente). Nulla si dice sul rimborso dei costi derivanti dai procedimenti innanzi gli organi giudicanti nazionali, specie nei casi in cui non si arrivi innanzi al TAS. Sarebbe oltremodo illogico accettare che l'atleta possa tornare a gareggiare non avendo ottemperato al pagamento anche di tali somme.

Nella prassi ciascuna organizzazione antidoping segue una propria linea con riferimento alla pubblicazione delle proprie decisioni disciplinari. Ovviamente ciò dipende anche dalle norme nazionali in tema di privacy e riservatezza dei dati personali. L'art. 10.13 del Codice 2015 ha cercato di toccare tale tema prevedendo che la parte operativa della sanzione sia pubblicata in automatico.<sup>47</sup> Considerati i diritti della personalità coinvolti e il fatto che le sanzioni disciplinari sono legate alle categorie e alle intensità dell'elemento soggettivo alla base delle condotte, sarà importante per le organizzazioni antidoping e gli organi giudicanti decidere come realizzare la *mise en place* di tale pubblicità delle decisioni. Peraltro all'art. 14.3.2 del Codice 2015 si prevede che tale obbligo pubblicitario scatti nei venti giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento e non ad esempio dall'emissione della decisione di primo grado.<sup>48</sup>

Quel che è molto importante sottolineare è che nell'ambito sportivo, considerata la valenza anche economica che può avere il concetto di immagine, la pubblicazione di una decisione disciplinare può rivestire un aspetto rilevante. A tal riguardo, l'attuale previsione del Codice 2009 inerente la pubblicazione della decisione su internet per almeno un anno ha destato perplessità al punto che dal 2015 le informazioni sulle decisioni potranno essere pubblicate massimo fino al mese seguente il termine finale della squalifica. Da ultimo si noti come non vi sia alcun obbligo di pubblicare le decisioni riguardanti i minori e come l'opzione di pubblicare o meno una decisione debba basarsi sulla rilevanza del singolo caso.

Il Codice 2015 affronta anche il tema del reinserimento dello sportivo al

---

<sup>47</sup> Si legge "10.13 Automatic Publication of Sanction. A mandatory part of each sanction shall include automatic publication, as provided in Article 14.3."

<sup>48</sup> L'art. 14.3.2 Codice 2015 recita "No later than twenty days after it has been determined in a final appellate decision under Articles 13.2.1 or 13.2.2, or such appeal has been waived, or a hearing in accordance with Article 8 has been waived, or the assertion of an anti-doping rule violation has not otherwise been timely challenged, the Anti-Doping Organization responsible for results management must Publicly Report the disposition of the anti-doping matter including the sport, the antidoping rule violated, the name of the Athlete or other Person committing the violation, the Prohibited Substance or Prohibited Method involved and the Consequences imposed. The same Anti-Doping Organization must also Publicly Report within twenty days the results of final appeal decisions concerning anti-doping rule violations, including the information described above".

termine della squalifica. All'art. 10.12.2 si prevede infatti che un atleta possa tornare ad allenarsi con la propria squadra ed utilizzare le strutture del club o di altra organizzazione nel periodo più breve tra (i) gli ultimi due mesi della squalifica o (ii) l'ultimo quarto temporale della squalifica. Tale novità è principalmente pensata con riferimento agli sport di squadra, ossia quelle discipline in cui la ripresa dell'attività sportiva è sempre leggermente dilatata nel tempo per l'esigenza di amalgamare il soggetto con i compagni.<sup>49</sup>

## 6. Conclusioni

Il Codice WADA 2015 è una fonte normativa che rappresenta la sintesi possibile (e forse migliorabile) tra le voci di diversi interlocutori quali atleti, organizzatori sportivi, federazioni internazionali, comitati olimpici. Come tutti gli ordinamenti, anche quello disciplinare sportivo in ambito doping deve fare i conti con esigenze di «*spending review*». Così probabilmente si spiegano alcune razionalizzazioni relative alle attività di testing e di analisi. Ad ogni buon conto sarà molto importante implementare sinergie tra le diverse organizzazioni antidoping e poter utilizzare in modo integrato il sistema ADAMS, su cui ad esempio in Italia pendono ancora le forti perplessità del Garante per la protezione dei dati personali.

Essendo un diritto disciplinare la compatibilità del Codice 2015 con la tutela dei diritti umani è stata verificata, come prassi, mediante una Legal Opinion che ha evidenziato come il nuovo sistema sanzionatorio sia proporzionale, legato al caso di specie e comunque a salvaguardia del principio della parità di trattamento tra gli atleti.<sup>50</sup> Certamente l'estensione a quattro anni di squalifica per le fattispecie dolose ha rappresentato motivo di dibattito, specie tra chi considera quattro anni una sorta di squalifica a vita per alcuni sport e per alcune categorie di atleti. Può notarsi come non sia stata accolta la soluzione di portare la sanzione per le fattispecie dolose in un *range* da due a quattro anni, da graduarsi secondo l'intensità del dolo. La questione rimarrà probabilmente aperta fino a quando la giurisprudenza dimostrerà «sul campo» se il nuovo sistema sanzionatorio è coerente e capace di garantire proporzionalità e l'auspicabile «*individual case management*». In merito, anche in relazione alla valutazione dell'elemento soggettivo in generale, i commenti al Codice resteranno utilissimi strumenti interpretativi e, sebbene non vincolanti, sarebbe opportuno darne larga diffusione anche nelle normative antidoping nazionali.<sup>51</sup>

Per quanto riguarda i diritti sostanziali e processuali il Codice 2015 si propone di dare maggiori garanzie. Basti pensare che il nuovo art. 8.1 (Fair Hearings) è

<sup>49</sup> L'art. 10.12.2 Codice 2015 “*As an exception to Article 10.12.1, an Athlete may return to train with a team or to use the facilities of a club or other member organization of a Signatory's member organization during the shorter of: (1) the last two months of the Athlete's period of Ineligibility, or (2) the last one-quarter of the period of Ineligibility imposed*”.

<sup>50</sup> JEAN-PAUL COSTA, *op. cit.*

<sup>51</sup> Nell'art. 23.2 Codice 2015 si legge “*A Signatory's rules must expressly acknowledge the Commentary of the Code and endow the Commentary with the same status that it has in the Code*”.

stato modellato tenendo conto anche di quanto prescritto dall'art. 6.1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, come si evince dal commento stesso all'articolo.<sup>52</sup> Il commento all'art. 8.1 è molto importante poiché rivela che l'indipendenza e l'imparzialità degli organi giudicanti deve essere garantita agli atleti quantomeno «ad un certo punto» del processo di gestione del risultato e non necessariamente in tutte le sue fasi e gradi di giudizio. Ciò significa che alcuni organi giudicanti interni o collegati alle organizzazioni antidoping, quali ad esempio quelli delle federazioni internazionali, potranno continuare a svolgere le proprie funzioni, salvo che l'atleta abbia comunque il diritto di adire un giudice «terzo».

In ultima analisi non è comunque facile dire se questo sia un Codice più equo. Sicuramente le modifiche al sistema sanzionatorio si sono mosse in quella direzione, cercando di semplificare un regime che intrinsecamente è invece molto articolato. Cercare di punire i comportamenti dolosi in modo più incisivo è apprezzabile, ma starà ovviamente agli interpreti individuare i confini tra concetti e categorie giuridiche quali dolo, dolo eventuale, preterintenzionalità, colpa grave o lieve.

Quel che è sicuramente apprezzabile è il tentativo del nuovo Codice di portare un'aria di prevenzione nella lotta al doping. L'educazione ad uno sport sano diviene uno dei punti all'ordine del giorno dell'agenda antidoping.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> L'art. 8.1 Codice 2015 e il relativo commento recitano *“For any Person who is asserted to have committed an anti-doping rule violation, each Anti-Doping Organization with responsibility for results management shall provide, at a minimum, a fair hearing within a reasonable time by a fair and impartial hearing panel. A timely reasoned decision specifically including an explanation of the reason(s) for any period of Ineligibility shall be Publicly Disclosed as provided in Article 14.3”*. [Comment to Article 8.1: This Article requires that at some point in the results management process, the Athlete or other Person shall be provided the opportunity for a timely, fair and impartial hearing. These principles are also found in Article 6.1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and are principles generally accepted in international law. This Article is not intended to supplant each Anti-Doping Organization's own rules for hearings but rather to ensure that each Anti-Doping Organization provides a hearing process consistent with these principles.]. L'art. 6.1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo recita *“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia”*.

<sup>53</sup> Nell'art. 18 Codice 2015 si legge *“Prevention programs shall be primarily directed at young people, appropriate to their stage of development, in school and sports clubs, parents, adult athletes, sport officials, coaches, medical personnel and the media”*. Ai sensi dell'art. 20.3.12 uno dei compiti delle federazioni internazionali è *“to promote anti-doping education, including requiring National Federations to conduct anti-doping education in coordination with the applicable National Anti-Doping Organization”*.

Altro mirabile obiettivo è quello di far confluire gli sforzi nella lotta al doping verso traguardi comuni. Così si spiegano le norme sulle investigazioni, sull'allocazione razionalizzata delle risorse, sulla rafforzata cooperazione tra organizzazioni antidoping e pubbliche autorità.

Un'ultima breve chiosa va rivolta ad un aspetto tecnico-giuridico, già precedentemente accennato. Alcune norme del Codice WADA 2015 sembrano infatti «invadere» il campo del Code of Sports-related Arbitration Rules del TAS. Basti pensare a previsioni quali l'obbligo per un collegio TAS di disporre una consulenza quando siano messi in discussione gli standard WADA o la garantita possibilità di fare degli appelli incidentali, oggi ad esempio esclusi dalle norme procedurali TAS. Sul punto è prematuro svolgere considerazioni approfondite, ma sarà molto interessante vedere come si svilupperà quella che appare già una sovrapposizione di norme.



## L'ARBITRATO SPORTIVO NEL SISTEMA ITALIANO

di *Marco Giacalone\**

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il rapporto ordinamento sportivo - ordinamento statale – 3. L'arbitrato sportivo tra la giurisdizione statale e la «giustizia sportiva» – 4. Le caratteristiche peculiari dell'arbitrato sportivo ed il c.d. «arbitrato amministrato» – 5. Il lodo sportivo ed i suoi effetti – 6. Conclusioni

### *1. Introduzione*

Il presente lavoro ha ad oggetto solo un determinato settore della giustizia sportiva, quello calcistico, con sacrificio delle altre discipline sportive. Questo perché, da un lato, il calcio è lo sport più diffuso in particolare in Europa,<sup>1</sup> ma anche a livello mondiale, mentre dall'altro, si può senz'altro affermare che l'organizzazione sportiva del calcio a tutti i livelli, nazionale – europeo – intercontinentale, viene presa come «modello cui far riferimento» da tutte le altre discipline, amatoriali e professionistiche. In aggiunta è importante notare che proprio nel panorama calcistico la gestione del contenzioso è affidata a un apparato di tutela, che proprio negli ultimi anni ha assunto delle articolazioni inimmaginabili fino a poco tempo fa.

Il passaggio dello Sport da fenomeno culturale ad un vero e proprio business ha comportato l'incombenza di un numero sempre più cospicuo di controversie, nazionali ed internazionali, che riguardavano l'ambito sportivo, per lo più, se non unicamente, di carattere economico.

Nell'ambito della risoluzione delle controversie in materia sportiva, l'arbitrato sportivo si è fatto sempre più spazio, sino a divenire lo strumento ordinario per

---

\*Dottore in giurisprudenza, dottorando di filosofia del diritto, logica ed informatica giuridica, presso l'Università Federico II di Napoli. Sta approfondendo i suoi studi in materia di adr ed arbitrato. E-mail: [giacalone@hotmail.it](mailto:giacalone@hotmail.it).

<sup>1</sup> Secondo la Risoluzione del Parlamento Europeo del 29 marzo 2007 «lo sport europeo, ed il calcio in particolare, costituisce una parte inalienabile dell'identità e della cittadinanza europea ed il modello europeo [...] è il risultato di una lunga tradizione democratica e di un sostegno popolare nella società nel suo complesso».

dirimere il contenzioso, essendosi rilevato il mezzo più indicato a livello interno e sovranazionale.

L'arbitrato sportivo, come tutti gli arbitrati di settore (vedi Arbitrato Societario o Arbitrato del Lavoro), rientra tra i rimedi di ADR, *alternative dispute resolution*, cioè tra quelle misure per risolvere le controversie, «alternative» alla giurisdizione statale, le quali annoverano tra i loro punti di forza il contenimento dei tempi e dei costi, in rapporto alla giurisdizione statale.

Non si può analizzare nello specifico detto istituto se prima non si affrontano determinate questioni sullo sfondo:

*In primis* la *quaestio* della natura della giustizia sportiva e la sua individuazione quale ordinamento giuridico; *in secundis*, la tematica del rapporto «dicotomico – sinergico» tra l'autonomia dell'ordinamento sportivo e la *primauté* dell'ordinamento statale.

La configurabilità della «comunità sportiva», a livello internazionale, quale vero e proprio ordinamento, è convenzionalmente riconducibile alla creazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO, ovvero, secondo l'acronimo inglese, IOC - *International Olympic Committee*), con sede nella città di Losanna, in Svizzera, avvenuta in data 23 giugno 1894, per il volere del barone francese Pierre De Coubertin.

Nel microsistema italiano, invece, l'ordinamento sportivo<sup>2</sup> è pacificamente considerato un ordinamento giuridico originario e dotato di potestà organizzativa e normativa, che trae la sua origine proprio dal CIO, cui è strettamente collegato.<sup>3</sup> L'ordinamento sportivo italiano, come tutti gli ordinamenti settoriali, ha man mano evidenziato una propria autonomia nel realizzare il perseguimento dei propri interessi, che consta nella possibilità di emanare delle proprie leggi, di «rango regolamentare»; possibilità che trova il suo unico limite nel rispetto delle norme poste in essere dallo Stato italiano, di «rango superiore».<sup>4</sup>

Con riferimento alla comunità sportiva, quindi, è di facile constatazione la distinzione tra ordinamenti sportivi aventi carattere nazionale<sup>5</sup> ed ordinamenti sportivi aventi carattere transnazionale,<sup>6</sup> *rectius* «superstatale<sup>7</sup>».

Allo stesso tempo, comunque, ne risulta evidente una inscindibile correlazione tra questi diversi ordinamenti mediante procedimenti di affiliazione<sup>8</sup> e

<sup>2</sup> Così definito a partire dalle considerazioni di M.S. GIANNINI, in *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1949, il quale si rifà alle teorie di S. ROMANO, in *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1966, asserendo che la comunità sportiva era dotata dei tre requisiti della plurisoggettività, della normazione e dell'organizzazione, propri di un ordinamento autonomo; bisogna, però, ricordare che il primo che ha concepito il diritto sportivo in un'ottica ordinamentale è stato CESARINI-SFORZA, in *Il diritto dei privati*, Giuffrè editore, 1963.

<sup>3</sup> Cass. civ., sez. unite, 11 febbraio 1978, n. 625, in *Foro It.*, 1978, I, 862.

<sup>4</sup> E. LUBRANO, *La giurisdizione amministrativa in materia sportiva*, Edizioni Esperta, 2004, Roma.

<sup>5</sup> Vedi, ad esempio, le Federazioni sportive nazionali ed il CONI.

<sup>6</sup> Vedi, ad esempio, le Federazioni internazionali ed il CIO.

<sup>7</sup> Cass. civ., 2 aprile 1963, n. 811, in *Foro it.*, 1963, I, 894.

<sup>8</sup> Per rimanere agli esempi, di cui alle note 5 e 6, le Federazioni sportive nazionali sono affiliate a quelle internazionali, e, allo stesso modo, il CONI è affiliato al CIO.



di riconoscimento.<sup>9</sup>

Le questioni da affrontare in questo scritto sono molteplici: si discute molto in dottrina sulla natura giuridica dell'arbitrato sportivo e sul suo possibile inquadramento all'interno della giustizia sportiva; sulle sue caratteristiche, prima fra tutte la sua essenza di istituto avente carattere «alternativo» o «obbligatorio» all'interno degli statuti e regolamenti federali e del CONI; quali sono le *querelles* arbitrabili, ossia, per meglio dire, se le stesse possono dirsi assimilabili a quelle previste dall'istituto processual – civilistico o se ne discostano; i vari procedimenti arbitrali, ed i loro lodi finali, possono, dunque, esser compresi in un ampio *genus* oppure sono tutti autonomi, con la necessaria conseguenza da aver nature ed effetti diversi tra loro.

## 2. *Il rapporto ordinamento sportivo – ordinamento statale*

Per poter parlare del rapporto che intercorre tra l'ordinamento sportivo e quello statale, si deve, in via preliminare, porre l'attenzione sulla posizione ricoperta dallo Stato, una posizione di preminenza sugli altri «gruppi sociali», in quanto lo Stato è l'unica istituzione in grado di perseguire, attraverso le sue leggi, interessi di carattere generale.

Rispetto allo Stato, e alla posizione di garante degli interessi a carattere generale, l'ordinamento sportivo – come tutti gli altri ordinamenti settoriali – persegue «interessi collettivi», i quali possono, secondo il «principio di sussidiarietà orizzontale» ex art. 118 Cost., essere riconosciuti dall'ordinamento statale e tutelati, qualora non si mostrino in aperta difformità rispetto a quelli di carattere generale.

Come rilevato in precedenza, per quanto riguarda l'origine dell'ordinamento sportivo, è pacifico in dottrina che la sua fonte originaria è internazionale e, infatti, lo stesso art. 2 dello Statuto della Federazione italiana giuoco calcio (di seguito FIGC) asserisce che la Federazione nel suo agire è soggetta ai dettami ed i criteri stabiliti dalla FIFA e dalla UEFA, in quanto organi internazionali, l'una a vertice del calcio mondiale, l'altra di quello europeo.

La giurisprudenza sul punto, pacificamente ha affermato che «l'ordinamento sportivo [...] attinge la sua origine ad un ordinamento superstatuale, anche se diverso da quello internazionale, ordinamento originario anche se non sovrano, che è caratterizzato dalla plurisoggettività, dalla organizzazione e dalla potestà normativa».<sup>10</sup>

Nonostante ciò, poiché l'ordinamento sportivo, per quel che riguarda le *quaestiones* italiane, si trova ad operare nell'ambito del territorio italiano, non può porsi in contrasto con le norme fondamentali dello Stato italiano, né deve farlo, cercando di armonizzare la propria attività normativa per meglio definire il labile limite tra il principio dell'autonomia, proprio dell'ordinamento sportivo ed il principio

<sup>9</sup> Per rimanere agli esempi, di cui alle note 5 e 6, il CIO riconosce le Federazioni sportive internazionali, mentre il CONI riconosce quelle nazionali.

<sup>10</sup> Cass. civ., 11 febbraio 1978, n. 625, in *Foro it.*, I, 862.

di sovranità nazionale e, più precipuamente, di *primauté* dell'ordinamento statale.

Come da più autori sottolineato,<sup>11</sup> questo principio di autonomia non comporta una netta separazione tra i due ordinamenti, poiché i soggetti facenti parte dell'ordinamento sportivo, prima di essere inquadrati come tali, appartengono, *in primis*, all'ordinamento statale, il quale «ne regola il vivere civile per tramite delle sue leggi».

Altri,<sup>12</sup> invece, configurano questo rapporto sinallagmatico come la esplicitazione di un principio del «mutuo non disconoscimento»; questo comporta che l'attività dell'ordinamento settoriale può, senz'altro dirsi autonoma, ma, allo stesso modo, non può porsi mai in contrasto con gli interessi di carattere generale perseguiti dallo Stato.

Conseguentemente è giocoforza affrontare la rilevanza che lo sport in generale, e l'ordinamento sportivo in particolare, hanno assunto nell'ambito normativo nazionale.

I prodromi del riconoscimento ufficiale dello sport all'interno di un'ottica ordinamentale sono da intravedersi negli articoli del dettato costituzionale italiano:

- *prima facie*, dal combinato disposto degli articoli 2 e 18 della Costituzione, poiché le organizzazioni sportive si possono ricondurre nelle formazioni sociali al cui interno si svolge la personalità dei cittadini;
- dall'articolo 32 della Costituzione, in quanto lo sport incide positivamente sullo sviluppo psicofisico della persona, e può, quindi, ricondursi, anche se non in maniera esplicita, nella tutela del diritto alla salute.

Per poter parlare del primo intervento del legislatore in questa direzione bisogna, però, attendere l'anno 1942.

La verità è che, sebbene nel 1942, ad opera della legge n. 426, si istituiva il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito CONI), dotato di personalità giuridica, con il compito, da un lato, di sviluppare e promuovere lo sport in Italia e, dall'altro, di vigilare sul corretto funzionamento e svolgimento dell'attività sportiva, si sono dovuti attendere ventidue anni per vedere venire alla luce il suo primo decreto attuativo.

Bisogna, quindi, arrivare al 1981, per far sì che il nostro legislatore si interessi nuovamente allo sport, con l'entrata in vigore della legge n. 91 del 1981, che ha consacrato l'ordinamento sportivo nel quadro degli ordinamenti di settore.

Successivamente, è importante ricordare due decreti legislativi: il decreto n. 241 del 1999 e quello n. 15 del 2004, meglio noti col nome dei Ministri che li hanno proposti. Il decreto del 1999 viene da tutti ricordato come «decreto Melandri», mentre quello del 2004 come «decreto Pescante». Entrambi questi decreti hanno affrontato, per la prima volta le tematiche della natura giuridica degli organi federali sportivi.

Infine, *last but not least*, occorre far riferimento al d.l. n. 220 del 2003,

<sup>11</sup> Fra tutti vedi F.P. LUISO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975.

<sup>12</sup> Fra tutti vedi E. RUSSO, *L'ordinamento sportivo e la giustizia sportiva*, in [www.giustiziasportiva.it](http://www.giustiziasportiva.it), 2006.

recepito dalla legge n. 280 del 2003, seppure con alcune modifiche, il quale ha inciso direttamente sul rapporto sinallagmatico tra i due ordinamenti, soprattutto cercando di risolvere il conflitto che, a partire dalla legge 91/1981, si è formato tra giustizia statale e giustizia sportiva.

All'ordinamento sportivo, quindi nell'art. 1 della legge n. 280/2003, viene riconosciuta la sua autonomia che trova l'unico limite nel caso in cui i provvedimenti degli organi sportivi assumano una c.d. «rilevanza esterna», o, per meglio dire, qualora tali provvedimenti determinino una lesione, anche solo potenziale, di diritti soggettivi o interessi legittimi, con la conseguente inoperatività del c.d. «vincolo di giustizia». Tali provvedimenti sono, dunque, impugnabili innanzi agli organi di giurisdizione statale. Con la legge n. 280/2003 si assiste ad una vera e propria materializzazione delle teorie c.d. «quadripartite»<sup>13</sup>.

In conseguenza di ciò, l'art. 2 della stessa legge riserva alla giustizia sportiva le questioni tecniche e quelle disciplinari, stabilendo una sorta di «presunzione di irrilevanza» di tali questioni.<sup>14</sup>

Invece, per ciò che attiene alle questioni di interesse economico, esse sono valutate rilevanti, tanto che l'art. 3 della medesima legge ammette il «principio di alternatività» tra giustizia statale e sportiva.

Non sono, infine, più demandate alla giustizia sportiva le questioni c.d. «amministrative»<sup>15</sup>, in quanto la legge n. 280/2003, riconoscendone la rilevanza per l'ordinamento statale, ha soppresso le lettere c, e, d dell'art. 2 del Decreto Legge n. 220/2003, le quali riservavano queste *querelles* alla giustizia sportiva.

L'ordinamento sportivo, dunque, vanta una autonomia nei confronti dell'ordinamento statale sia sotto il profilo normativo, ma soprattutto sotto quello, per così dire, «giustiziale», tramite l'organizzazione di un sistema di «giustizia sportiva», una sorta di giustizia domestica interna, costituita dall'insieme di organi giudicanti, previsti dagli statuti e dai regolamenti federali per la risoluzione delle controversie che insorgono tra gli atleti, le associazioni di appartenenza e le federazioni.<sup>16</sup>

D'altro canto è importante notare che le federazioni sportive nazionali prima di appartenere all'ordinamento sportivo rientrano nell'ordinamento giuridico statale, in quanto soggetti di diritto,<sup>17</sup> con la diretta conseguenza che la loro potestà normativa, per quanto autonoma non può considerarsi *legibus soluta*, nel senso che può

<sup>13</sup> Tra tutti vedi F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2007; L. FUMAGALLI, in AA. VV., *Diritto dello sport*, Firenze 2008.

<sup>14</sup> E. LUBRANO, *Ordinamento sportivo e giustizia statale*, in [www.studiolubrano.it](http://www.studiolubrano.it). L'Autore sostiene che: «è comunque evidente il fatto che, proprio alla luce del principio generale di cui all'art. 1, anche provvedimenti di carattere tecnico o disciplinare devono ritenersi impugnabili nei casi in cui essi assumano una rilevanza esterna all'ordinamento sportivo, ovvero nei casi in cui essi possano determinare una sostanziale lesione di posizioni giuridiche soggettive riconoscibili come diritti soggettivi o come interessi legittimi».

<sup>15</sup> Relative a tesseramento, affiliazione ed iscrizione ai campionati, ecc..

<sup>16</sup> A. DE SILVESTRI, *Il diritto sportivo oggi cit.*, in *Riv. dir. sportivo*, 1988.

<sup>17</sup> F. AULETTA, *Un modello per la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2007.

legiferare fin quando non si ponga in esplicita contrapposizione nei confronti della *lex superior* statale; mentre, con riguardo alla funzione «giustiziale», i loro poteri hanno il loro epicentro, inevitabilmente, nel c.d. «vincolo di giustizia», quale principio generale di stampo internazionale, riscontrabile in tutte le federazioni sportive, e nelle «clausole compromissorie», quali espressioni dell'autonomia dei relativi ordinamenti, quello sportivo e quello interno.

Ogni ordinamento sportivo nazionale può essere inquadrato tra gli ordinamenti settoriali di tipo originario, caratterizzati da una autonomia molto ampia, sebbene in assenza di una propria territorialità. Proprio in considerazione di ciò, alcuni autori<sup>18</sup> hanno evidenziato che l'ordinamento sportivo nazionale soggiace, nello svolgimento della propria attività, ad una «duplice tensione», in quanto questa attività deve conformarsi sia ai regolamenti provenienti dall'ordinamento sportivo internazionale, cui è affiliato, sia alle norme protettivi degli interessi a carattere generale, proprie dell'ordinamento statale, in cui opera.

L'ordinamento sportivo internazionale, e più nello specifico la FIFA e UEFA, impongono alle federazioni nazionali di gestire le future ed eventuali controversie nel rispetto di tre principi cardine, pena l'irrogazione di sanzioni che possono arrivare fino all'esclusione dalle federazioni internazionali. Per ciò che riguarda propriamente l'ambito calcistico, la FIGC, associata sia alla FIFA che alla UEFA, è tenuta ad uniformarsi alle loro indicazioni, in esecuzione degli artt. 1 e 2 dello Statuto della FIGC del 23 ottobre 2012,<sup>19</sup> approvato dalla Giunta del CONI il 29 novembre 2012.

I principi di indirizzo internazionale sono i seguenti:

- I. *Gli associati hanno un obbligo generale di devolvere l'eventuale contenzioso ad organi interni alla federazione sportiva, e comunque diversi dal giudice statale; principio da interpretare restrittivamente.*

In attuazione di questo principio, l'art. 30 dello statuto della FIGC impone agli associati il c.d. «vincolo di giustizia», che devolve la risoluzione del contenzioso dinanzi agli organismi sportivi giustiziali interni alla federazione. Questo vincolo racchiude in sé un'imposizione fondamentale per l'autonomia dell'ordinamento sportivo, perché proibisce l'accesso alle autorità giudiziarie statali sia per quel che riguarda l'analisi dei presupposti delle sanzioni disciplinari sia per ciò che attiene alle pretese patrimoniali, e tutto ciò può esser possibile poiché la sua violazione comporta tassativamente la comminazione di sanzioni significative. I dubbi sulla legittimità anche costituzionale del vincolo adombrati in Italia devono ritenersi fugati.

- II. *Le controversie disciplinari devono esser devolute all'apparato di giustizia interno di ciascuna federazione e deve essere prevista un'ultima istanza ad un organo terzo estraneo alle federazioni, seppure di matrice sportiva, la cui pronuncia è definitiva.*

In attuazione di questo principio, invece, la FIGC ha sottratto tutto il contenzioso

<sup>18</sup> Fra tutti vedi E. LUBRANO, *Diritto dello sport e «giustizia sportiva»*, in *Dir. sport*, 2007.

<sup>19</sup> Statuto della FIGC, Deliberazione del Commissario *ad acta* n. 797.1 del 23 ottobre 2012, approvato dalla giunta nazionale del CONI con deliberazione n. 432 del 29 novembre 2012.

disciplinare al giudice statale, che in questo settore è il giudice amministrativo. Le controversie disciplinari sono gestite *prima facie* da organi interni alla federazione, poi, successivamente, mediante l'accesso ad organi esterni, terzi, ma non statali.

Nel caso di specie, senza parlare in questo momento della ripartizione delle competenze, i collegi arbitrali terzi sono rappresentati dal Tribunale Nazionale dell'Arbitrato per lo Sport (di seguito TNAS), e dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva (di seguito ACGS).

Il TAR Lazio<sup>20</sup> nel 2010 ha dubitato della legittimità costituzionale delle norme della legge n. 280/2003, le quali riservano al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi per oggetto le sanzioni disciplinari, non derivanti dalla violazione delle regole tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive.

Il giudice amministrativo lamentava il fatto che fosse escluso il suo sindacato sui provvedimenti sanzionatori anche quando gli effetti di questi incidevano su diritti soggettivi e interessi legittimi. La Corte costituzionale<sup>21</sup> nel 2011 ha dichiarato infondata l'eccezione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lett. b), e 2, d.l. n. 220 del 2003, nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la decisione di controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, affermando che le disposizioni contestate, pur sottraendo a quel giudice la possibilità di annullare le sanzioni, gli consentivano tuttavia di garantire la tutela risarcitoria per equivalente.

Il giudice amministrativo può, quindi, conoscere, nonostante la riserva a favore della «giustizia sportiva», delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione.

Seguendo questo orientamento, il Consiglio di Stato<sup>22</sup> ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso per l'annullamento di sanzioni disciplinari inflitte per un illecito sportivo. La soluzione del giudice delle leggi non radicalmente favorevole né all'una né all'altra delle tesi in campo si pone come un compromesso;<sup>23</sup> la sentenza, peraltro, «non ha fornito alcun parametro interpretativo per selezionare le pretese statualmente rilevanti dalle altre a valenza meramente endofederale finendo così con il perpetuare, nella stessa ottica salvifica sottesa all'esegesi correttiva, il risultato di rendere impugnabili sempre e comunque tutte

<sup>20</sup> Vedi Tar Lazio, sez. III ter, 11 febbraio 2010, n. 241.

<sup>21</sup> Vedi Corte Cost., sent. 11 febbraio 2011, n. 49, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>22</sup> Vedi Cons. di Stato, sez. VI, sent. 24 settembre 2012, n. 5065. Con questa sentenza il Consiglio di Stato dichiara inammissibile l'impugnazione proposta dal sig. Moggi per l'annullamento di una sanzione disciplinare (nella specie costituita dall'inibizione di durata quinquennale con proposta di radiazione dai ranghi federali, accompagnata dall'ammenda di euro 50.000,00), poiché il giudice amministrativo può conoscere solo eventuali domande di tipo risarcitorio, nel caso di specie non proposte

<sup>23</sup> E. LUBRANO, *La Corte Costituzionale n. 49/2011: nascita della giurisdizione meramente risarcitoria o fine della giurisdizione amministrativa in materia disciplinare sportiva?*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, 2011, vol. VII, fasc. 1, 92 e ss.

le sanzioni disciplinari, in persistente contrasto, ancora, con l'inequivoco contenuto della riserva e con le conclamate esigenze di autodichia sportiva».<sup>24</sup>

Né la Corte costituzionale né i giudici del Consiglio di Stato, difatti, hanno prestato la minima attenzione alle indicazioni della FIFA e della UEFA, fortemente contrarie all'intervento del giudice statale sulla disciplina sportiva.

*III. Le controversie patrimoniali vanno devolute a collegi arbitrali esofederali, terzi rispetto alle federazioni, ma comunque da queste controllati.*

In attuazione di questo principio, anche il contenzioso economico fra società e atleti professionisti viene sottratto al giudice statale e devoluto ad arbitri. I rapporti patrimoniali riguardano diritti soggettivi, peraltro disponibili, e le federazioni chiedono agli interessati di devolvere il loro contenzioso a dei collegi arbitrali, che decidono in tempi brevi al fine di evitare alcun pregiudizio alla prestazione sportiva.

I collegi arbitrali non sono organi interni alle federazioni, ma sono organismi esofederali, cioè esterni all'ordinamento sportivo, terzi ed imparziali. La riconduzione alla giustizia sportiva vale, dunque, *lato sensu* poiché in realtà non risulta precisa e puntuale. Il codice di giustizia sportiva della FIGC non comprende l'istanza arbitrale, o almeno non lo fa esplicitamente, riferendosi ad essa solo in una norma finale, la cui rubrica è «altri organi in materia disciplinare». E lo fa in via indiretta, per asserire che la FIGC si impegna a riconoscere «pieno effetto» alle decisioni arbitrali, le quali non sono ovviamente disciplinari, e che si mostra pronta ad «emanare ogni idoneo provvedimento per garantire esecutività alle stesse».<sup>25</sup>

### 3. *L'arbitrato sportivo tra la giurisdizione statale e la «giustizia sportiva»*

Preliminarmente è importante sottolineare la differenza tra la c.d. «giustizia sportiva» e la funzione giurisdizionale tipica dell'ordinamento statale, infatti le procedure giustiziali endofederali assolvono una funzione ben diversa rispetto a quella giurisdizionale, propria dello Stato, ed appare *ictu oculi* che tra le due non ci sia alcuna forma di alternatività.<sup>26</sup>

Acclarato che la procedura arbitrale è riconosciuta esplicitamente dall'ordinamento sportivo – si ricordi, a titolo dimostrativo, l'espreso riferimento non solo negli attuali artt. 12 e 12 ter dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano del 2008, ma anche alle norme dei previgenti Statuti CONI – bisogna affrontare l'inquadramento sistematico di questa figura, quella dell'arbitrato sportivo, all'interno della giurisdizione statale prima, e dell'ordinamento sportivo poi.

La disciplina dell'arbitrato sportivo rimanda in qualche modo alla figura, che tutti conosciamo, del Codice di Procedura Civile italiano (di seguito cpc), ovvero, proprio per il carattere di «specificità» dello Sport, si discosti dall'istituto processual – civilistico inserendosi nel sistema di giustizia sportiva interni od esterni

<sup>24</sup> A. De Silvestri, *La Corte Costituzionale «azzoppa» il diritto d'azione dei tesserati e delle affiliate*, in *Rivista Giustiziasportiva.it*, 2011, n. 1.

<sup>25</sup> Ex art. 51, comma 3, statuto FIGC.

<sup>26</sup> M. PANARELLI, *Arbitrato irrituale nel diritto sportivo*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2006.

rispetto alla Federazioni italiane, o ancora, nell'ambito dei procedimenti amministrativi, i quali sono svolti nell'esercizio dei poteri del CONI nei rapporti con le singole Federazioni e discipline sportive.<sup>27</sup>

*In primis*, occorre dare una definizione di arbitrato all'interno del nostro ordinamento giuridico: con il termine arbitrato si intende quel procedimento per la risoluzione delle dispute, che ha un carattere di «alternatività» rispetto alla giurisdizione statale, ed a cui le parti della controversia possono rivolgersi per addivenire ad una pronta soluzione, la quale è rimessa al giudizio di soggetti privati; questi soggetti, limitatamente al caso prospettato loro dalle parti sono investiti della stessa funzione che nella giustizia ordinaria è demandata all'autorità giudiziaria.

*In secundis*, è importante evidenziare che l'arbitro può decidere secondo regole di diritto ovvero in virtù di regole extragiuridiche create *ad hoc* dagli stessi arbitri, fermo restando la sottoposizione ai quei *principia iuris* fondamentali dell'ordinamento giuridico; con la ovvia conseguenza, in ambo i casi, di un procedimento arbitrale, il quale si concluderà, da un lato, con un lodo secondo diritto e, dall'altro, secondo equità.

Altra dicotomia che è giocoforza ripercorrere in merito all'istituto arbitrale è quella che si fonda sulla sua ritualità – irritualità. Questo è demandato alla *voluntas* delle parti, le quali sono libere di scegliere che la loro disputa sia svolta secondo il *dictat* codicistico, con l'effetto diretto di attribuire al lodo un valore sostanzialmente equipollente a quello delle sentenze giudiziali, oppure risolvere la controversia su base negoziale.

Orbene, è di assoluto rilievo ribadire che il ricorso ad uno strumento di tal genere, sia rituale che irrituale, per addivenire alla soluzione delle controversie, se si preserva la volontà delle parti, non viola i principi sanciti nella nostra Carta costituzionale, ex artt. 24, 103 e 113 Cost. per la tutela dei propri diritti soggettivi ed interessi legittimi, anzi trova proprio il suo fondamento ed i suoi limiti nella Costituzione.<sup>28</sup>

La giurisprudenza, graniticamente, ha preso posizione sulla natura del procedimento ex artt. 806 e ss. cpc, infatti gli ermellini, in composizione a Sezioni Unite, hanno riconosciuto la natura «negoziale» della decisione arbitrale «*quale atto riconducibile, in ogni caso, all'autonomia negoziale e alla sua legittimazione a derogare alla giurisdizione, per ottenere una privata decisione della lite, basata non sullo ius imperii, ma solo sul consenso delle parti*».<sup>29</sup>

Sebbene molti in dottrina hanno prospettato l'arbitrato più come un istituto «derogatorio» che «alternativo» rispetto alla giurisdizione statale,<sup>30</sup> diversificando

<sup>27</sup> F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, cit.

<sup>28</sup> Corte Cost., sent. 14 luglio 1977, n. 127; Corte Cost., sent. 27 dicembre 1991, n. 127; Corte Cost., sent. 8 giugno 2005, n. 221. Vedi in G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, II, Giappichelli, Torino, 2006.

<sup>29</sup> Cass., S.U., sent. 3 agosto 2000, n. 527, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it) ed in Riv. Dir. Proc. 2001, pagg. 254 e ss., con nota di E.F. RICCI.

<sup>30</sup> Tra tutti, L.M. DELFINO, *Nel rapporto tra arbitrato e giurisdizione ancora nessuna novità all'orizzonte!*, in [www.filodiritto.it](http://www.filodiritto.it), 2009.

sul piano funzionale le figure degli arbitri da quelle dei giudici, di tutt'altra opinione si è mostrata la Corte Costituzionale, la quale, ha asserito con veemenza che il giudizio arbitrale «è potenzialmente fungibile con quello degli organi della giurisdizione»,<sup>31</sup> ribadendo la peculiare caratteristica di «alternatività» con riguardo alla giurisdizione statale. Per il giudice delle leggi, dunque, i due istituti, l'arbitrato e la giurisdizione statale, sono fungibili e sottoposti agli stessi principi fondamentali del «contraddittorio», «del giudice terzo ed imparziale» e dell'«inderogabilità del giudice precostituito per legge».

Infine è bene sottolineare che, nonostante la rimessione della lite ad arbitri sia effetto di una libera «autonomia negoziale», in capo alle parti, il lodo non debba dividerne la natura propriamente privata. Infatti, è stato lo stesso Legislatore, a seguito della riforma del 2006, introducendo il nuovo art. 824 *bis* cpc, ad «equiparare» sostanzialmente<sup>32</sup> il lodo rituale ad una sentenza.

Ne deriva, quindi, che il dato fondamentale è il carattere «alternativo» dell'arbitrato nei confronti della giurisdizione dello Stato e, come sostenuto da autorevole dottrina, della giustizia sportiva istituzionale.<sup>33</sup> Questa caratteristica, difatti, anche senza riguardo alla riforma del 2006 consente all'arbitrato di produrre un lodo, prescindendo in questo luogo dalla sua natura, con una precipua efficacia.

Risulta legittimo domandarsi, difatti, se l'arbitrato, come fino a qui analizzato, sia appropriato per addivenire alla soluzione delle dispute sportive. Certamente, *nulla quaestio* per quel che attiene l'esigenza propria dell'universo sportivo di coniugare i tempi della giustizia con le evidenti logiche temporali delle diverse discipline sportive,<sup>34</sup> come quella della terzietà degli arbitri rispetto alle parti, la cui equidistanza dall'organo giudicante si manifesta esplicitamente sia nella formazione del collegio sia nell'accesso alla funzione da esso svolta.<sup>35</sup>

Per quel che riguarda l'inquadramento dell'istituto dell'arbitrato sportivo nell'universo della «giustizia sportiva» non si può prescindere dalla *vexata quaestio* in merito alla natura pubblica o privata degli enti che interagiscono all'interno di esso, dato che questa natura si riverbera su quella degli enti giustiziali endofederali e si trasferisce sulla rilevanza, pubblica o privata, delle loro attività, ossia se queste ultime siano compiute nell'esercizio di pubblici poteri o in virtù dell'autonomia negoziale.

Passiamo, pertanto, all'analisi delle istituzioni della FIGC e del CONI. Mentre non ci sono dubbi sulla configurabilità della natura privatistica della FIGC, in quanto emanazione delle Federazioni internazionali (da sempre considerate enti di diritto privato), non si può argomentare e inquadrare così facilmente la natura del CONI.

Infatti, la natura del CONI non è mai stata ben definita nemmeno nel suo

<sup>31</sup> Corte Cost., sent. 28 novembre 2001, n. 376, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>32</sup> Salvo la procedura di omologazione *ex art.* 825 cpc per ciò che riguarda gli effetti esecutivi.

<sup>33</sup> G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, II, Giappichelli, Torino, 2006.

<sup>34</sup> T.E. FROSINI, *L'arbitrato sportivo: teoria e prassi*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it), 2010.

<sup>35</sup> F.P. LUISO, *La giustizia sportiva cit.*, Giuffrè, Milano, 1975.



Statuto istitutivo (Legge 16 febbraio 1942, n. 426), a mezzo del quale gli è stata riconosciuta una «non chiara» personalità giuridica. Questo fino all'emanazione del c.d. «Decreto Melandri» (d.lgs. 23 luglio 1999); il quale ha posto inequivocabilmente la parola fine ai dubbi di configurabilità dottrinari, sostenendo esplicitamente che quella del CONI è una «*personalità giuridica di diritto pubblico*»<sup>36</sup> con la naturale conseguenza del rilievo pubblicistico delle sue funzioni ed attività.<sup>37</sup>

In tal guisa, risalta subito all'occhio che una simile natura pubblicistica dell'ente di vertice dello sport italiano contrasti con il carattere privatistico dell'arbitrato *ex artt.* 806 cpc e ss. e non consente, perciò di ricondurre la procedura arbitrale all'interno del sistema giudiziario sportivo «esofederale».

Allo stesso modo l'arbitrato non può neppure ricondursi all'interno del sistema «endofederale», in virtù della sua essenza extragiudiziale, di fonte propriamente negoziale.

Risulta di pronta deduzione, perciò, che l'arbitrato si ponga rispetto all'ordinamento sportivo, «esofederale» o «endofederale» che sia, analogamente a come lo stesso si pone nei confronti delle Corti di giustizia statali; ovvero, nulla esclude che, nel vigente assetto costituzionale, come prima delineato, la risoluzione arbitrale delle controversie possa operare in termini «alternativi» sia rispetto agli organi di giustizia della comunità sportiva sia verso i giudici dello Stato.

Dalla lettura di alcuni autori,<sup>38</sup> per meglio spiegare il rapporto che intercorre tra l'arbitrato sportivo e la «giustizia sportiva» propriamente detta, è utile servirsi di una proporzione:

Arbitrato sportivo : «Giustizia sportiva» = Clausola compromissoria : Vincolo di giustizia

La differenza che intercorre tra le due forme risolutive delle controversie all'interno della comunità sportiva può esser facilmente equiparata al *discrimen* che si frappone tra clausola compromissoria e vincolo di giustizia, sebbene molti confondono o sovrappongono i due istituti. Difatti, avendo riguardo per la clausola compromissoria, si può, senza dubbio, sostenere, sia in una dimensione prettamente epistemologica sia dal suo tenore letterario,<sup>39</sup> che la stessa produce un effetto prettamente positivo, imponendo il deferimento della lite ad una corte arbitrale. D'altro canto, invece, il vincolo di giustizia possiede una natura negativa, la quale si enuclea nell'obbligo di non devoluzione del contenzioso sportivo nell'alveo

<sup>36</sup> Ex art. 1 D.Lgs. 242/1999.

<sup>37</sup> C. ALVISI, «*Giustizia sportiva ed arbitrato*» a cura di Cesare Vaccà, Giuffrè, Milano, 2006.

<sup>38</sup> F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2007.

<sup>39</sup> Dal punto di vista letterale, infatti il vincolo di giustizia può evincersi dall'espressione utilizzata nell'art. 2 della l. 280/2003: «*Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla legge 17 ottobre 2003 n. 280*». Invece, per quel che riguarda la clausola compromissoria si rimanda all'art. 12, VIII, Statuto CONI: «*Nelle materie predette e possibile, ai sensi dell'art. 12 comma 8 dello Statuto del CONI, il ricorso solo all'arbitrato irrituale*».

giurisdizionale delle autorità giudiziarie statali evitando di discostarsi dal suo «giudice naturale» che è quello federale.<sup>40</sup>

4. *Le caratteristiche peculiari dell'arbitrato sportivo ed il c.d. «arbitrato amministrato»*

La caratteristica primaria dell'arbitrato sportivo, comune a tutti i tipi di arbitrati in generale, è che trae origine esclusivamente dalla libera *voluntas* delle parti, con l'implicita estrinsecazione di un'impossibile applicazione di un arbitrato con una fonte eteronoma o, addirittura, statale.

Nei descritti termini, infatti, si è risolutamente espresso il giudice delle leggi, il quale a partire dalla sentenza n. 122 del 1977 ha asserito che «*il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti: perchè solo la scelta dei soggetti (intesa come uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24, comma primo, Cost.) può derogare al precetto contenuto nell'art. 102, comma primo, Cost. [...], sicchè la "fonte" dell'arbitrato non può più ricercarsi e porsi in una legge ordinaria o, più generalmente, in una volontà autoritativa*».<sup>41</sup>

Sulla scia del postulato dell'art. 4 della legge 91/1981, norma che autorizza la predisposizione di clausole compromissorie nei contratti di lavoro sportivo stipulati in forma individuale o collettiva, si può ribadire con certezza che le forme arbitrali sportive non siano imposte da una volontà eteronoma rispetto alle parti della eventuale disputa, ma siano lo strumento attraverso cui consentire ad «affiliati, associati ed atleti» una manifestazione di quella «voluntas compromissoria», la quale troverà una sua diretta e pronta esplicazione, al sorgere della controversia, nell'adire la procedura arbitrale, quale «alternativa» alla giurisdizione statale.

La Suprema Corte ha poi sottolineato che nel carattere della libera scelta delle parti si racchiude anche quello della «facoltatività», il quale ne è una sua diretta esplicazione. La Cassazione, infatti ha sottolineato che le clausole compromissorie si fondano «*sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia*».<sup>42</sup>

Altra caratteristica peculiare dell'arbitrato, per ciò che concerne il piano propriamente strutturale, si evince, in conformità al principio del giusto processo saldamente ancorato al mondo dello sport ed alla sua specificità, nella «indipendenza» e «terzietà» dei componenti del collegio arbitrale, insite nel ruolo stesso svolto da

<sup>40</sup> M. GRANIERI, *Giustizia sportiva ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2006. L'autore utilizza l'espressione «giudice naturale» con riguardo al giudice che è chiamato a risolvere le controversie sportive secondo il vincolo di giustizia.

<sup>41</sup> Corte Cost., sentenza n. 127/1977, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it). In modo analogo: Corte Cost., sentenza n. 488/1991; Corte Cost., sentenza n. 49/1994; Corte Cost., sentenza n. 206/1994; Corte Cost., sentenza n. 232/1994; Corte Cost., sentenza n. 54/1996; Corte Cost., sentenza n. 381/1997; Corte Cost., sentenza n. 325/1998, tutte in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>42</sup> Cass., S.U., sentenza 23.04.2008, n. 10465; in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it).

uno o più soggetti che per la libera scelta delle parti sono chiamati a dirimere una controversia. Rispetto alle parti l'arbitro scelto dovrà essere non parziale ed equidistante, in esecuzione del principio di «uguaglianza formale e sostanziale», come sancito nell'articolo 3 della Costituzione, al fine di preservare l'autorevolezza e l'imparzialità della figura arbitrale in tutta la fase giustiziale.

Tema inscindibilmente connesso a quello della terzietà degli arbitri è quello del c.d. «arbitrato amministrato», in cui sono il CONI e le Federazioni a farsi carico di tutto ciò che sia necessario perché si possa realizzare efficacemente un arbitrato, sia esso rituale o irrituale.

Nell'arbitrato «amministrato» è la Federazione o il CONI a predisporre uno specifico regolamento, che, ripercorrendo l'*iter* storico italiano, è stato emanato prima dalla Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport (di seguito CCAS) ed ora dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (di seguito TNAS), inoltre, gli stessi si occupano della predeterminazione di tariffe regolamentari per la determinazione del compenso degli arbitri, ed infine redigono una lista di arbitri all'interno della quale scegliere i «giudici privati del singolo caso».

Una tipologia di arbitrato quale quello «amministrato» non si scontra coi i dettami costituzionali del giusto processo e dell'imparzialità ed indipendenza funzionale dello *iudex*, anzi si mostra più come una sua «felice e diretta estrinsecazione», tanto che anche il Legislatore si è dovuto adeguare, tipizzandolo nel codice di procedura civile, e precipuamente all'interno dell'art. 832 e ss.<sup>43</sup>

A livello internazionale, l'«arbitrato amministrato» è lasciato nelle mani del Tribunale Arbitrale di Losanna<sup>44</sup> (di seguito TAS), il quale è stato istituito nel 1984 dal CIO. Ed è stato proprio l'istituzione del TAS ad opera del CIO ad ispirare lo Statuto CONI ad introdurre un meccanismo di tal guisa.

La proliferazione dell'istituto arbitrale ha comportato un allargamento delle aree delle controversie da sottoporre ad esso, ricomprendendo nel tempo anche quelle che non comportano interessi economici diretti.<sup>45</sup> Difatti, il Legislatore del 2003 con la legge n. 280, accoglie, la c.d. «quadripartizione» delle controversie riconducibili all'ambito sportivo,<sup>46</sup> meglio descritta in precedenza.

Sulle orme internazionalistiche del TAS di Losanna, *mutatis mutandis*, quindi, è stato necessario introdurre anche in Italia un meccanismo di «arbitrato

<sup>43</sup> Ex dlgs. n. 40 del 2006. In merito alla formazione del collegio arbitrale, l'art. 832 cpc stabilisce che le istituzioni possano intervenire solo su richiamo delle parti e che, in ogni caso, la convenzione di arbitrato prevalga sul regolamento prescelto. Al fine di garantire il massimo grado d'imparzialità degli arbitri, il comma 4 vieta tout *court* alle istituzioni associative e di categoria di nominare arbitri nelle controversie che contrappongono a terzi i propri associati o gli appartenenti alla categoria. Se l'istituzione arbitrale si rifiuta, infine, di amministrare l'arbitrato, la clausola arbitrale, come si evince dal comma VI, mantiene efficacia ma si applicano le norme del codice di rito in luogo del regolamento arbitrale.

<sup>44</sup> Ispirato ai principi di «*confidentiality, specialization of the arbitrators, flexibility and simplicity of the procedure, speed, reduced costs and effectiveness of the arbitral award*», come evidenziato da molti autori. Tra tutti vedi H. T. VAN STAVEREN, *Why does sport need its own jurisdiction?*, in *International Law and The Haguès 750th Anniversary*, 1999.

<sup>45</sup> L. FUMAGALLI, in AA.VV., *Diritto dello sport*, cit..

<sup>46</sup> F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, cit..

amministrato». Perciò presso il CONI venne istituita la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, a partir dal 2001, in qualità di organismo permanente di conciliazione e arbitrato amministrato competente in materia sportiva.<sup>47</sup>

Successivamente, in forza del nuovo statuto del CONI<sup>48</sup> la CCAS è stata sostituita dall'ACGS e dal TNAS.

Ai tempi della CCAS la dottrina si interrogò a lungo sulla natura delle sue decisioni, e, cioè, se ad esse doveva riconoscersi una natura esclusivamente di lodo, anche se nella forma irrituale,<sup>49</sup> o quella di vero e proprio provvedimento amministrativo.<sup>50</sup>

Bisogna però puntualizzare che le parti adivano il CCAS: in via alternativa alla giustizia sportiva, in quanto alle questioni coperte dal vincolo di giustizia; in via alternativa al giudice ordinario per le questioni patrimoniali; in via alternativa al giudice amministrativo per i diritti soggettivi di diritto pubblico e, infine, nel rapporto dicotomico di alternatività al giudice amministrativo (qualora si trattasse di interessi legittimi disponibili) ovvero di pregiudizialità (qualora si trattasse di interessi legittimi indisponibili).

La giurisprudenza prende, definitivamente, posizione: il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5025 del 2004 ricostruisce il lodo del CCAS negli schemi amministrativistici, esplicitando che le federazioni, sebbene rivestono formalmente la qualifica di persona giuridica di diritto privato, sarebbero organi del CONI, dal quale «mutuerebbero la funzione pubblicistica, ogni qual volta perseguano scopi di interesse generale»,<sup>51</sup> nonostante la sentenza del TAR Lazio,<sup>52</sup> che ha portato alla pronuncia della pronuncia del Consiglio di Stato appena illustrata, era addivenuta ad una conclusione diametralmente opposta.

Successivamente il nuovo Statuto del CONI,<sup>53</sup> ha riformato la giustizia sportiva e sono stati emanati apposti codici denominati Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva e Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato

<sup>47</sup> Ex art. 12 del previgente Statuto del CONI: «*La Camera ha competenza, con pronuncia definitiva, sulle controversie che contrappongono una Federazione Sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale [...] restano escluse dalla competenza della Camera tutte le controversie tra i soggetti affiliati, tesserati o licenziati per i quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito delle Federazioni sportive nazionali*».

<sup>48</sup> Adottato dal Consiglio Nazionale in data 26 febbraio 2008 ed approvato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2008.

<sup>49</sup> F. AULETTA, *Un modello per la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2007.

<sup>50</sup> S. BATTAGLIA, *La Camera di Conciliazione e Arbitrato cit.*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2004.

<sup>51</sup> Vedi E. LUBRANO, *La sentenza Cecchi Gori, ovvero la definitiva conferma del pacifico assoggettamento dell'attività svolta dalle federazioni sportive sui principi del diritto amministrativo*, in [www.studiolubrano.it](http://www.studiolubrano.it).

<sup>52</sup> TAR Lazio, sez. III, 1° aprile 2004, n. 2987.

<sup>53</sup> Adottato dal Consiglio Nazionale in data 26 febbraio 2008 ed approvato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2008.

dello Sport.<sup>54</sup>

L'ACGS ed il TNAS sono subentrati alla CCAS: il nuovo Statuto CONI ha, però, separato le funzioni di amministrazione da quelle arbitrali, riferibili, nel primo caso ad ultimo grado di giustizia sportiva e, nel secondo caso, all'attività arbitrale in senso stretto.

Di tal guisa, l'art. 12 *bis* dello Statuto CONI ha individuato nell'ACGS l'organo amministrativo permanente dotato sia di specifiche funzioni consultive, sia di funzioni giudicanti.

L'art. 12 *ter* dello Statuto CONI, d'altro canto, ha qualificato il TNAS come organo arbitrale destinato a svolgere le mansioni precedentemente affidate alla CCAS.

L'ACGS svolge, dunque, sia compiti di governo del sistema di giustizia sportiva ed arbitrato per salvaguardarne l'indipendenza e l'autonomia,<sup>55</sup> sia funzioni di giustizia in senso proprio.<sup>56</sup> L'ACGS è definita espressamente come l'ultimo grado della giustizia sportiva in merito alle controversie di natura endofederale, con la conseguenza che non può essere considerata come un organo indipendente e terzo rispetto all'ordinamento sportivo. Per adire l'Alta Corte è giocoforza che le controversie sportive abbiano ad oggetto diritti indisponibili ovvero diritti disponibili per cui le parti non abbiano stipulato convenzione arbitrale e che siano di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale.

Da ultimo, ex art. 3, legge n. 280/2003, le decisioni dell'ACGS potranno essere devolute al giudice statale qualora abbiano ad oggetto diritti indisponibili, ed impugnate dinanzi al Tar Lazio per i tre vizi di eccesso di potere, incompetenza e violazione di legge, ovvero diritti disponibili, ed impugnate dinanzi al giudice ordinario.

Il TNAS, invece, è subentrato al CCAS in relazione alle funzioni arbitrali. In un'ottica di preservazione del sistema sportivo di autodichia, l'art. 12 *ter*, comma 2, dello Statuto CONI ha aggiunto la possibilità di devolvere al TNAS qualsiasi controversia in materia sportiva, mediante clausola compromissoria o altro accordo delle parti, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati; purché si tratti di diritti disponibili.

Le novità dell'istituto del TNAS sono due:

- 1) Il giudizio dinanzi al TNAS, sempre secondo lo Statuto CONI, è configurato come un vero e proprio arbitrato rituale, con la conseguenza che il lodo reso non potrà essere censurato con riferimento ai vizi indicati dall'art. 808 *ter* cpc.
- 2) Al fine di accelerare la giustizia sportiva, lo Statuto CONI ha trasferito il tentativo di conciliazione da momento preliminare procedurale obbligatorio, al momento interno della procedura arbitrale, da esperirsi nella prima udienza di fronte all'organo arbitrale.

<sup>54</sup> entrambi in vigore dal 22 gennaio 2009; Pubblicati in *Rivista dell'arbitrato*, 2009.

<sup>55</sup> Vedi art. 12 *bis*, comma 4, del nuovo Statuto del CONI.

<sup>56</sup> Vedi art. 12 *bis*, comma 1, del nuovo Statuto del CONI.

Quindi il TNAS gode di una posizione di alternatività nei riguardi dell'ordinamento di settore, sfuggendo alla c.d. pregiudiziale sportiva; infatti non solo il TNAS non è organo di vertice della giustizia sportiva, ma non ne fa nemmeno parte. Le parti, in questo caso, sono libere di scegliere se adire il TNAS (nelle materie dei diritti disponibili), altrimenti la controversia andrà in prima battuta all'ACGS, nella veste di organo di giustizia sportiva, e, solo successivamente, all'autorità giudiziaria competente.

### 5. *Il lodo sportivo ed i suoi effetti*

A partire dalla legge n. 280/2003 si è avuto un manifesto riconoscimento del disinteresse da parte dell'ordinamento statale per una serie di questioni, quali quelle «tecniche» e quelle «disciplinari».

*In subiecta materia*, è preponderante il vincolo di giustizia, poiché riserva agli organi della giustizia sportiva la risoluzione delle controversie, sottraendole alla giurisdizione statale.

Questa riserva, enunciata nelle lettere a) e b) dell'art. 2, comma I, della l. n. 280/2003, ha come intrinseca conseguenza quella, con esplicito riferimento ai lodi arbitrali, di non poter valicare i *limes* della «comunità sportiva».

Ne discerne, difatti, che la dottrina è stata sempre restia ad impiegare nelle predette materie formule di arbitrato rituale, preservando la «giurisdizione sportiva», ammettendo solo forme alternative alla giustizia statale che avessero natura precipuamente irrituale, «che, peraltro, dà vita a decisioni non impugnabili dinanzi ai giudici statali per carenza di giurisdizione».<sup>57</sup>

Nei casi *de quo*, per la natura irrituale di questo arbitrato, dunque, lo scaturente lodo dovrà essere impugnato davanti all'organo giudiziale sportivo rispetto al quale questa procedura arbitrale sia risultata alternativa; in altre parole, solo e soltanto, davanti al giudice sportivo di primo grado, endofederale o esofederale, a salvaguardia dell'autonomia della comunità sportiva e del vincolo di giustizia.

Per autorevole dottrina,<sup>58</sup> l'irritualità del lodo non avrebbe come diretto risultato la c.d. «irrelevanza statale», tenendo conto anche della ricostruzione negoziale dell'istituto, ex art. 808 *ter* cpc, con la naturale deduzione dell'indifferente utilizzo della formula rituale od irrituale.

<sup>57</sup> G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, II ed., Torino, Giappichelli, 2006. Cfr. Cass., Sez. I, 27 settembre 2006, n. 21006, in *Rass. dir. econ. sport*, 2007, con nota di NASINI, *Vincolo di giustizia e limiti al sindacato del giudice ordinario: la cassazione ribadisce la legittimità della clausola compromissoria*; Cass., Sez. I, sentenza 28 settembre 2005, n. 18919, in *Dir. e gius.*, 2005, fasc. 40, 37.

<sup>58</sup> G. VERDE, *Sul difficile rapporto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, in *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Napoli, 2009; A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), 2010; F. GOISIS, *La natura del vincolo di giustizia sportiva nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione: alcune considerazioni critiche*, in *Dir. Proc. Amm.*, 2007.

A supporto delle teorie poc' anzi esposte, si può evidenziare come nei casi di arbitrato amministrato dal TNAS l'art. 12 *ter*, comma III, dello Statuto CONI 2008, si prevede, infatti, a fronte della natura rituale della procedura arbitrale del TNAS, l'indiretta impossibilità di impugnare il lodo qualora esso sia intervenuto su di una controversia tecnica o disciplinare, al fine di preservare quel vincolo sportivo.

Con l'introduzione dell'art. 824 *bis* cpc, inoltre, la decisione arbitrale ha, dalla sua ultima sottoscrizione, gli effetti di una sentenza pronunciata dall'Autorità Giudiziaria, sicché il lodo acquista l'idoneità di giudicato formale e sostanziale.

Affrontando il tema delle *quaestiones* patrimoniali, ex 3, comma I della l. n. 280/2003, invero, *nulla quaestio* circa l'idoneità delle stesse ad essere portate al di fuori dei confini dell'ordinamento sportivo, dati gli interessi coinvolti. *Ergo*, i lodi finali, sia dell'arbitrato statale, che di quello sportivo, in quest'ambito risultano sovrapponibili, ed avranno come unico parametro di riferimento le norme dettate dallo Stato.

Nell'ambito, infine, degli interessi legittimi e diritti soggettivi attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si può facilmente notare la ricostruzione della *querelle* dottrinarie, sul lodo dell'arbitrato sportivo, nei termini «amministrativi» da un lato, e negoziali dall'altro.

In effetti la dottrina maggioritaria<sup>59</sup> aveva sposato la natura di atto sostanzialmente amministrativo, poiché prodotto all'esito di un presunto procedimento amministrativo in forma arbitrale, amministrato da soggetti di diritto pubblico o, comunque, nell'esercizio di una funzione pubblica. La forma libera della procedura arbitrale prevista tanto nel previgente Statuto CONI, nonché la direzione presa da alcune pronunce giurisprudenziali, contribuiva a ritenere che si fosse in presenza di un procedimento amministrativo all'interno dell'ordinamento sportivo; soprattutto in ragione della natura del soggetto che amministra la procedura arbitrale e di quella della funzione di risoluzione delle dispute *ex artt.* 806 e ss. cpc, e, infine, della inidoneità, stabilita *ex art.* 6, comma II, l. n. 205/2000 (ora ribadita nell'art. 12, dlgs n. 104/2010), della forma arbitrale irrituale ad ottenere soluzioni alle controversie di diritto pubblico, soprattutto con riguardo agli interessi legittimi.

A partire, però, dal nuovo Statuto CONI del 2008 e dal Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, occorre riflettere nuovamente sulla natura sostanzialmente amministrativa del lodo sportivo in queste materie residuali.<sup>60</sup>

Il principio di sottrazione dell'imputabilità della decisione arbitrale al CONI ed all'organo che amministra il giudizio arbitrale esofederale (prima CCAS e poi TNAS) si trova espresso sia nell'art. 19, comma V, del Regolamento CCAS che nell'art. 12 *ter*, comma IV Statuto CONI del 2008;<sup>61</sup> sottolineando la non attribuzione

<sup>59</sup> G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, II ed., Torino, Giappichelli, 2006. In senso contrario: F.P. LUISO, *Diritto processuale Civile*, Giuffrè, 2009.

<sup>60</sup> A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, cit..

<sup>61</sup> L'art. 19, comma V, del Regolamento CCAS prevedeva espressamente che la decisione arbitrale

della decisione arbitrale esofederale né in capo al CONI, né alla CCAS prima ed al TNAS poi.

Relativamente ai provvedimenti della CCAS o del TNAS, analizzando gli elementi essenziali che compongono un provvedimento amministrativo è la forma, data la coincidenza strutturale, a qualificare propriamente il loro lodo come atto amministrativo.

Le differenze, invero, si trovano a livello contenutistico: si pensi, ad esempio, alla motivazione, la quale nell'atto amministrativo consta in una valutazione comparativa degli interessi in gioco, con indicazione delle ragioni per le quali si preferisce un interesse rispetto ad un altro, mentre nel lodo è espressione delle ragioni in fatto ed in diritto che hanno condotto i giudici privati ad adottare quella determinata decisione in virtù delle *regulae iuris* o dell'*aequitas*.

Anche avendo riguardo della causa, è importante sottolineare che realizzando una forma di risoluzione delle controversie, espressione della *voluntas* dei privati, non può ricondursi nella *ratio* pubblicistica.

Da queste considerazioni, si deduce il carattere arbitrale di un lodo vero e proprio.

Per concludere, in merito alla natura da attribuire al giudizio arbitrale su questioni involgenti situazioni giuridiche soggettive rimesse alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a partire dalla applicazione dell'art. 6, comma II, l. n. 205/2000 (ora ribadita nell'art. 12, dlgs n. 104/2010), è chiara, qualora le parti della disputa optassero per lo strumento arbitrale, la necessità di far ricorso solo a forme rituali, almeno per le dispute sportive riguardanti diritti soggettivi; per l'arbitrabilità degli interessi legittimi, invece, o si giunge alla medesima soluzione dei diritti soggettivi, ovvero, invece, secondo coloro che ne escludono la «compromettibilità», allora eventuali lodi, rituali od irrituali, finirebbero per essere inesistenti o qualificati come atti sostanzialmente amministrativi.<sup>62</sup>

Il lodo, quindi, rientra negli schemi dell'art. 806 e ss. cpc, impugnabile davanti alla Corte d'Appello, per far valere i vizi di nullità ex art. 829 cpc.

Se si intendono compromettibili anche gli interessi legittimi, risulterebbe, altresì, possibile l'impugnazione per nullità del lodo rituale per la fase rescindente dinanzi alla Corte d'Appello, mentre per la fase rescissoria davanti al TAR Lazio.

---

fosse «*imputabile esclusivamente al collegio arbitrale o all'arbitro unico*» e che «*in nessun caso [...] poteva essere considerata atto della Camera o del CONI*»; l'intera procedura arbitrale, dunque, benché amministrata dalla CCAS, era riconducibile, solo ed esclusivamente, al singolo e specifico collegio di arbitri o arbitro unico che avevano presieduto il giudizio ed emesso il provvedimento decisorio. In questo senso anche l'art. 12 *ter*, comma IV Statuto CONI del 2008, che recita: «*Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri*».

<sup>62</sup> A.M. Marzocco, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitro per lo sport*, cit..



## 6. Conclusioni

Con questo scritto si sono affrontate alcune tra le tematiche più spinose del diritto sportivo, circa la *ratio* dell'Arbitrato sportivo, che partono dall'inquadramento dello Sport all'interno di una dimensione ordinamentale all'inscindibile rapporto tra vincolo di giustizia e clausola compromissoria, passando dall'arbitrato «amministrato» davanti agli organismi della Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport prima, e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva poi, fino a definire la natura dei relativi lodi.

Il tutto per una maggiore comprensione dell'istituto dell'arbitrato sportivo, e dei relativi lodi, in merito alla sua configurabilità o meno all'interno degli schemi della giustizia sportiva, *stricto sensu* intesa; alla determinazione di quali situazioni giuridiche soggettive che potessero costituire oggetto di un arbitrato sportivo e, se e come, potessero esser impugnate davanti ad un giudice statale; alla sua inclusione all'interno della categoria generale dell'arbitrato, all'interno del più grande *genus* degli ADR (*alternative dispute resolution*), tale da rivendicare una *eadem ratio* all'interno dell'istituto arbitrale e una medesima efficacia per quel che attiene ad i consequenziali lodi.

In relazione alla configurabilità dell'arbitrato sportivo all'interno degli schemi della giustizia sportiva, *stricto sensu* si è preferito sostenere le teorie che includevano l'arbitrato nel sistema di giustizia sportiva *lato sensu*: poiché si erge a mezzo di risoluzione delle controversie «altro» rispetto a quelli ordinamentali, in modo tale da svolgere la propria funzione al fianco dei tribunali e delle corti espressione dell'«autodichia istituzionalizzata» (giustizia sportiva in senso stretto).

Con riguardo alle situazioni giuridiche soggettive, per ciò che concerne il regime impugnatorio dei lodi arbitrali, emessi da un organo esofederale come il TNAS, bisogna distinguere a seconda delle situazioni:

- nelle materie tecnico-sportive e disciplinari, cioè nell'ambito del «vincolo di giustizia», la decisione non potrà essere impugnabile, attesa la propria irrilevanza nell'ordinamento statale;
- se la controversia riguarderà un diritto soggettivo, il lodo sarà impugnabile secondo il regime di cui all'art. 827 cpc;
- se la controversia riguarderà un interesse legittimo, qualora si esclude la loro compromettibilità il lodo dovrà essere considerato necessariamente inesistente, mentre, se la si accetta allora lo stesso sarà impugnabile dinanzi alla per la fase *rescindens* e dinanzi al TAR Lazio nella fase *rescissoria*, come precedentemente sottolineato.

Infine, con riferimento all'inquadramento in un unico *genus*, appare davvero impossibile date le varie tipologie di procedura arbitrale astrattamente configurabili in riferimento al fenomeno sportivo.

Difatti, sono da rilevare:

- la riserva assoluta di giurisdizione in capo alla giudici sportivi, con riguardo alla materia tecnica e quella disciplinare, che comportava la sola irrivalenza

dell'arbitrato, ma che oggi, a seguito della riforma dello Statuto CONI, avvenuta nel 2008,<sup>63</sup> può esser anche rituale, con la possibile operatività degli art. 827, 828 ed 829 cpc;

- l'arbitrato per la risoluzione di controversie dal carattere esclusivamente economico, trattandosi di diritti soggettivi, si svolge secondo la disciplina prevista dall'ordinamento generale nel Codice di Procedura Civile;
- l'arbitrato di figure residuali, cioè di quelle controversie che non sono riservate alla giustizia «domestica» e che non abbiano carattere prettamente economico, di cui ancora molti negano l'esistenza o la sua natura arbitrale.

Orbene, è importante sottolineare che il 18 dicembre 2013 è stata varata la riforma della giustizia sportiva nel corso del Consiglio Nazionale. Nonostante la presenza di tre voti contrari (quello del presidente della Figc Abete, del presidente della Federazione Nuoto Barelli e del presidente della Federbasket Petrucci), il Presidente Malagò, ha posto l'attenzione su quanto fosse labile la linea di demarcazione che intercorre tra TNAS e Alta Corte di Giustizia. Malagò ha poi continuato specificando che questa *summa divisio* era stata essenzialmente influenzata dalla *voluntas* di evitare di adire la giustizia ordinaria. Il presidente del Coni ha anche asserito che, in relazione ai codici di giustizia, il prossimo obiettivo avrà il suo epicentro nell'uniformazione, fin dove sia possibile, di tutti i testi.

A partire dal primo luglio 2014, infatti, ha ribadito il numero uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, a seguito dell'abolizione del TNAS e dell'Alta Corte di Giustizia, verrà istituita la Procura Generale dello Sport (presieduta dal generale dei Carabinieri, Enrico Cataldi) ed il Collegio di Garanzia dello Sport (con a capo l'ex ministro degli esteri, Franco Frattini). Inoltre sarà emanato il «codice unico di giustizia sportiva».

Da un lato il Collegio, quindi, avrà le stesse funzioni della Cassazione, ma nell'ambito del settore sportivo. Lo stesso potrà limitarsi, difatti solo ad intervenire sulla legittimità delle sentenze.

Dall'altro, il Super Procuratore potrà intervenire acquisendo gli atti *ex ante*, per mezzo del proprio potere di avocazione. In merito il presidente della Federcalcio Abete si è mostrato molto dubbioso asserendo che questi poteri porteranno, inevitabilmente, ad una fuga di notizie.

Per concludere, non posso non soffermarmi sul fatto che l'ordinamento sportivo è uno dei più moderni e la disciplina dell'istituto arbitrale è di sicuro una delle più evolute, utilizzate anche all'interno non solo del sistema italiano, ma anche mondiale. L'auspicio è che come in altri arbitrati settoriali ha iniziato a farsi sempre più spazio<sup>64</sup> il principio di «Efficienza di Giurisdizione», lo stesso inizi a subentrare anche in quello sportivo per risolvere le ultime questioni dottrinarie aperte (vedi l'arbitrabilità degli interessi legittimi) per il concreto perseguimento di una sostanziale e celere «IUSTITIA».

---

<sup>63</sup> Art. 12 ter.

<sup>64</sup> Vedi, ad esempio, gli arbitrati sugli investimenti.

## L'IMPRESA SOCIALE, UNA NUOVA VESTE DEL FENOMENO SPORTIVO?

di *Giuseppe Silvestro*\*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Esigenza di tutela dei singoli ed inadeguatezza delle Istituzioni: la nascita del terzo settore – 3. Il diritto dello sport: varie ipotesi di tutela. Utilità sociale – 4. L'impresa sociale: definizione – 5. Divieto di distribuzione degli utili ed incapacità di attrarre investimenti: difficoltà di sviluppo del settore – 6. L'utilità sociale – 7. Conclusioni

### *1. Introduzione*

Con la legge 13 giugno 2005, n. 118, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005, il Governo veniva delegato a disciplinare la figura dell'«impresa sociale», istituto successivamente regolamentato dal D. lgs. 24 marzo 2006, n. 155.

Va innanzitutto chiarito che non si è avuta l'introduzione di un nuovo tipo societario, ma la possibilità di attribuire una specifica qualifica ad alcune tipologie di enti già tipizzati dal sistema giuridico, che rispettino i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.

La portata della norma non contribuisce ad un inquadramento agevole e sistematico dell'impresa sociale, ma induce alla concezione di un modello trasversale, caratterizzato da una moltitudine di specie, che hanno il minimo comune denominatore nella produzione di plusvalenze sociali.

L'attribuzione della qualifica d'impresa sociale è portatrice di una serie di vantaggi sia sotto il piano economico-fiscale, sia sotto un profilo strettamente giuridico e richiede, pertanto, l'osservanza di una serie di condizioni.<sup>1</sup>

---

\* Avvocato, Cultore della materia in Diritto Fallimentare presso l'Università degli Studi di Salerno, Dottorando di Ricerca presso l'Università degli Studi di Salerno, dipartimento di Studi Internazionali, Diritto ed Etica dei Mercati, dottorato di ricerca Diritto Internazionale e diritto interno in materia internazionale: Public Ethics, Person, Stakeholders and CSR (Corporate Social Responsibility) (PESPECO).

<sup>1</sup> F. CAFAGGI, *La legge delega sull'impresa sociale. Riflessioni critiche tra passato (prossimo) e futuro (immediato)*, Impr. Soc., 2005, n. 2.

Il D. lgs. n.155/2006 ha avuto il difficile compito di racchiudere al proprio interno una serie di aspetti e di esigenze a cui è fatta richiesta di convivere per produrre ricchezza sociale; un fine nobile, che ha visto un notevole impegno ed una certa invettiva da parte del legislatore,<sup>2</sup> il quale ha avuto l'intuizione di disciplinare un nuovo settore dell'economia, il sociale, che da diversi anni è parte integrante del sistema economico.

Le fonti della normativa che di seguito si andrà ad analizzare sono da ricercarsi nel titolo V della Carta Costituzionale, e precisamente nell'art. 118, ove viene sancito che lo Stato e tutte le articolazioni minori, favoriscono l'iniziativa privata dei cittadini, sia come singoli che nelle formazioni sociali, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in ragione del principio di sussidiarietà.

La richiamata norma è un precetto Costituzionale e, come è giusto che sia, è caratterizzata da un tenore molto ampio, e la dicitura «attività di interesse generale» è finalizzata a ricomprendere al proprio interno le più svariate e quanto mai tipizzate iniziative dei cittadini.

---

<sup>2</sup> La legge 13 giugno 2005, n. 118, si è proposta di temperare la rigida dicotomia, attualmente prevista dal codice civile, fra gli enti di cui al libro I e quelli del libro V a riguardo della possibilità di esercitare attività commerciali in forma imprenditoriale. In particolare, com'è noto, l'articolo 2249 c.c. individua un *numerus clausus* di forme societarie per l'esercizio di un'attività commerciale, rinviando tassativamente ai tipi regolati nei Capi III e seguenti del Titolo V. In realtà, nel corso degli anni, alcune disposizioni, in particolare di natura fiscale, hanno consentito anche ad associazioni e fondazioni l'esercizio di attività commerciali, sia pure entro precisi limiti quanto ai destinatari e quanto al volume delle attività in relazione a quelle complessive del soggetto. Ci si riferisce, in particolare, alle nozioni di *marginalità* delle attività economiche, richiesta per le organizzazioni di volontariato dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, o a quelle di *occasionalità, complementarità, svantaggio, diretta connessione*, richieste invece per gli enti non commerciali e le ONLUS dal d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. È peraltro noto che il terzo settore - che ha trovato rinnovato impulso anche grazie alla organica inserzione di esso nella società per la realizzazione di interessi generali esplicitata dal principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione - abbia assunto nel tempo una rilevanza, anche quantitativa, particolarmente imponente: i beni e i servizi da esso prodotti e scambiati sono connotati da forte innovatività, alto livello qualitativo, fluidità delle forme gestionali; d'altra parte, le forme organizzative si sono evolute in favore di strutturazioni complesse, per l'appunto imprenditoriali. La legge delega 13 giugno 2005, n. 118, si inserisce, perciò, in un ampio dibattito sul rafforzamento degli strumenti operativi attraverso i quali operano gli enti e i soggetti del terzo settore. Ancora, la massiccia presenza del terzo settore in ambiti delicati quali quelli dei servizi alla persona (come l'assistenza sociale e sanitaria, l'educazione nella sua declinazione di istruzione e formazione, la tutela dell'ambiente e del patrimonio, etc.) impone l'adozione di una normativa che possa tutelare anche i destinatari delle attività ed i creditori, attraverso l'obbligo di procedure organizzative e gestionali, e, più in generale, di comportamenti propri degli imprenditori commerciali.

Infine, l'impresa sociale, per come emerge anche nella letteratura che del fenomeno si è occupata, sembra essere il *locus* naturale per l'affermazione di comportamenti socialmente responsabili, che si declinano, ad esempio, in una particolare cura che l'imprenditore - datore di lavoro deve assumere nei confronti dei lavoratori dell'impresa, dei destinatari dei beni e dei fruitori dei servizi, della società in generale; in tal senso, in attuazione di precisi principi e criteri direttivi della legge delega, nel decreto sono stati individuati la redazione di un bilancio sociale, la corresponsione di trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, la previsione di forme di partecipazione dei lavoratori e dei destinatari (i c.d. *multistakeholders*). Relazione Ministeriale alla L. 118/2005.

La normativa sull'impresa sociale pare che abbia mutuato quasi in toto la neutralità delle forme sancite dalla Costituzione, causando negli operatori del settore diverse incertezze che di riflesso hanno avuto risvolti nella nascita e nel conseguente sviluppo dell'istituto.

Le ragioni economiche che hanno portato alla nascita del D. lgs. 155/2006 sono da ricercarsi nella difficoltà delle Istituzioni di dare riscontro alle esigenze ed ai bisogni delle fasce sociali più deboli, ritenendo più vantaggioso incentivare l'ulteriore sviluppo del terzo settore, fornendo agli operatori la possibilità di interagire sul mercato per mezzo di un'organizzazione di carattere imprenditoriale.

Nella trattazione che segue, oltre a voler porre l'attenzione sugli aspetti fondamentali dell'impresa sociale, verrà analizzata la possibile applicazione con riferimento al contesto sportivo, anch'esso portatore di valori sociali.

I valori posti alla base del fenomeno sportivo e dell'impresa sociale godono di una certa affinità, e sarà rimesso all'interprete ricercare i presupposti necessari ad una fattiva e concreta interazione di entrambi.

## *2. Esigenza di tutela dei singoli ed inadeguatezza delle Istituzioni: la nascita del terzo settore*

Prima di passare ad una mappatura giuridica dell'istituto attentamente raffrontata con il fenomeno sportivo, appare necessario inquadrare storicamente il contesto all'interno del quale è stato partorito il provvedimento legislativo *de quo*. Del resto il diritto è cultura, una scienza sociale,<sup>3</sup> che pone alla base della propria evoluzione le necessità e i comportamenti dei consociati.

La disciplina sull'impresa sociale ha raccolto una serie di esigenze e necessità provenienti dal terzo settore e dal mondo dell'imprenditoria in generale, i quali nel corso della loro evoluzione hanno non poche volte visto incrociarsi le proprie strade.

Il terzo settore<sup>4</sup> è da sempre stato caratterizzato per la maggior parte da

<sup>3</sup> Enciclopedia delle Scienze Sociali, Scienze Sociali, Treccani, Roma.

<sup>4</sup> Con la fine del secondo conflitto mondiale il sistema socio-giuridico italiano ha ricevuto la più grande innovazione della storia, l'introduzione della Carta Costituzionale, ossia la consacrazione delle basi su cui fondare la nascita di uno stato di diritto, nonché il rilancio economico del paese. Il regime fascista aveva causato l'aberrazione di gran parte dei diritti del singolo cittadino che non poteva intraprendere alcun tipo di iniziativa, (vuoi di carattere personale vuoi di carattere associativo), che non fosse in linea con il pensiero dittatoriale. Con la rinascita economica del dopoguerra i singoli, malgrado la presenza della Costituzione, necessitavano nuovamente di tutela in quanto l'esigenza di ripristino del coefficiente economico del paese spesso trascurava i loro diritti. Ed è in questa era, e più precisamente a partire dagli anni sessanta, che fa capolinea nel panorama giuridico italiano la forma di stato sociale che «*al pari del modello nord-europeo di welfare state che tende ad emulare, prevede che i pubblici poteri, nel rispetto del diritto di iniziativa privata e quindi, sostanzialmente, del principio liberista, puntino a realizzare un complesso di interventi intesi a migliorare la condizione della parte meno abbiente della società, a favorire un'equa distribuzione delle risorse disponibili e, insieme, a realizzare un equilibrato sviluppo del sistema anche giuridico*». M. C. FOLLIERO, *Enti religiosi e non profit tra welfare state e welfare community. La transizione*, Giappichelli Editore, Torino, 2010.

associazioni, enti dotati di una forte duttilità delle forme,<sup>5</sup> con apparati snelli e per nulla complessi, atti a recepire al meglio le esigenze e i bisogni provenienti da sacche di popolazione che non riuscivano a trovare risposta nelle Istituzioni alle proprie richieste in materia di istruzione, formazione, assistenzialismo socio-sanitario, tutela dell'ambiente e del patrimonio etc. etc.

Conseguentemente allo spiccato affermarsi e svilupparsi degli enti del terzo settore, è cresciuta anche la loro esigenza di dotarsi di un apparato gestionale atto a regolamentare in modo chiaro e trasparente, il fisiologico aumento dei flussi di ricchezza, conseguenza della crescita dell'intero fenomeno.

Dal versante opposto, quello delle imprese in senso stretto, si è registrato negli ultimi anni un trend verso l'attenzione al sociale, ossia il voler mitigare lo scopo meramente lucrativo dell'ente a favore della socialità delle prestazioni, alla creazione di un valore aggiunto, diverso e asettico allo scopo lucrativo.

D'altronde, autorevole dottrina<sup>6</sup> aveva già da tempo professato che era in corso una rilettura dell'art. 41 della Carta Costituzionale, norma capofila in tema d'impresa, la quale sosteneva che ai fini dell'applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale era sufficiente il rispetto del metodo economico e non necessariamente lo scopo lucrativo.

Tale affermazione ha di fatto permesso l'applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale ad enti che fino a quel momento non avevano potuto accedervi: l'ingresso di nuove figure all'interno del pianeta impresa ne ha alterato la struttura, in modo tale da renderla compatibile con le nuove esigenze che mano a mano venivano a rappresentarsi.

La figura dell'impresa sociale avrebbe dovuto, almeno in teoria, far tesoro di tutte le suesposte necessità, al fine di convogliarle in un unico corpus normativo atto a regolamentarne e garantirne un ordinato sviluppo, ma la storia legislativa ci insegna che molto spesso un provvedimento di legge non appare immediatamente come utile ed efficace.

Nel richiamato contesto, il fenomeno sportivo, malgrado rappresenti una delle possibili accezioni dell'impresa sociale, ha reagito timidamente alla possibilità di assumere la qualifica *de qua*, a causa dello scetticismo degli operatori.

---

Malgrado siano trascorsi oltre sessant'anni non si è avuta una piena applicazione del welfare, e le cause sono senza dubbio da ricercarsi nella carenza di risorse economiche che lo Stato ha da sempre riservato al paradigma assistenziale; in risposta a tali esigenze si è avuta la nascita e il conseguente sviluppo di numerose organizzazioni private, che si sono sostituite al potere pubblico nel prestare forme di assistenza nei confronti della popolazione. Di qui la nascita del terzo settore.

<sup>5</sup> F. LOFFREDO, *Le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica*, Giuffrè Editore, Milano, 2010.

<sup>6</sup> V. BUONOCORE, *Giurisprudenza Commerciale*, anno 2006, n. 6 "Non è opportuno ricordare che da qualche tempo è in atto una rilettura dell'art. 41 Cost. tendente a riconoscere all'impresa un ruolo positivo non consistente solo nella produzione e nella distribuzione della ricchezza, ma soprattutto nella costruzione di una società più giusta e vivibile: si pensi al ruolo dell'impresa nel miglioramento del tenore di vita dei lavoratori o nella difesa dell'ambiente".

### 3. *Il diritto dello sport: varie ipotesi di tutela. Utilità sociale*

Una corretta analisi giuridica del fenomeno sportivo, deve tener conto dei numerosi interessi sui quali lo sport incide; da sempre gode di un'indiscussa rilevanza sociale, con una forte capacità aggregativa in grado di far convergere in un'unica direzione impegno e passioni di individui appartenenti a culture e tradizioni molto spesso agli antipodi tra loro.

Oltre che come mobilitatore di masse, lo sport deve essere inteso come un diritto fondamentale, malgrado non vi sia un esplicito riferimento normativo che lo qualifichi in tal senso, ma una serie di norme, sia a livello costituzionale che a livello ordinario, che disciplinano il fenomeno.

A livello Costituzionale, la norma che senza dubbio costituisce la base giuridica dell'indagine, è rappresentata dall'art. 2, che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali.

Ciò viene in evidenza nell'attività sportiva esercitata in maniera dilettantistica, la quale richiede che lo sportivo, al fine di poter partecipare alle competizioni organizzate dalla rispettive Federazioni di appartenenza, deve necessariamente associarsi ad un club per aderire alla normativa di settore e ricevere tutela.

Il richiamato fenomeno viene spesso conosciuto come l'associazionismo sportivo, che non è altro che un'espressione della libertà di associazione, intesa come il diritto di ogni individuo di aderire liberamente ad associazioni già costituite, prendere iniziativa circa una loro costituzione oppure di uscire da un'associazione a cui abbia precedentemente preso parte.

Anche se diritto di rango spiccatamente costituzionale, l'associazionismo deve sempre essere esercitato secondo il principio di legalità, ossia nei limiti e nelle garanzie stabilite dall'ordinamento.

Altra norma, sempre di rango costituzionale, che attiene allo sviluppo dello sport, è rappresentata dall'art. 18,<sup>7</sup> che offre incentivo e protezione al fenomeno associativo, in quanto manca di dare una stretta qualificazione dell'organizzazione, ma concentra la tutela sull'agire collettivo posto alla base del diritto di associarsi.

La libertà di associazione rappresenta uno di quei diritti di riscatto della nascita della Repubblica rispetto al regime, dato che in precedenza non erano concepite formazioni associative che non fossero preventivamente autorizzate dagli organi corporativi.

L'art. 2 unitamente all'art. 18 offrono piena ed ampia tutela al fenomeno sportivo-associativo, preservando e tutelando lo sport inteso come partecipazione a competizioni che, sebbene di carattere dilettantistico, rappresentano ad ogni modo un'organizzazione di eventi in base a regole e forme prestabilite.

---

<sup>7</sup> La libertà di associazione è espressamente prevista e disciplinata all'art. 18 Cost. Essa rientra, insieme alla libertà di riunione (art. 17 Cost.), tra le c.d. libertà collettive, cioè tra quelle libertà che presuppongono una pluralità di soggetti, accomunati da un unico fine, il cui esercizio non si esaurisce nella difesa di una sfera di autonomia individuale, ma è volto alla realizzazione di quelle finalità, Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma.

Prima di analizzare l'ulteriore disposto costituzionale necessario a completare l'analisi giuridica del fenomeno sportivo, appare interessante notare come lo stesso abbia ricevuto esplicita tutela anche in seno ad alcune pronunce giurisprudenziali, le quali tendono a qualificarlo come attività a spiccata accezione pubblica,<sup>8</sup> o meglio ancora attività finalizzata al soddisfacimento di un interesse sia individuale che collettivo.<sup>9</sup>

È interessante notare la definizione che la giurisprudenza fornisce di impianto sportivo,<sup>10</sup> ritenendolo come appartenente al patrimonio indisponibile<sup>11</sup> dello Stato o degli Enti territoriali competenti, ed in quanto tale destinato a soddisfare un interesse proprio dell'intera collettività, lo svolgimento dell'attività sportiva, che riceve la qualifica di pubblico servizio.<sup>12</sup>

In ultimo, bisogna analizzare lo sport inteso come libero esercizio di attività, e finalizzato al mero soddisfacimento di bisogni ed interessi personali, atti a gratificare la propria persona, oltre che a curarne lo stato di salute.

La richiamata accezione attiene all'art. 32 della Costituzione, che tutela il diritto alla salute come diritto fondamentale, a carattere multidisciplinare, atto a ricomprendere al proprio interno una moltitudine di situazioni soggettive giuridiche,

<sup>8</sup> Fini che lo Stato moderno persegue non possono essere limitati a quelli meramente essenziali e strumentali (difesa, ordine pubblico, istruzione ecc.) ma vi rientrano anche quelli, sia pure non essenziali, che tuttavia rivestono un particolare interesse collettivo, sociale, ricreativo e culturale, tra cui assume rilevanza primaria lo sport. Invero, siffatti fini non essenziali, vengono raggiunti dallo Stato, attraverso molteplici enti o organizzazioni che trovano, la loro multiforme espressione, in enti o associazioni pubblicisticamente riconosciuti, che, fanno capo, per quanto attiene l'attività sportiva al CONI, il quale svolge le sue funzioni sotto l'alta direzione e controllo del ministero dello sport e del turismo. Per cui non può disconoscersi che l'arbitro in quanto delegato dal CONI - e per esso dalla federalcio - a dirigere il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive, esercita un'attività di pubblico interesse, e quindi pubblica, pertanto va considerato a tutti gli effetti un pubblico ufficiale. Trib. Velletri, 02.11.1967.

<sup>9</sup> Cass. Pen. Sez V, 12.11.99, n. 2286.

<sup>10</sup> Gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse proprio dell'intera collettività allo svolgimento delle attività sportive che in essi hanno luogo. Ne consegue che, qualora tali beni siano trasferiti nella disponibilità di privati perché ne facciano determinati usi mediante concessione amministrativa (che costituisce il solo strumento con cui tale trasferimento può essere realizzato), restano devolute al giudice amministrativo a norma dell'art. 5, comma 1, l. 6 dicembre 1971 n. 1034 le controversie connesse al rapporto concessorio, per tali dovendosi intendere anche quelle nelle quali siano in contestazione i limiti delle facoltà da riconoscersi alle parti in base all'atto di concessione. Cass. Civ. S.U. 23.7.01 n. 10013.

<sup>11</sup> Un bene, in tanto può considerarsi appartenente al patrimonio indisponibile per essere destinato a pubblico servizio a norma del comma 3 dell'art. 826 c.c., in quanto abbia una effettiva destinazione a quel servizio, non essendo sufficiente la determinazione dell'ente pubblico di imprimere al bene il carattere di patrimonio indisponibile. Cass. Civ. S.U. 2.12.96 n.10733.

<sup>12</sup> Gli impianti sportivi comunali per il nuoto rientrano tra i beni del patrimonio indisponibile del comune, precisamente tra quelli destinati a un pubblico servizio, essendo finalizzati a soddisfare l'interesse proprio dell'intera collettività alle discipline sportive, e possono essere trasferiti nella disponibilità dei privati, perché ne facciano un uso ben determinato, solo mediante concessioni amministrative; di conseguenza tutte le controversie relative a tale rapporto di concessione sono devolute dall'art. 5, comma 1, l. 6 dicembre 1971 n. 1034 alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Cass. civ. S.U., 29.11.94, n. 10199.



tra le quali viene senza dubbio ricompresa la legittima pretesa dell'individuo a svolgere attività sportiva per la cura del proprio stato di salute.<sup>13</sup>

Viene posto al centro di tutto il concetto di integrità della persona, intesa sia sotto il profilo fisico che mentale, necessaria al raggiungimento di una dimensione di benessere e di equilibrio che fornisce una definizione positiva di salute, nel senso che la stessa non viene annoverata nella mera assenza di patologie, bensì nella cura e nella preservazione di uno stato di benessere.

Sulla scorta della breve analisi giuridica fino ad ora fatta del diritto dello sport, sono emerse diverse accezioni che a loro volta attengono a piani concettualmente diversi tra loro, tutti uniti da un segno comune, un filo sottile, che li lega vicendevolmente l'uno con l'altro, rappresentato dall'utilità sociale,<sup>14</sup> un valore aggiunto teso alla produzione di certezze e vantaggi collettivamente e solidalmente apprezzabili.

#### 4. *L'impresa sociale: definizione*

L'introduzione della figura dell'impresa sociale ha voluto rappresentare la sintesi tra il concetto del *for profit* con il *non profit*,<sup>15</sup> e da ciò è facile intuire come ad enti, che sotto il piano normativo-strutturale<sup>16</sup> rappresentano gli opposti, è fatta possibilità di assumere la medesima qualifica.

La richiamata sintesi tende quasi ad appiattire le diversità proprie delle singole organizzazioni private e di primo acchito, sotto il profilo strettamente giuridico, pare non trovare un'adeguata giustificazione: non si può regolamentare alla stessa maniera un'associazione non riconosciuta e una società per azioni!

---

<sup>13</sup> Il diritto di curare e preservare la propria integrità fisica si manifesta, oltre che nella possibilità di libero accesso alle strutture o impianti che consentono l'esercizio di una libera attività sportiva, anche nella pretesa da parte di chi, esercita in maniera continuativa e professionalmente attività sportiva: Nell'esercizio di attività sportiva a livello professionistico, le società sportive (o la Federazione, con riferimento a sinistri avvenuti nello svolgimento di competizioni delle squadre nazionali) sono tenute a tutelare la salute degli atleti - nel caso di specie, calciatore - sia attraverso la prevenzione degli eventi pregiudizievoli della loro integrità psico - fisica, sia attraverso la cura degli infortuni e delle malattie che possono trovare causa nei rilevanti sforzi caratterizzanti la pratica professionale di uno sport, potendo essere chiamate a rispondere in base al disposto degli art. 1218 e 2049 c.c. dell'operato dei propri medici sportivi e del personale comunque preposto a tutelare la salute degli atleti ed essendo comunque tenute, come datore di lavoro del calciatore, ad adottare tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, tenuto conto in particolare del fatto che le cautele a tutela della salute cui è tenuto il datore di lavoro devono parametrarsi alla specifica attività svolta dallo sportivo professionista ed alla sua particolare esposizione al rischio di infortuni Cass. civ. Sez. lavoro 8.1.03, n. 85.

<sup>14</sup> È noto che lo sport è un'attività umana cui si riconosce un interesse pubblico tale da richiederne la protezione e l'incoraggiamento da parte dello Stato (...) e va richiamata la riconosciuta utilità sociale che all'esercizio stesso è connaturata Corte Cost. 25.3.76, n. 57.

<sup>15</sup> M.V. DE GIORGI, *La nuova disciplina dell'impresa sociale*, CEDAM, Padova, 2007.

<sup>16</sup> L'art. 1 (Nozione) del D. lgs. 24 marzo 2006, n. 155, al comma 1 sancisce che: "Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile (...)". Si registra in tal modo una formulazione estremamente ampia atta a ricomprendere al proprio interno una moltitudine di soggetti giuridici.

La qualifica d'impresa sociale non può giustificare il mancato rispetto delle peculiarità strutturali e normative di ogni singola organizzazione, in quanto si metterebbe a rischio l'essenza giuridica del singolo ente,<sup>17</sup> e si rischierebbe di non produrre gli sperati benefici sociali.

Del resto la normativa di riferimento fornisce una definizione oggettiva dell'istituto, perché incentrata sulla natura dell'attività esercitata piuttosto che sulle caratteristiche dei singoli soggetti, con l'elencazione di un nucleo minimo di requisiti astrattamente applicabili alla quasi totalità delle organizzazioni private.<sup>18</sup>

Come attenta dottrina<sup>19</sup> ha sottolineato, nella legge è presente una definizione dell'impresa sociale nella quale si sovrappongono tra loro diversi concetti come l'attività, l'organizzazione, il soggetto, che non aiutano affatto a tenere ben distinte le differenze tra le varie organizzazioni private.

È ovvio che ciò è finalizzato a garantire la politica di incentivo posta alla base della normativa, e soprattutto alla base dello sviluppo dell'intero fenomeno; un incentivo che più che insistere sul piano fiscale, pone un deciso impulso su agevolazioni, se così le si può definire, di tipo strettamente normativo.

Con l'attribuzione della qualifica d'impresa sociale deriva il riconoscimento dell'autonomia patrimoniale perfetta anche per quelle figure che ne sono legalmente sprovviste, con il palese rischio di incentivare un uso distorto dell'istituto.<sup>20</sup>

L'art. 1 del D. lgs. 155/2006 esordisce con una formulazione estremamente ampia, riconoscendo la possibilità di acquisire la qualifica di impresa sociale a tutte le organizzazioni private, quindi con una forte e, oserei dire, esasperata neutralità delle forme, che pare trovare l'unico ostacolo nelle imprese individuali alle quali non è fatto divieto di esercitare attività finalizzate alla produzione di plusvalenze sociali, ma è impedito loro di vedersi attribuita la qualifica di impresa sociale.

##### 5. *Divieto di distribuzione degli utili ed incapacità di attrarre investimenti: difficoltà di sviluppo del settore*

Chiarito che tutte le organizzazioni private possono acquisire la qualifica di impresa sociale, l'art. 3 del D. lgs. 24 marzo 2006, n. 155, impone che le stesse debbano essere necessariamente caratterizzate dall'assenza dello scopo di lucro: è vietata la distribuzione degli utili, anche in forma indiretta.

<sup>17</sup> La qualificazione sociale (...) non sottrae l'impresa alle qualificazioni civilistiche connesse alla natura e alla dimensione dell'attività, ma si aggiunge ad esse come una connotazione ulteriore (...) all'imprenditore sociale si applicherà anzitutto lo statuto dell'imprenditore; quindi lo statuto particolare connesso alla natura e alla dimensione dell'impresa. E solo ulteriormente si applicherà lo statuto creato per l'impresa sociale" Rivolta Profili.

<sup>18</sup> M.V. DE GIORGI, *La nuova disciplina dell'impresa sociale*, CEDAM, Padova, 2007.

<sup>19</sup> R. COSTI, *L'impresa sociale: prime annotazioni esegetiche*, in Impr. Soc. 2006, n. 4.

<sup>20</sup> La limitazione di responsabilità dovrebbe essere rigorosamente circoscritta alle obbligazioni nascenti dall'attività dell'impresa sociale, ma è facile immaginare come di fatto anche l'attività associativa potrà godere di essa, non essendo affatto agevole stabilire la riferibilità all'uno o all'altro campo dei singoli atti, BONFANTE, *Un nuovo modello di impresa sociale*, in *Società*, 2006.

Considerato che è oramai pacifico che lo scopo lucrativo non si attegga ad elemento strutturale necessario del paradigma societario,<sup>21</sup> essendo di converso sufficiente il rispetto del metodo economico, occorre indagare sulle motivazioni di tale scelta.

La tesi che pare riscuotere maggiore successo è rappresentata dal *contract failure*,<sup>22</sup> il fallimento del contratto come strumento posto a difesa dei consumatori, perché ci sono delle asimmetrie informative tra produttore e consumatore che consentirebbero all'operatore professionista di porre in essere condotte opportunistiche e speculative in danno dell'utente finale, con il solo fine di realizzare la massimizzazione dei profitti.

Con il divieto di distribuire utili tale atteggiamento opportunistico verrebbe meno e ciò a tutto vantaggio dell'efficienza e della qualità del servizio offerto dall'organizzazione non profit.

Del resto, l'impresa sociale ha nel proprio *core business* la produzione di ricchezza sociale quindi, astrattamente, dovrebbe essere disinteressata alla produzione di utile.

Inoltre, il divieto di distribuire utili porta a considerare l'ente come una non valida fonte di investimento.

L'incapacità di attrarre investimenti da parte delle imprese sociali, si traduce inevitabilmente in un forte *vulnus* in termini di sviluppo, in quanto si va di fatto ad inibire l'apporto di capitali esterni.

È difficile trovare investitori disposti ad allocare le proprie risorse con la consapevolezza di non poter ricevere alcun ritorno economico a causa di un espresso divieto di legge.

Le esperienze passate purtroppo ci insegnano che il divieto di distribuzione degli utili impedisce lo sviluppo e la crescita del settore; è un po' quello che è accaduto con la regolamentazione e lo sviluppo dello sport professionistico.

Con l'introduzione della legge 23 marzo 1981, n. 91, si è avuta una importante regolamentazione dello sport esercitato in maniera professionistica, ma malgrado ciò l'intero comparto continuava a versare in un preoccupante stato di povertà, a causa della presenza del divieto di lucro soggettivo. Il divieto di poter distribuire ricchezza, ideato per favorire lo sviluppo del settore, finì di converso per amplificare la crisi sistemica che da anni stava ormai interessando lo sport professionistico, così con il D.L. 20 settembre 1996, n. 485 il legislatore fu costretto a correre ai ripari introducendo, seppur in forma limitata, la possibilità di procedere alla distribuzione degli utili.

È un provvedimento che incide su di un piano applicativo per certi aspetti diverso rispetto a quello dell'impresa sociale, ma alla stessa guisa del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155 impediva la distribuzione di ricchezza, con un conseguente impoverimento.

<sup>21</sup> G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale*, Utet Giurudica, 2009, Torino.

<sup>22</sup> HANSMANN, *The Role of the Non profit Enterprise*, in *The Yale Law Journal*, 1980.

L'incapacità di produrre utile se da un lato vuole salvaguardare la qualità del prodotto perché, appunto, si disincentivano pratiche imprenditoriali mirate alla massimizzazione dei profitti in danno del consumatore, dall'altro crea un'organizzazione incapace di produrre ricchezza per chi la esercita, con la conseguente carenza di convenienza nella creazione e nell'esercizio di un'impresa sociale.

Detto aspetto è più che mai attuale nel settore dello sport, specie in quello legato alla gestione di impianti sportivi, che da sempre si è mostrata difficile e con scarsi profitti, a causa delle forti restrizioni amministrative che hanno impedito alle società sportive di replicare le altre esperienze europee, dove gli impianti creano ricchezza ulteriore rispetto a quella strettamente connessa alla spettacolarizzazione dell'evento sportivo.

Lo sviluppo di un settore è indissolubilmente legato alla capacità di produrre ricchezza, di conseguenza l'impossibilità di distribuire i ricavi oltre che essere di dubbia utilità,<sup>23</sup> non contribuisce alla crescita del fenomeno.

Nel caso dell'impresa sociale il limite alla distribuzione degli utili è caratterizzato da un'accezione di assolutezza, in quanto vengono vietate anche le modalità indirette<sup>24</sup> di distribuzione dei ricavi.

Qualcuno ha parlato di un vero e proprio tabù<sup>25</sup> del legislatore italiano, il quale ritiene che solo alle imprese in senso stretto sia possibile produrre ricchezza, mostrando una certa sordità alle esigenze di difficoltà e di crescita più volte gridate dal mondo del non profit.

Il divieto posto alla base della normativa sull'impresa sociale, di certo non ha giovato e non gioverà allo sviluppo del fenomeno ed è facile immaginare che condurrà gli operatori a tenere condotte in grado di aggirare il divieto,<sup>26</sup> con un conseguente uso/abuso dell'istituto.

## 6. *L'utilità sociale*

L'elemento strutturale dell'impresa sociale che più interessa il mondo dello sport, è

<sup>23</sup> La possibilità di produrre utile fa da incentivo al successivo e graduale investimento nell'organizzazione e contribuisce a produrre ricchezza ulteriore.

<sup>24</sup> Art.3, comma 2 "(...) Si considera distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento; b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità; c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento".

<sup>25</sup> M.V. DE GIORGI, *La nuova disciplina dell'impresa sociale*, CEDAM, Padova, 2007.

<sup>26</sup> La dicitura "comprovate esigenze" di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 3, non è adeguatamente limitata e consentirà, in maniera molto agevole, la possibilità di eludere i limiti tabellari imposti dalla contrattazione collettiva.

rappresentato dall'utilità sociale che, a sua volta rappresenta l'aspetto cruciale dell'intera disciplina.

L'art. 2<sup>27</sup> del D. lgs. 155/2006 reca una descrizione piuttosto analitica dei beni e servizi che sono da considerarsi di utilità sociale mancando di nominare espressamente lo sport, ma indicando diversi settori ove è ampiamente presente l'esercizio dell'attività sportiva.

<sup>27</sup> 1. Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:

- a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002;
- c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;
- d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- g) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;
- h) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

2. Indipendentemente dall'esercizio dell'attività di impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:

- a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002, della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;
- b) lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

3. Per attività principale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa.

4. I lavoratori di cui al comma 2 devono essere in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa; la relativa situazione deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.

5. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Ad ogni modo, l'attività d'impresa diretta alla produzione di utilità sociale, deve necessariamente essere predominante rispetto alle altre; il concetto di utilità sociale non è stato introdotto dalla normativa del 2006, ma è stato da questa mutuato dalle precedenti leggi in materia di enti non profit.

Il merito, invece, che deve attribuirsi alla legge *de qua*, risiede nell'aver riunito una serie di elementi come il divieto di distribuzione degli utili e la neutralità delle forme, al solo fine di creare un valore aggiunto destinato alla produzione di benefici per la collettività.

Certo, una definizione meno restrittiva e più chiara, avrebbe di sicuro giovato allo sviluppo dell'istituto, ma il fatto che siano presenti diciture di ampia portata, come «finalità di interesse generale», lascia intuire che il Legislatore abbia voluto creare una sorta di salvacondotto per quelle attività non espressamente menzionate.

Una delle attività ritenuta di utilità sociale, e che pare essere strettamente legata allo sport, è rappresentata dalla lettera *l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo*.

Pare essere una dicitura coniata appositamente sull'operato delle migliaia di parrocchie presenti nel territorio nazionale, dove si dava vita ad attività sportiva e ludico-ricreativa al solo fine di salvaguardare i giovani dalla strada, educarli, ed impartire loro sani principi.

Le materie che più si trattavano erano lo sport e la religione, entrambe presenti all'interno del sistema scolastico nazionale, quindi finalizzate ad accrescere il percorso formativo dello studente.

Ma, la cura del successo scolastico e formativo, è elemento caratterizzante anche l'operato di numerosi club sportivi, che nel momento in cui prendono sotto la propria ala protettiva un giovane atleta, ne curano immediatamente il percorso di studi ed in molti casi pretendono il successo scolastico assieme a quello sportivo.

I richiamati esempi rappresentano solo alcune delle varie accezioni sociali che lo sport può assumere, ma l'importante è porre l'attenzione sull'effettività delle plusvalenze sociali prodotte dall'impresa.

Il legislatore ha da canto suo operato per l'adozione di un criterio qualitativo,<sup>28</sup> in virtù del quale l'attività principale è rappresentata da quella idonea al conseguimento dello scopo, ecco perché risulta difficile comprendere l'elencazione, marcatamente tassativa, operata nell'art. 2, dato che possono agevolmente esserci imprese che svolgendo attività non espressamente richiamate dalla norma, sono ugualmente in grado di produrre apprezzabili vantaggi sociali.

Del resto la qualifica di impresa sociale è connotata da un carattere di eventualità,<sup>29</sup> nel senso che le organizzazioni in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, possono e non devono acquisire la citata qualifica.

<sup>28</sup> F. GALGANO, *Trattato di Diritto Civile*, Cedam, Padova, 2010.

<sup>29</sup> F. LOFFREDO, *Le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica*, Giuffrè Editore, Milano, 2010.

L'intenzione del legislatore è stata senza dubbio quella di sintetizzare il più possibile elementi appartenenti a settori per definizione diversi, e forse questo ha portato all'adozione di formule non sempre di facile intuizione e, soprattutto, non sempre adeguatamente motivate.

La produzione di valori per la collettività è da sempre la mission dell'attività sportiva, e negli ultimi tempi le Autorità paiono aver effettivamente compreso l'attitudine dell'attività sportiva a creare un valore aggiunto, economicamente e socialmente apprezzabile, appunto il concetto di utilità sociale.

Nell'ottobre del 2013 presso il Bibliosport di Ravenna, si è tenuto il convegno «La società sportiva, impresa sociale multifunzionale», che ha visto come partecipanti il Presidente nazionale del CONI, Giovanni Malagò, il quale ha dichiarato che è necessario adoperare un nuovo approccio nei confronti delle società sportive, che malgrado siano destinate alle «vendita di valori», debbono comunque essere in grado di interagire sul mercato.

Ed è proprio sotto questo aspetto che si fa esplicito richiamo all'impresa sociale, che al di là delle varie organizzazioni che possono assumerne la qualifica, rappresenta una figura del terzo settore che, sebbene non sia destinata alla produzione di utili, possiede comunque una spiccata vocazione imprenditoriale: è la stessa normativa a richiedere che l'attività destinata alla produzione di utilità sociale, non debba essere esercitata in via marginale ed accessoria.

La crisi dello sport, specie quello dilettantistico, richiede una responsabilizzazione dei modelli di *governance* delle strutture sportive e, intesa in tal senso, l'impresa sociale vuole fornire un'organizzazione strutturata su di una matrice imprenditoriale.

Ancora, ulteriore considerazione del Presidente Malagò, riguarda la poca pratica degli adolescenti dell'attività sportiva, con la conseguente alterazione dello stato di salute a causa della cronica obesità che interessa una fascia sempre più ampia di popolazione.

## 7. Conclusioni

Lo studioso di diritto dello sport, non può ignorare il rilievo sociale dell'attività sportiva, l'importanza che essa riveste nella cura e nella preservazione di un buono stato di salute, e ad avviso dello scrivente deve concentrarsi sulla predisposizione dei meccanismi atti ad incentivarla, promuovendo l'uso di istituti posti a disposizione dal legislatore, e finalizzati allo sviluppo delle potenzialità sociali dell'intero fenomeno.

Tutto ovviamente deve transitare attraverso l'uso e soprattutto il godimento degli impianti sportivi, beni che come abbiamo visto sopra appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato, ed in quanto tali non possono agevolmente essere alienati a privati, con la conseguenza dell'incapacità economica delle Istituzioni di garantirne una corretta manutenzione.

Ed è proprio in questo modo, nel monitorare le difficoltà delle Istituzioni e rapportarle con gli istituti conati dal legislatore, che lo studioso del diritto dello sport

deve praticare un'opera di promozione critica dell'uso delle leggi, cercando di evidenziare le patologie applicative che fisiologicamente sono collegate all'applicazione di un istituto, in modo da operare una fattiva opera di prevenzione e di potenziare e diffondere il diritto dello sport, un diritto estremamente trasversale che, da canto suo, ha il dono di creare innumerevoli vantaggi sociali, sia per il singolo che per la collettività.

L'impresa sociale senza dubbio rappresenta un nuovo modo per fare sport, ma è necessario che l'imprenditore che vuole fregiarsi della qualifica sociale, deve essere consapevole che la propria attività d'impresa non potrà essere finalizzata alla massimizzazione di profitti meramente economici e finanziari, ma dovrà essere indirizzata alla produzione di benefici sociali.



## LA DISCRIMINAZIONE NEL CALCIO MODERNO E L'EVOLUZIONE DELLE NORMATIVE FEDERALI

di *Marco Lai\**

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La definizione di discriminazione nel contesto normativo nazionale e internazionale: dal diritto «ordinario» ... – 2.a ... al diritto sportivo – 3. Le previsioni sanzionatorie a livello internazionale – 4. L'evoluzione della normativa federale italiana: il previgente contesto normativo e l'attuale disciplina in materia di comportamenti discriminatori – 5. Considerazioni conclusive – Bibliografia

*«We are committed to a diverse culture. There shall be no discrimination as a result of race, ethnicity, origin, skin colour, nationality, religion, age, gender, language, physical appearance, sexual orientation or political opinion, or engagement in any kind of verbal or physical harassment based on any of the above-mentioned or any other criteria»*

*(FIFA Code of Conduct – art. 3.3 ed. 2012)*

### *1. Premessa*

Per quanto il calcio possa essere considerato, se non il più bello, certamente lo sport più seguito in Italia (e in Europa), talvolta dello stesso si è costretti a parlare

---

\* Avvocato abilitato alla professione forense presso la Corte d'Appello di Cagliari; Direttore Sportivo abilitato presso il Settore Tecnico di Coverciano; specializzato in Diritto dello Sport (Master privato in “*Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport*”, presso la Sports Law and Policy Centre - Corso di specializzazione post-lauream in “*Alta Formazione in Diritto ed economia dello Sport*”, presso la European School of Economics - Corso di specializzazione post-lauream “*Orientamento specialistico ordinamento giuridico giuoco calcio*”, presso l'Università LUISS Guido Carli); attualmente membro dello staff dell'Ufficio Legale della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Le considerazioni, e i contenuti non di natura oggettiva, riferiti nel presente intervento sono frutto esclusivo di riflessioni personali, e non impegnano né rappresentano in alcun modo posizioni della FIGC né tantomeno del suo Ufficio Legale.

non tanto in relazione alle questioni di natura meramente sportiva quanto, più che altro (specie negli ultimi anni) per questioni che possiamo decisamente definire quali «extracalcistiche» e legate ad episodi di applicazione di principi di giustizia sportiva.

Ci si riferisce, come noto, agli scandali degli ultimi anni, quale, per esempio, quello comunemente noto come *calciopoli*, piuttosto che al c.d. «calcio-scommesse».

Ma non solo. Negli ultimi mesi, un'altra importante vicenda ha acquisito sempre maggiore rilevanza, soprattutto in ambito italiano, ossia il fenomeno del razzismo e dei fenomeni discriminatori all'interno degli stadi.

E l'ha acquisita non solamente evidenziando la presenza di un (purtroppo) diffuso malcostume, ma evidenziando altresì le difficoltà, stante la moltitudine degli interessi che circolano intorno alla realizzazione di un evento sportivo, di riuscire a trovare una soluzione condivisa che potesse soddisfare le esigenze di tutte le parti in causa. In uno dei casi più eclatanti, si è persino tentato, a seguito della sanzione della chiusura di un settore dello stadio inflitta ai danni di un club, di rimediare al problema del «settore vuoto» consentendo l'ingresso ai soli bambini. Iniziativa certamente condivisibile, pur avendo la stessa sollevato altri generi di problemi, ma che non può considerarsi come la soluzione definitiva al problema.

Detta questione si pone infatti in contrasto con il movimento sportivo nella sua essenza e, soprattutto, con il contesto in cui lo stesso si propone di agire.

La potenzialità dello sport per trasmettere valori umani riveste una sempre maggiore importanza nel contesto sociale, sia a livello nazionale che, specialmente, per l'Unione europea.

Contemporaneamente, la percezione e la consapevolezza del problema del razzismo e della discriminazione nello sport sono notevolmente mutate a livello europeo nel corso dell'ultimo decennio, per lo meno per quanto riguarda il gioco del calcio, il che ha fatto emergere la necessità di un intervento. I protagonisti a livello europeo e internazionale nonché coloro che operano nel settore dello sport auspicano infatti un più attivo approccio contro il razzismo e la discriminazione nello sport.<sup>1</sup>

Numerosi sono stati insomma gli episodi in questione, sia in questa stagione che nella stagione passata.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> In proposito, negli ultimi anni anche l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA – *European Union Agency for Fundamental Rights*) ha esaminato questi problemi in modo approfondito. Tempestiva in tal senso è stata una prima relazione della FRA, basata su interviste ad esperti e operatori del settore, nonché su informazioni e dati secondari raccolti nel periodo 2003-2008. Per la stessa hanno inoltre fornito informazioni rappresentanti sportivi a livello europeo e nazionale, comprese le federazioni sportive nazionali. La ricerca ha preso in esame sport professionistici e amatoriali destinati a uomini, donne, bambini e ragazzi.

<sup>2</sup> Infatti, se la scorsa stagione era stata senz'altro caratterizzata dal caso Boateng in occasione dell'amichevole tra la società AC Milan e la Pro Patria, il campionato da poco iniziato sembrerebbe non discostarsi di molto dal recente passato. L'ultimo più eclatante fatto di cronaca "sportiva" (oltre al caso dei tifosi dell'Inter e della squalifica pre-derby, in discussione in questi giorni dinanzi agli

Certo, è importante specificare che il grave problema del razzismo e della discriminazione nel calcio non è un'esclusiva della Serie A italiana. I più o meno recenti episodi che hanno coinvolto giocatori del calibro di Luis Suarez del Liverpool, o di John Terry del Chelsea hanno infatti riportato l'attenzione su una piaga che anno dopo anno sembra tutt'altro che debellata.

A tal proposito, la normativa di riferimento, italiana ma anche internazionale (in particolar modo a livello UEFA) è stata inasprita dai preposti soggetti istituzionali, e questo proprio a causa dell'*escalation*, se così la si può definire, di simili episodi, sia sugli spalti che sul rettangolo di giuoco.

In Italia, la norma cardine è oggi rappresentata dal novellato articolo 11 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, il quale, in relazione all'aspetto sanzionatorio, recita testualmente che «*[le Società] sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all'art. 18, comma 1 lett. e). In caso di seconda violazione, oltre all'ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applica la sanzione minima di cui all'art. 18, comma 1, lettera d). Nei casi di particolare gravità e di pluralità di violazioni, nella medesima gara, possono essere inflitte anche la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, lettere f), g), i), m). In caso di violazioni successive alla seconda, si applicano, congiuntamente o disgiuntamente tra loro e tenuto conto delle concrete circostanze del fatto, la sanzione della perdita della gara e quelle di cui all'art. 18, comma 1, lettere d), f) g), i), m)».*

Scorrendo, allora, il citato articolo 18 comma 1 lett. e), questo prevede – per l'appunto – la chiusura di uno o più settori dello stadio per una o più partite.<sup>3</sup>

Tale contesto normativo, riformato nuovamente a seguito delle decisioni del Consiglio Federale del 16 ottobre 2003, è stato oggetto di ampia analisi e critiche a causa della previsione, come vedremo nei paragrafi successivi, della nozione di «discriminazione territoriale» e dell'inasprimento dei regimi sanzionatori.

Una delle problematiche di maggior rilievo in relazione all'intero impianto è certamente quella della consistenza delle norme sanzionatorie rapportata alle fattispecie concrete. Per meglio inquadrare fin da subito la vicenda, ci si riferisce in

---

Organi di Giustizia Sportiva) riguarda, appunto, l'ormai nota chiusura delle due curve dello Juventus Stadium causa dei cori rivolti dai tifosi bianconeri nei confronti della città e dei calciatori del Napoli. A seguito dal referto stilato dai rappresentanti della Procura Federale presenti a Torino, il Giudice Sportivo disponeva la chiusura dei settori più caldi del tifo juventino per i due turni casalinghi successivi di campionato, riconoscendo ai cori in questione (ripetuto in cinque distinte occasioni durante il match) la natura di «*cori insultanti espressivo di discriminazione per origine territoriale*».

<sup>3</sup> Lo stesso provvedimento è stato irrogato anche in Lega Pro II Divisione, nei confronti della tifoseria rossonera del Foggia, rea anch'essa di cori «razzisti» nei confronti della città di Napoli, con la consequenziale parziale chiusura di un settore della Tribuna Ovest, ove erano collocati i supporters e gli ultras della «*curva nord*», oltre, come recentemente avvenuto, nei confronti dell'Inter e della Roma per i cori dei propri sostenitori di cui, rispettivamente, ai match contro il Napoli e contro il Milan.

questa sede specialmente alla discrezionalità, se così si può dire, rimanente in capo all'Organo di Giustizia Sportiva nell'interpretazione del coro in questione, e pertanto della sua qualificazione, che in alcuni casi potrebbe essere definita come discriminatoria ed in altri no.<sup>4</sup>

Non vi è dubbio infatti, aspetto da non sottovalutare, che il confine tra ciò che sia discriminatorio e ciò che non lo sia resti piuttosto sottile, anche perché la norma nulla specifica a riguardo.<sup>5</sup>

Senza contare il solito, annoso, problema, del punire un settore intero, magari, per la responsabilità di pochi non individuabili.

E' evidente pertanto come l'ordinamento sportivo e, in particolare, l'ordinamento federale calcistico si sia giustamente mosso nella direzione di una dura lotta nei confronti di ogni episodio di discriminazione tanto razziale, quanto territoriale.

Questo anche in virtù del fatto che l'Osservatorio sul razzismo e l'antirazzismo nel calcio in Italia ha calcolato in complessivi Euro 500.000,00 l'ammontare delle ammende comminate nei confronti delle società di calcio in occasione di ben 61 episodi rilevati nel corso della scorsa stagione.<sup>6</sup>

## 2. *La definizione di discriminazione nel contesto normativo nazionale e internazionale: dal diritto «ordinario» ...*

Il punto di partenza alla base del presente lavoro ma, soprattutto, della normativa globale in materia di discriminazione è ovviamente quello della definizione di comportamenti discriminatori.

In secondo luogo, nell'analisi della normativa federale in materia di razzismo e discriminazione, non può naturalmente prescindersi dal contesto nel quale l'Istituzione sportiva opera. Nel caso del calcio, la Federazione Italiana Giuoco Calcio agisce all'interno di un sistema dualistico di *governance*, parallele e multilivello.

Essa infatti, operando all'interno dello Stato italiano, deve tener conto in primo luogo, pur nell'ambito di una consolidata autonomia derivante dalla legge

---

<sup>4</sup> Ci si riferisce quale esempio, in particolare, all'episodio inerente alla recentissima decisione adottata dal Giudice Sportivo già in occasione della gara Sassuolo – Inter, il quale aveva considerato il medesimo coro non come espressione di discriminazione territoriale, ma bensì come mero sfottò e, dunque, tollerato dalla giustizia sportiva.

<sup>5</sup> Come sopra accennato, l'articolo 11 è stato sì di recente modificato ma soltanto nella sua parte sanzionatoria, prevedendo un considerevole inasprimento: in precedenza, infatti, il club veniva punito con un'ammenda e soltanto in caso di recidiva erano previsti i provvedimenti di chiusura di cui si è parlato (pur sempre – è bene specificarlo – come eventuali e cumulabili con l'ammenda).

<sup>6</sup> L'Osservatorio nasce diversi anni fa, come organismo autonomo e indipendente, con la finalità di, vista l'importanza del fenomeno, monitorare la realtà del calcio italiano, anche con l'intento di promuovere attività antirazziste messe in atto da alcune tifoserie, come accade un po' ai Mondiali Antirazzisti (manifestazione nata nel 1997 da Progetto Ulrà – UISP Emilia Romagna, in collaborazione con Istoreco (Istituto Storico per la Resistenza) di Reggio Emilia che sono una fondamentale e quasi unica iniziativa in Europa, che coinvolge migliaia di tifosi sul tema dell'antirazzismo.

280/2003, del significato della «discriminazione» siccome prevista dalla normativa statale e dai principi generali dell'Unione Europea.

Inoltre, in quanto Istituzione calcistica affiliata alla FIFA, deve necessariamente armonizzare la propria normativa ai principi della stessa Federazione Internazionale e della propria Confederazione, la UEFA, le quali si sono mostrate decisamente sensibili in relazione alla materia, oltre che ai principi emanati dal CONI al livello sportivo nazionale.

Questa premessa appare doverosa in quanto, come noto, diverse possono esseri i significati accostati al concetto di discriminazione.

Se infatti, in termini generali, la discriminazione può essere definita come un trattamento non paritario, attuato nei confronti di un individuo o un gruppo di individui, in virtù della loro appartenenza ad una particolare categoria (alcuni esempi di discriminazione possono essere il razzismo, il sessismo e l'omofobia),<sup>7</sup> la nozione di discriminazione trova infatti diverse declinazioni a seconda dei contesti di riferimento.

In ambito penalistico, per esempio, l'Italia ha recepito la convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, con la legge 13 ottobre 1975 n. 654, poi modificata dalla cosiddetta legge Mancino del 25 giugno 1993, n. 205, che convertì in legge il decreto legge n. 122 del 26 aprile 1993.

In particolare l'art. 3 della legge del 1975 puniva con la reclusione chi diffondeva idee sulla superiorità e sull'odio razziale; con le modifiche approvate dalla Legge Mancino si è poi allargata la sfera delle violazioni, prevedendosi la reclusione per chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

In ambito lavoristico, sanitario e sociale, invece è disciplinata la parità di trattamento, con cui si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica (si veda, a tal proposito, l'art. 2 decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215).<sup>8</sup>

Ancora. La Carta dei Diritti fondamentali della Unione Europea, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il 30 marzo 2010, all'art. 21 vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,

---

<sup>7</sup> A tal proposito, si deve necessariamente ricordare l'importanza e la valenza delle disposizioni di cui alla Costituzione Italiana. Come è affermato con chiarezza nell'articolo 3, tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali e personali, sono uguali davanti alla legge (principio cd di "*uguaglianza formale*", stabilito dal comma 1). È inoltre compito dello Stato rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano l'eguaglianza e quindi gli individui di sviluppare pienamente la loro personalità sul piano economico, sociale e culturale ("*uguaglianza sostanziale*", comma 2).

<sup>8</sup> Il D.Lgs. 215/2003 è stato adottato in attuazione delle disposizioni recate negli articoli 1 e 29 della L. 39/2002 (legge comunitaria 2001), che hanno delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi di recepimento della direttiva 2000/43/CE in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale e naturalmente vieta, nell'ambito del più ampio contesto della Unione Europea, qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.<sup>9</sup>

La stessa Dichiarazione Universale dei diritti umani di Parigi ha sancito l'obbligo di rispettare ogni persona indipendentemente dalla sua appartenenza etnica, religiosa, linguistica, ecc., così come, successivamente, a livello europeo la direttiva 2000/43/CE, ha vietato i «*comportamenti indesiderati adottati per motivi di razza o di origine etnica e aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo*».

Queste, per fare alcuni esempi, sono le concezioni di discriminazione utilizzate dal Legislatore ordinario, nazionale ed Europeo, delle quali certamente, nel costruire o innovare il proprio impianto normativo, una Federazione sportiva deve necessariamente tenere conto.

## 2.a ... al diritto sportivo

Fatte queste premesse, deve altresì rilevarsi come il tema della lotta alla discriminazione è certamente presente nelle molteplici normative in ambito sportivo, a partire dalla normativa fondamentale emanata dal CIO.

Basti riferirsi, a titolo esemplificativo, all'art. 3 della Carta Olimpica, che stabilisce che è incompatibile con l'appartenenza al movimento olimpico ogni forma di discriminazione verso un paese o una persona, sia essa di natura razziale, religiosa, politica, di sesso o altro. La disposizione non ha evidentemente carattere limitativo, ma consente di ricomprendere altre forme di discriminazione.

Il documento, che possiamo senza dubbio alcuno definire quale la Costituzione internazionale dello sport, già nei suoi «*Fundamental Principles of Olympism*» (Principi fondamentali dell'Olimpismo) dispone infatti:

«4. *The practice of sport is a human right. Every individual must have the possibility of practising sport, without discrimination of any kind and in the Olympic spirit, which requires mutual understanding with a spirit of friendship, solidarity and fair play (...)*».<sup>10</sup>

E inoltre:

«6. *Any form of discrimination with regard to a country or a person on grounds of race, religion, politics, gender or otherwise is incompatible*

<sup>9</sup> A livello internazionale la legislazione in materia di discriminazione è determinata dalla *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*, redatto dalle Nazioni Unite e firmato a Parigi il 10 dicembre 1948, in cui si sanciva il rispetto nei confronti di ogni individuo indipendente dalla sua appartenenza ad una particolare religione, etnia, sesso, lingua. Quest'ultima carta nacque in risposta alle atrocità commesse dal regime nazista, frutto proprio di discriminazioni razziali (verso ebrei, polacchi, slavi, zingari, ecc.), per le preferenze sessuali (omofobia) e per le opinioni politiche.

<sup>10</sup> «La pratica dello sport è un diritto umano. Ogni individuo deve avere la possibilità di praticare sport, senza discriminazioni di alcun genere e nello spirito olimpico, che richiede una comprensione reciproca con spirito di amicizia, solidarietà e fair play».

*with belonging to the Olympic Movement (...)*».<sup>11</sup>

Non si tratta delle uniche disposizioni della Carta Olimpica contenenti riferimenti alla lotta a comportamenti discriminatori.<sup>12</sup> E, cosa ancor più importante, le disposizioni in materia si applicano, espressamente, a tutti i membri e soggetti facenti parte del CIO e operanti nel movimento olimpico.<sup>13</sup>

Si diceva sopra che l'ordinamento nazionale calcistico deve uniformarsi, a livello sportivo, a due distinte correnti istituzionali e ai rispettivi principi: il CONI, a livello nazionale, quale Ente sovrano dello sport italiano, e la FIFA e la UEFA a livello internazionale.

Partendo da una analisi della normativa di livello CONI contenente riferimenti alla politica anti-discriminatoria, possiamo da subito notare come già lo Statuto del CONI, all'art. 2.4, disponga che «*Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi contro l'esclusione, le diseguaglianze, il razzismo e la xenofobia e assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di violenza e discriminazione nello sport*».

Tale principio base della lotta ad ogni forma di discriminazione (quindi anche quella territoriale), viene ripreso all'interno del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, che nel codificare il principio di non discriminazione all'art. 6, prevede che «*i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche*».

Di tale riferimento non può non tenersi conto, dal momento che, pur non

---

<sup>11</sup> «Qualsiasi forma di discriminazione nei confronti di un paese o di una persona per motivi di razza, religione, politica, sesso o altro è incompatibile con l'appartenenza al Movimento Olimpico».

<sup>12</sup> Altra norma rilevante è, per esempio, l'Art. 2 della Carta olimpica, rubricato «*Mission and Role of the IOC*» (Missione e ruolo del CIO), che stabilisce: «*The mission of the IOC is to promote Olympism throughout the world and to lead the Olympic Movement. The IOC's role is: ... 6. to act against any form of discrimination affecting the Olympic Movement. Ossia :La missione del CIO è quella di promuovere l'Olimpismo in tutto il mondo e di guidare il movimento olimpico. Il ruolo del CIO è: (...) 6. agire contro ogni forma di discriminazione che colpisca il Movimento Olimpico (...)*

<sup>13</sup> In proposito, appaiono di fondamentale importanza i contenuti dell'art. 16 della Carta Olimpica, rubricato «*Members*», che, all'art. 1.3 dispone: «*The IOC admits its new members at a ceremony during which they agree to fulfil their obligations by taking the following oath: "Granted the honour of becoming a member of the International Olympic Committee, and declaring myself aware of my responsibilities in such capacity, I undertake to serve the Olympic Movement to the very best of my ability; to respect and ensure the respect of all the provisions of the Olympic Charter and the decisions of the International Olympic Committee, which I consider as not subject to appeal on my part; to comply with the Code of Ethics; to keep myself free from any political or commercial influence and from any racial or religious consideration; to fight against all other forms of discrimination; and to promote in all circumstances the interests of the International Olympic Committee and those of the Olympic Movement."*; e dell'art. 27.2.5 che, nell'espone quella che viene definita come la missione e il ruolo dei Comitati Olimpici Nazionali, dispone che il ruolo degli stessi è quello di «*agire contro ogni forma di discriminazione e violenza nello sport*».

essendo stato notato da molti degli addetti ai lavori che tanto hanno pontificato in relazione alla normativa federale, costituisce a tutti gli effetti la prima norma introduttrice a livello istituzionale la specifica concezione di discriminazione territoriale.

A livello internazionale invece, la normativa FIFA, sia a livello statutario, sia a livello di codice disciplinare non limita le forme di discriminazione alle fattispecie ivi previste, bensì ne individua alcune a mero titolo esemplificativo e contiene sempre una norma di chiusura, riferibile a qualsiasi altra ipotesi di discriminazione.

L'art. 3 dello Statuto FIFA (ed. 2013), infatti, così recita: «La discriminazione di qualsiasi tipo, nei confronti di un paese, un soggetto o un gruppo di persone per motivi di appartenenza etnica, sesso, lingua, religione, appartenenza politica o per qualsiasi altro motivo è da ritenersi rigorosamente vietata e punibile con la sospensione o l'espulsione».

*«Discrimination of any kind against a Country, private person or group of people on account of race, skin color, ethnic, national or social origin, gender, language, religion, political opinion or any other opinion, wealth, birth or any other status, sexual orientation or any other reason is strictly prohibited and punishable by suspension or expulsion».*

Allo stesso modo, entrando più nel dettaglio rispetto alla normativa statutaria, il Codice Etico emanato dalla FIFA, al suo art. 23 rubricato «No-discrimination», ossia divieto di discriminazione, dispone:

*«Persons bound by this Code may not offend the dignity or integrity of a country, private person or group of people through contemptuous, discriminatory or denigratory words or actions on account of race, skin colour, ethnic, national or social origin, gender, language, religion, political opinion or any other opinion, wealth, birth or any other status, sexual orientation or any other reason».*<sup>14</sup>

Come si può notare, una particolare attenzione al tema della discriminazione viene prestata proprio da parte di quelli che possono essere definiti come gli Organi sovrani del mondo del calcio, e appare pertanto normale che l'Istituzione Federale abbia prestato la medesima attenzione dagli stessi rivolta al problema.

Sempre a livello FIFA, l'art. 58 del *FIFA Disciplinary Code* definisce ulteriormente la discriminazione, rappresentandola quale l'offesa alla dignità di una persona o di un gruppo di persone attraverso parole o azioni di disprezzo, discriminatorie o denigratorie nei confronti della razza, del colore, della lingua, della religione e delle origini.

Si tratta, all'evidenza, di una disposizione piuttosto generica nel suo tentativo di inquadramento di una fattispecie. Aspetto probabilmente voluto, in modo tale da consentire agli Organi di Giustizia sportiva di poter giudicare una vasta gamma di episodi.

<sup>14</sup> «I soggetti sottoposti a questo codice non possono offendere la dignità o l'integrità di un paese, persona privata o di un gruppo di persone attraverso parole o azioni disprezzanti, discriminatorie o denigratorie per motivi di razza, colore della pelle, etnia, origine nazionale o sociale, sesso, lingua, religione, opinione politica o qualsiasi altra opinione, ricchezza, nascita o qualsiasi altra condizione, orientamento sessuale o per qualsiasi altro motivo».



La mancata specificazione della tipologia di origine consente pertanto di pervenire alla conclusione che, in tale contesto, si possano ricomprendere anche le discriminazioni territoriali.

Anche la disciplina UEFA utilizza la stessa tecnica legislativa.

Lo Statuto infatti prevede all'art. 2 lett.b) che, tra gli obiettivi della UEFA, vi sia la promozione del gioco del calcio in uno spirito di pace, comprensione, fair play senza alcuna discriminazione in materia politica, di genere, religione, razza o per ogni altra ragione.

*The objectives of UEFA shall be to:*

...

*b) promote football in Europe in a spirit of peace, understanding and fair play, without any discrimination on account of politics, gender, religion, race or any other reason;*

Altrettanto dicasi per l'art. 14 (prima della riforma, art. 11 bis) dell' *UEFA Disciplinary Regulations*, il Codice Disciplinare della UEFA, già oggetto di modifiche nel recente passato, che definisce discriminazione come «l'insulto alla dignità umana della persona o di un gruppo di persone effettuato con qualsiasi mezzo, incluso per ragioni di colore, razza, religione o origini etniche». Dunque la discriminazione (per ogni altra ragione) e l'insulto (con qualsiasi mezzo) includono sicuramente ipotesi discriminatorie non espressamente declinate dalla norma.

Le norme della UEFA, a tal proposito, costituiscono un esempio di buona prassi, giacché sono state da sempre tra le più puntuali nel contenere disposizioni contro il razzismo e un preciso elenco di sanzioni punitive in caso d'infrazione.

### 3. *Le previsioni sanzionatorie a livello internazionale*

Come suddetto, l'art. 58 del Codice Disciplinare della FIFA prevede il sistema sanzionatorio per le ipotesi di illeciti disciplinari concernenti comportamenti discriminatori.

La norma, in tutta la sua interezza, dispone testualmente: «1. *Chiunque offenda la dignità di una persona o di un gruppo di persone attraverso parole o azioni di disprezzo, discriminatorie o denigratorie nei confronti della razza, del colore, della lingua, della religione e delle origini viene sospeso per almeno cinque incontri. Inoltre, sono previsti anche l'interdizione dallo stadio e un'ammenda pari ad almeno 20.000 franchi svizzeri. Nel caso in cui il trasgressore sia un dirigente, l'ammenda viene elevata ad almeno 30.000 franchi svizzeri.*

*Qualora più persone (dirigenti e/o calciatori) dello stesso club o della stessa associazione violino contemporaneamente il comma 1 a), ovvero in presenza di circostanze aggravanti, la squadra interessata potrà vedersi sottratti tre punti per la prima infrazione e sei punti per la seconda infrazione. Il verificarsi di un'ulteriore infrazione può dare luogo alla retrocessione ad una divisione (serie) inferiore. Nel caso di incontri in cui non sia prevista l'assegnazione di punti, la squadra può essere squalificata dalla competizione.*

2. a) *Nel caso in cui i tifosi di una squadra violino il comma 1 a) in occasione di un incontro, nei confronti dell'associazione o del club interessati viene applicata un'ammenda di 30.000 franchi svizzeri, indipendentemente dalla sussistenza di condotta colposa od omissione colposa.* b) *Le infrazioni gravi possono essere punite con ulteriori sanzioni, tra cui, in particolare, l'ordine di disputare un incontro a porte chiuse, la sconfitta a tavolino di un incontro, la detrazione di punti o la squalifica dalla gara.*

3. *Agli spettatori che violano il comma 1 a) del presente Articolo viene imposta l'interdizione dallo stadio per almeno due anni».*

Inquadrandolo la fattispecie quale illecito disciplinare, la FIFA pertanto prevede, per i comportamenti discriminatori dei tifosi, l'applicazione dell'ammenda di 30.000,00 franchi svizzeri, mentre nei casi più gravi la chiusura dello stadio, la sconfitta a tavolino, la detrazione di punti in classifica o addirittura la esclusione dalla gara.

Tale attenzione al problema è stata evidenziata ulteriormente inoltre quando la Federazione Internazionale, con circolare n. 1369 dell'8 luglio 2013,<sup>15</sup> ha invitato le Federazioni ad introdurre nei propri codici disposizioni che prevedessero che, in caso di prima e non grave infrazione, venissero comminate sanzioni fino al massimo della chiusura degli stadi ed, in caso di successive o gravi infrazioni, l'irrogazione di sanzioni disciplinari quali la penalizzazione di punti in classifica, l'esclusione dalla competizione o la retrocessione a categoria inferiore.

In questo contesto, anche la normativa UEFA, mossa dalla medesima *ratio*, adotta una legislazione molto simile.

Come già accennato infatti, lo statuto stabilisce all'art. 2 lett. b) che, tra gli obiettivi della UEFA, vi è la promozione del gioco del calcio in uno spirito di pace, comprensione, fair play senza alcuna discriminazione in materia politica, di genere, religione, razza o per ogni altra ragione.

A seguito di una attenta analisi dei provvedimenti emanati nell'ultimo quinquennio, si può notare che, dal 2008 al 2013, i casi di comportamenti discriminatori dei tifosi sanzionati in ambito UEFA sono stati 99, così suddivisi: 24 in Champions League; 53 in Europa League, di cui 5 in Coppa Uefa; 9 in occasione di gare del Campionato Europeo; 6 in gare di manifestazioni Under 21; 3 in gare di Under 17; 1 in gara di Under 19; 3 in gare di Intertoto. L'Italia è stata interessata da 6 dei su elencati casi.

La stessa Confederazione, dal 1° giugno scorso, è invece passata, da un sistema sanzionatorio che prevedeva, in caso di prima infrazione anche l'applicazione della ammenda, ad un nuovo regime con sanzioni in crescendo così definite dall'art. 14 (*«Racism, other discriminatory conduct and propaganda»*, già 11bis prima della modifica) del codice disciplinare:

- a) alla prima infrazione, la chiusura del settore;
- b) alla seconda infrazione, le porte chiuse con un ammenda di almeno 50.000,00 euro;

<sup>15</sup> "Resolution on the fight against racism and discrimination", su [www.fifa.com](http://www.fifa.com).

c) alle successive infrazioni, più gare a porte chiuse, squalifica del campo, perdita della gara, penalizzazione di punti, esclusione dalla competizione.

Il nuovo indirizzo UEFA di tolleranza zero e di applicazione rigorosa delle sanzioni, ha comportato la modifica anche della disposizione di cui all'art. 17 delle stesse «*Disciplinary Regulations*», che conferisce al giudice il potere di ridurre o aumentare le misure edittali, esclusivamente in presenza di circostanze eccezionali. Il vecchio testo concedeva tale opportunità rispetto alla particolarità del caso e non limitava ulteriormente la discrezionalità del giudice utilizzando l'avverbio «esclusivamente» e l'aggettivo «eccezionali».

#### 4. *L'evoluzione della normativa federale italiana: il previgente contesto normativo e l'attuale disciplina in materia di comportamenti discriminatori*

Allo stato, se c'è un punto da cui partire, in ambito italiano, è che si deve innanzitutto riconoscere che non sono certo carenti, nell'ordinamento statale, le norme destinate a prevenire e reprimere fenomeni di violenza e di discriminazione in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Nel periodo che va dal 1989 al 2007, infatti, lo Stato si è dotato di una imponente e severa legislazione volta alla prevenzione e repressione delle suddette fattispecie.

Si va dall'introduzione del DASPO, preventivo e successivo, agli arresti differiti, al divieto di trasporto e introduzione negli stadi di ogni strumento atto potenzialmente ad offendere, al divieto di striscioni e di cori razzisti e discriminatori, al divieto di trasporto e di introduzione negli stadi di artifici fumogeni ed esplodenti, al divieto, in qualsiasi modo, di travisamento.

Aggiungasi che l'art. 8 della legge 4 aprile 2007, n. 41, vieta alle società di corrispondere, in qualsiasi forma, sovvenzioni, contributi, facilitazioni, di qualsiasi natura, ad associazioni di tifosi comunque denominate, in tal modo interrompendo un rapporto tra club e tifosi che, negli anni precedenti, era divenuto ormai consuetudinario. In tal senso, anche l'art. 12, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC stabilisce che «*alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altra utilità, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente*».

Dunque, aggiungendo a ciò anche i tornelli, la tessera del tifoso, gli steward e l'attuale normativa federale di cui trattiamo, tutto si può dire fuor che manchino o siano carenti disposizioni, sia dell'ordinamento statale sia di quello sportivo, volte a prevenire e reprimere qualsivoglia fenomeno di violenza o di discriminazione in occasione o a causa di eventi sportivi e a vietare e sanzionare rapporti non consentiti tra società e gruppi di tifosi.

Per quanto concerne la normativa federale in materia, deve innanzitutto osservarsi come essa risalga al 1990, riferendosi, originariamente, soltanto

all'esposizione di striscioni incitanti alla discriminazione razziale e territoriale. La fattispecie sanzionabile viene quindi estesa ai cori, nel 2001, e dal settembre 2006 ha ad oggetto anche i comportamenti attuati da calciatori, dirigenti, tesserati.

Si riporta di seguito l'art. 11 del Codice di giustizia sportiva della FIGC, rubricato «responsabilità per comportamenti discriminatori», le cui disposizioni, nella sua precedente versione, scaturiscono dall'inviolabilità di taluni principi generali dell'ordinamento giuridico:

*«1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.*

*2. Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno cinque giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dalla lettera g) dell'art. 19, comma 1, nonché con l'ammenda da Euro 10.000,00 ad Euro 20.000,00 per il settore professionistico.*

*I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 che commettono una violazione del comma 1 sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a due mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dalla lettera g) dell'art. 19, comma 1, nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda da Euro 15.000,00 ad Euro 30.000,00.*

*3. Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione. In caso di violazione si applica l'ammenda da Euro 20.000,00 ad Euro 50.000,00 per le società di serie A, l'ammenda da Euro 15.000,00 ad Euro 50.000,00 per le società di serie B, l'ammenda da Euro 10.000,00 ad Euro 50.000,00 per le società di serie C, l'ammenda da Euro 500,00 ad Euro 20.000,00 per le altre società. Nei casi di recidiva, oltre all'ammenda si possono applicare, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, le sanzioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 18, comma 1. Nei casi di particolare gravità e di pluralità di violazioni, alle società possono essere inflitte, oltre alle sanzioni precedenti, la punizione della perdita della gara ovvero le sanzioni di cui alle lettere g), i), m) dell'art. 18, comma 1.*

*4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscano apologia, applicandosi le sanzioni di cui al precedente comma 3.*

*La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio e non socio di cui all'art. 1, comma 5 o tesserato.*

*5. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del*

*compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell'art. 18, comma 1».*

Da una semplice lettura della suddetta norma, all'evidenza ancorata al principio di offensività, emerge dunque che è considerato comportamento discriminatorio ogni tipo di condotta caratterizzata da atteggiamento offensivo o denigratorio basato su motivi di razza, colore, religione, origine territoriale o etnica, tutelando pertanto la dignità di ogni persona e di ogni gruppo e il relativo diritto ad essere considerato per quello che si è per razza, nazione, etnia, provenienza o ubicazione territoriale e credo religioso.

La disposizione, nel fornire in prima analisi il precetto normativo e immediatamente dopo la sanzione in caso di violazione dello stesso, riflette il tentativo di perseguire l'esigenza di ricerca di un sistema di adeguatezza della norma, bilanciamento dei diritti e proporzionalità delle eventuali sanzioni comminate in caso di violazione dei precetti.

In questo contesto normativo, il comportamento discriminatorio sanzionato si attua, mediante un coro (da parte delle tifoserie) o un epiteto offensivo (anche in campo, da parte di tesserati), in una manifestazione dal carattere mortificante rispetto a valori etici, religiosi, nonché all'appartenenza a una precisa, diversa, etnia o a una determinata provenienza territoriale.

Le condotte disciplinarmente rilevanti rappresentate dalla norma federale riflettono, all'interno della normativa di natura «sportiva», i principi generali ordinari in materia e, come già rilevato, costituiscono vero e proprio illecito disciplinare sanzionabile, rivolto non solo nei confronti dei comuni tesserati (calciatori, dirigenti, etc) ma addirittura nei confronti di soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale (soggetti che, si ricorda, ai sensi dell'art. 1, comma 5, CGS sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel codice e, in generale, della normativa federale.

I club, invece, vengono ritenuti responsabili a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dai propri sostenitori e, in particolare, per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi di disegni, scritte, simboli, emblemi recanti espressioni di discriminazione, così come anche per i cori e ogni altra manifestazione volta a costituire comportamento discriminatorio.

Tale impianto normativo ha da subito rappresentato l'esigenza di una tutela, anche nell'ambito settoriale dell'ordinamento giuridico sportivo del gioco del calcio, di aspetti quali la religione, l'etnia e la territorialità, del colore della pelle, ecc., con, *in primis*, l'obbiettivo di ribadire, sotto ogni profilo, l'inaccettabilità di qualunque tipo di discriminazione e, in secondo luogo, di adeguarsi alla normativa internazionale prevista dalla UEFA.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> La Confederazione Europea, nel giugno 2013, è passata da un impianto sanzionatorio che prevedeva, in caso di prima infrazione, anche l'applicazione dell'ammenda, ad un sistema che prevede sanzioni che

Il Consiglio Federale della FIGC ha, con un primo intervento del giugno 2013, previsto un inasprimento delle sanzioni da applicare nei casi di comportamenti discriminatori. In particolare, facendo attenzione alle condotte ascrivibili ai calciatori, è importante evidenziare come il minimo edittale relativo alle squalifiche passi da cinque a dieci giornate, ferma restando la possibilità di infliggere una squalifica a tempo determinato e salva fatta l'ammenda che, per il settore professionistico, rimane da Euro 10.000 ad Euro 20.000.

Idem dicasi per le sanzioni a carico di dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui sopra, anch'esse raddoppiate con la sanzione della inibizione o della squalifica che passa da due a quattro mesi.

Per ciò che concerne la responsabilità del club, si distingue invece a seconda della violazione. Nel caso di prima violazione, dispone la norma nella sua nuova versione, si applica *«la sanzione minima di cui all'art. 18, comma 1 lett. e)»*, ossia, l'obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori. Mentre *«In caso di seconda violazione, oltre all'ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno euro 1.000 per le società dilettantistiche, si applica la sanzione minima di cui all'art. 18, comma 1, lettera d)»* (obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse).

Inoltre, *«nei casi di particolare gravità e di pluralità di violazioni, nella medesima gara, possono essere inflitte anche la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, lettere f), g), i), m)»* (squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni; penalizzazione di uno o più punti in classifica esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore; non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni).

In caso di violazioni successive alla seconda, *«si applicano, congiuntamente o disgiuntamente tra loro e tenuto conto delle concrete circostanze del fatto, la sanzione della perdita della gara e di quelle di cui all'art. 18, comma 1, lettere d), f), g), i), m)»*, previsione che impone all'organo di giustizia sportiva, una specifica valutazione concreta di tutti i fatti che caratterizzano la fattispecie per cui giudica.

Nell'ottobre 2013 l'art. 11.3 è stato ulteriormente modificato: *«Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione»*.<sup>17</sup>

Viene così introdotto un graduale sistema sanzionatorio ideato con il fine

---

aumentano progressivamente: chiusura del settore, porte chiuse e ammenda, squalifica del campo, perdita della gara, penalizzazione di punti, esclusione dalla competizione.

<sup>17</sup> C.U. n. 84/A del 16 ottobre 2013.

di consentire alla giustizia sportiva<sup>18</sup> di valutare, dal secondo episodio in avanti (stante l'introduzione di una «sospensione condizionale»), la chiusura di singoli settori degli stadi all'interno dei quali avvenga la fattispecie disciplinarmente rilevante. In tal modo si evita così, anche in attuazione del principio di proporzionalità, di dover automaticamente e immediatamente chiudere al pubblico l'intero impianto sportivo per colpa di una incivile minoranza.

In sostanza, a seguito delle intervenute modifiche dei competenti organi federali, pur dovendo in questa sede rilevare una leggera criticità relativa all'analisi degli episodi, che si spera avvenga sempre in un senso univoco e proporzionale, avviene l'inserimento di ulteriori elementi di verifica specifica della singola manifestazione di discriminazione, riconoscendo altresì alla Procura Federale, agli ufficiali di gara e agli organi di giustizia federale e ulteriori margini di valutazione discrezionale in relazione alle singole condotte.

Con particolare riferimento poi al profilo sanzionatorio, la norma prescrive che in caso di prima violazione resta ferma la precedente originaria previsione: la sanzione minima rimane quindi l'obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di pubblico. Se alla prima violazione, però, dovessero avvenire *«fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, lettere d), f), g), i), m)»*. La norma, siccome modificata dal legislatore federale, parla ora quindi di *«fatti particolarmente gravi e rilevanti»* che si abbiano a verificare in occasione della «prima» violazione. Rimangono ferme, in tale ipotesi, le relative ulteriori sanzioni.<sup>19</sup>

Per ciò che concerne invece le violazioni successive, oltre all'ammenda (almeno 50.000 euro per le società professionistiche e almeno 1.000 euro per le società dilettantistiche) si applicano congiuntamente o disgiuntamente tra loro, *«tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, le sanzioni di cui all'art. 18, comma 1 lettere d), e), f), g), i), m) e della perdita della gara»*. Oggi, dunque, gli organi di giustizia sportiva dovranno tenere in debita considerazione non più *«le concrete circostanze del fatto»*, come statuiva la norma nella sua precedente versione, ma le *«concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi»*.

In tal modo si appalesa una ulteriore esigenza di verifica concreta, da parte dell'organo di giustizia sportiva, della percezione effettiva della condotta che

<sup>18</sup> La stessa CGF, in sede di prima applicazione, con C.U. 066/CGF del 11 ottobre 2013, relativo all'episodio dei cori segnalati in ordine alla gara Juventus – Milan del 6 ottobre 2013, tra le altre cose rilevava in una sua ordinanza *«Considerato che, pur a fronte della tassatività delle prescrizioni vigenti, di precetto e sanzionatorie, in tema di cori o comunque espressioni di discriminazione razziale o territoriale, l'applicazione delle sanzioni a carico delle società di cui all'art. 18, comma 1, C.G.S., richiede comunque una valutazione concreta, in punto di fatto, della portata, dimensione, provenienza e percepibilità della manifestazione oggetto di sanzione in quanto di natura discriminatoria, onde stimarne la effettiva offensività»*.

<sup>19</sup> In proposito, la penalizzazione sul punteggio, che si riveli inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva successiva.

si concreti in atto discriminatorio, unitamente alla gravità e alla rilevanza dei fatti oggetto di contestazione.

Le sanzioni applicabili, ferma restando la sanzione della perdita della gara in questione, sono:

- d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
- e) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;
- f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni;
- g) penalizzazione di uno o più punti in classifica;
- i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
- m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.

Al contempo, in sede di revisione della suddetta normativa, il legislatore federale ha previsto, all'art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva,<sup>20</sup> anche alcune circostanze attenuanti ed esimenti.

Con Comunicato Ufficiale n. 45/A del 5 agosto 2013, la FIGC ha escluso che la circostanza esimente e le relative attenuanti possano applicarsi alle violazioni di cui all'art. 11 CGS, ossia, appunto, alla responsabilità per comportamenti discriminatori dei sostenitori della società, mantenendo invariata la loro presenza in relazione ai fatti di cui all'art. 12, relativo alla prevenzione di fatti violenti.

In tal modo la FIGC, in armonia con l'entrata in vigore delle disposizioni emanate dalla UEFA in tema di discriminazione razziale, ha ritenuto opportuno attuare una scelta politica indirizzata alla prevenzione e, forse, alla educazione di società e tifoserie (pur essendoci chi, forse a ragione, avrebbe preferito si optasse anche per il mantenimento di ipotesi di attenuazione delle sanzioni quale premio per società che si adoperino nella collaborazione, prevenzione e educazione dei gruppi di tifosi in tale materia).

---

<sup>20</sup> La norma, rubricata "*Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori*", prima della modifica disponeva:

«1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni; c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti; e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.

2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1».



Infine, deve rilevarsi come la più importante novità della normativa sia data, come già anticipato sopra, dalla previsione di una sospensione «condizionale», in caso di primo episodio sanzionabile (possibilità già prevista in ambito internazionale).

Il legislatore federale, con il C.U. n. 84/A del 16 ottobre 2013, ha infatti ritenuto opportuno inserire, all'interno dell'art. 16 CGS, il comma 2 bis, che prevede: «*Gli organi della giustizia sportiva possono sospendere la esecuzione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 18, comma 1 lett. d), e), f), comminate alle società in applicazione dell'art. 11, comma 3. Con la sospensione della esecuzione della sanzione, gli organi di giustizia sportiva sottopongono la società ad un periodo di prova di 1 anno. Se durante il periodo di prova, si incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella comminata per la nuova violazione*».

Viene pertanto introdotto quello che, a tutti gli effetti, può essere definito come un «periodo di prova» di un anno, per tifosi e club. In caso di nuova violazione nel corso della sospensione, questa viene revocata e vengono applicate entrambe le sanzioni, sia la nuova che quella già inflitta e rimasta sospesa.

Purtroppo, se è vero che la sospensione condizionale, ossia quello che abbiamo definito come un «periodo di prova», consente al gruppo di tifosi resi colpevoli della violazione di «pentirsi», anche al fine di evitare una più severa sanzione, è tuttavia palese che tale strumento non appare sufficientemente idoneo per contrastare un fenomeno che in Italia ha raggiunto dimensioni difficilmente controllabili dal solo ordinamento giuridico sportivo.

Questo a causa del peso che le frange della tifoseria organizzate ritengono di avere e, soprattutto, a causa della carenza di educazione delle stesse, oltre che di modelli di prevenzione difficilmente attuati nella loro completezza.

## 5. *Considerazioni conclusive*

Alla luce di tutte le considerazioni svolte e delle recenti modifiche normative, appare evidente come il nodo della questione, il vero problema da affrontare sia in realtà un problema di natura socio-culturale.

Individuare il corretto contenuto normativo idoneo per contrastare episodi di discriminazione (ma non solo questi), e individuare il proporzionato corrispettivo sanzionatorio è certamente compito di una federazione sportiva.

Ma senza la prevenzione in un contesto più ampio (ossia a livello di educazione impartita dallo Stato e, prima ancora, dalle famiglie) vi è senza dubbio il rischio che non esista alcun impianto normativo sufficiente per debellare il problema. Si intende con ciò un adeguato contesto socio-culturale, che agevoli la spontanea adesione e conformazione dei tifosi ai principi ed ai valori dello sport e di una civile ed armoniosa convivenza.

Tuttavia è altresì vero che occorre anche, riuscire ad escludere dal novero delle condotte punibili, adeguando il concetto di comportamento discriminatorio a

quella che è la varietà del tifo calcistico e alle «pittoresche» modalità di comportamenti che possano apparire lesivi di diritti e dignità della persona.

C'è anche chi si è chiesto se il problema vero sia quello di un eccesso di tolleranza o di una mancanza di preveggenza, cercando di capire cosa manchi al contesto normativo, o cosa non funzioni e criticando i vigenti impianti normativi federali, addirittura sostenendo che appaiono inefficaci e, anzi, controproducenti le sanzioni sportive di tipo collettivo comminate a seguito di esibizione di striscioni, scritte, emblemi, di intonazione di cori e grida razziste o discriminatorie.

Senza voler fare riferimenti personali e specifici, autorevoli dirigenti di club hanno pubblicamente manifestato l'opinione secondo cui tali sanzioni, infatti, non solo non avrebbero alcuna efficacia deterrente e dissuasiva nei confronti delle suddette frange, ma ne rafforzerebbero il potere intimidatorio e ricattatorio. Potere che risulterebbe rafforzato sia nei confronti delle società, le quali rispondono per responsabilità oggettiva, sia nei confronti della maggioranza dei tifosi corretti, che vengono così impossibilitati dall'assistere alle gare dopo le sanzioni e perdono il corrispettivo pagato per assistervi, senza possibilità che le società li risarciscano.

E' altresì vero che una buona dose di responsabilità sia certamente ascrivibile alle società che, nonostante le normative analizzate abbiano loro imposto di istituire specifici Dipartimenti per i rapporti con i tifosi, hanno fatto e stanno facendo forse meno di quanto potrebbero, essendosi limitate, per lo più, ad attribuire *pro-forma* tale incarico ad un proprio dipendente o collaboratore, non avendo creato vere e proprie strutture organizzative adeguate allo scopo.

In tale contesto normativo (ma anche contrattuale, vista la disciplina regolante la compravendita di abbonamenti e biglietti per assistere a manifestazioni sportive), sarà quanto mai opportuno che i club proseguano e implementino la attività collaborativa con le istituzioni, affinché venga rafforzato il contrasto a certi fenomeni.

La presenza, sufficientemente (si ritiene) analizzata sopra, di un impianto normativo internazionale preciso quale quello disposto da FIFA e UEFA, basterebbe da sola ad evidenziare la grandezza e, di conseguenza, la drammaticità e l'urgenza del problema.

Dal punto di vista strutturale ed organizzativo degli stadi, una maggiore settorializzazione degli spazi, soprattutto nei grandi impianti, consentirebbe certamente nelle more della realizzazione di stadi più moderni, un miglior controllo durante le partite, con beneficio per tutti gli spettatori.

Ma se il fenomeno non viene combattuto più nello specifico, a livello sociale, la battaglia istituzionale contro simili episodi corre il rischio di durare purtroppo ancora a lungo.

*Bibliografia*

BIN R. E PITRUZZELLA G., *Diritto Costituzionale*, Torino, Giappichelli Editore, 2013.

MARTINELLI F., *Manuale di Diritto dell'Unione Europea*, Ed. Simone, 2013.

MARZO M.C., *I Giudizi Immediati*, Padova, Cedam, 2013.

ICHINO P., *I divieti di discriminazione*.

FRA, *Manuale di diritto europeo della non discriminazione*, 2011.



**LA CLASSIFICAZIONE NELLO SPORT PARALIMPICO ALLA LUCE  
DELL'INTERNATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE  
CLASSIFICATION CODE**

di *Neil Andrew Macleod\**

SOMMARIO: 1. La classificazione fuori e dentro lo sport – 2. La classificazione nello sport paralimpico – 3. L'introduzione del Codice di Classificazione – 4. Le linee guida per l'instaurazione di un corretto sistema di classificazione internazionale: obbligatorietà del Codice di Classificazione, Minimum Eligibility Criteria, Masterlist – 5. Lo status dell'atleta nel procedimento di classificazione – 6. La visita di classificazione – 7. Profili disciplinari – 8. Gli strumenti di impugnazione delle decisioni: i protest – 9. L'appeal – 10. Considerazioni conclusive

*1. La classificazione fuori e dentro lo sport*

Con il termine Classificazione si definisce il processo attraverso il quale un gruppo composto da diverse unità viene ordinato e suddiviso in una serie più piccola di gruppi (definiti generalmente classi o categorie) sulla base della presenza o meno di caratteristiche comuni oggettivamente misurabili.<sup>1</sup>

Tale processo, pur trovando generalmente applicazione in diversi rami della scienza quali la zoologia e la botanica, viene utilizzato anche in molti degli sport moderni. La classificazione fornisce, infatti, una struttura utile per le competizioni. I parametri di classificazione più comunemente usati nello sport sono il sesso, l'età ed il peso corporeo. Tali parametri sono quelli più facilmente misurabili e, quasi sempre, oggettivamente riscontrabili.<sup>2</sup>

---

\* Neil Andrew Macleod, Avvocato del Foro di Napoli, membro dell'ITU - International Triathlon Union - Paratriathlon Committee

<sup>1</sup> E. FLEISHMAN, M. QUAINANCE, *Taxonomies of human performance*. Academic Press: Orlando, FL 1984.

<sup>2</sup> Vi sono casi isolati in cui anche l'utilizzo di tali parametri risulta difficoltoso: si pensi al caso dell'atleta sudafricana Caster Semenya, vincitrice dei Mondiali di Atletica di Berlino 2009 nella specialità degli 800m, alla quale vennero richiesti test approfonditi per accertarne il sesso.

I sottoinsiemi creati dal processo di classificazione nello sport sono le differenti categorie quali, ad esempio, le categorie under21, under23 e master per l'età; le categorie mosca, welter o massimo per il peso. Per fini promozionali in alcuni sport sono istituite categorie basate sul livello di esperienza e preparazione agonistica quali le categorie «esordienti», «amatori» e le categorie alle quali si può decidere o meno di aderire in presenza di determinati requisiti non necessariamente fisici, quali le categorie universitarie, militari o professionali.<sup>3</sup> Tutto ciò rende evidente come lo scopo della classificazione sia quello di minimizzare l'impatto dei parametri sul risultato della competizione. E' chiaro, infatti, come in una competizione in cui si trovino a gareggiare insieme atleti ventenni ed atleti ultrasessantenni l'età risulti un fattore determinante ai fini del risultato finale. Di conseguenza laddove le differenze di età vengono annullate inserendo delle categorie che raggruppino gli atleti in base agli anni di nascita, risulta altamente probabile che vengano ad essere evidenziati altri fattori quali la quantità e qualità dell'allenamento nonché le capacità fisiologiche e mentali di ciascuno degli atleti.

Sotto il profilo psicologico è innegabile come la classificazione incoraggi e favorisca la pratica sportiva e la partecipazione alle competizioni. Il motivo si ritrova nella circostanza che la classificazione, differenziando gli atleti ed eliminando disparità incolumabili, permette una competizione più serrata. L'evidenza empirica dimostra come una maggiore competizione, intesa come la possibilità per tutti di poter aspirare concretamente alla vittoria, sia il principale fattore motivazionale per la pratica sportiva degli atleti.<sup>4</sup>

Nel mondo della disabilità, dove le potenzialità fisiche degli atleti sono estremamente diverse, la classificazione diventa, pertanto, elemento ancor più determinante per lo sviluppo di uno sport. Ogni diverso grado di disabilità ha un impatto negativo sulla prestazione. Vi è, quindi, la necessità evidente di utilizzare un sistema che minimizzi l'impatto della disabilità sulla performance sportiva permettendo che il successo di un atleta sia determinato esclusivamente da fattori endogeni quali abilità, allenamento, potenza, resistenza, abilità tecniche e concentrazione.

A tal fine, mentre creare categorie che ricomprendano molteplici livelli di disabilità, dove gli atleti con un grado di disabilità maggiore non siano potenzialmente in grado di poter vincere, potrebbe implicare un allontanamento di tali atleti dallo sport,<sup>5</sup> d'altra parte, la creazione di categorie molto ristrette e specifiche per ogni tipologia di disabilità avrebbe lo svantaggio di produrre competizioni poco affollate, dallo scarso livello agonistico dei partecipanti e con un conseguente scarso appeal mediatico.<sup>6</sup> Si comprende quindi come ogni decisione presa in materia di

<sup>3</sup> Risultano molto ambiti in alcuni sport popolari come calcio e ciclismo i Campionati Italiani degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti.

<sup>4</sup> «Close competition is one of the key factor that motivate people to participate in sport» - R.J. VALLERAND, F. ROUSSEAU, *Handbook of sport psychology*. New York: Wiley, 2001, 389.

<sup>5</sup> Tale circostanza risulterebbe contraria al principio di inclusività stabilito dall'International Paralympic Committee come elemento fondante di tutti gli sport paralimpici.

<sup>6</sup> Anche tali circostanze sono ugualmente osteggiate dall'International Paralympic Committee, in

classificazione abbia un enorme impatto sulla struttura e sulla diffusione di uno sport paralimpico. Tutto ciò ha di conseguenza un effetto diretto sulla capacità per uno sport di attrarre sponsor ed investimenti anche considerevoli<sup>7</sup> in un Movimento che riconosce attualmente 174 comitati nazionali e che, con le oltre 2500 ore di diretta e quasi tre milioni di biglietti venduti (cifra che di poco risulta inferiore a quella dei biglietti venduti per i mondiali di calcio FIFA 2010) ha visto il suo momento più alto ai giochi Paralimpici di Londra 2012.<sup>8</sup>

## 2. *La classificazione nello sport paralimpico*

Le prime forme di classificazione appaiono nello sport paralimpico sin dalla fine del XIX secolo quando si registrano le prime competizioni dedicate agli atleti affetti da sordità. A partire dal 1940 si assiste allo sviluppo dei primi sistemi di classificazione delle disabilità ad opera dell'inventore del movimento sportivo paralimpico, il dott. Ludwig Guttmann. L'idea rivoluzionaria del Dott. Guttmann fu quella di inserire lo sport tra gli strumenti di riabilitazione per i reduci di guerra che avevano riportato lesioni midollari.<sup>9</sup> Probabilmente è proprio a causa di tale funzione riabilitativa che i primi sistemi di classificazione risultarono strutturati in analogia agli esistenti principi di classificazione medica, con la conseguente ottenere creazione di categorie diverse in base alle differenti patologie sofferte dagli atleti.

Con il tempo e la sua naturale evoluzione, il movimento paralimpico si è progressivamente distaccato dalla concezione dello sport come mero strumento riabilitativo ed ha acquisito una maggiore consapevolezza del proprio potenziale. Analogamente, anche il sistema di classificazione basato sull'evidenza medica è risultato progressivamente non più adeguato. Si è, infatti, cominciato ad osservare che stessi tipi di disabilità con connotazioni di gravità diverse avevano impatti considerevolmente differenti sulle prestazioni agonistiche, motivo per cui gli atleti con un livello di disabilità più grave in alcune categorie non erano mai posti in condizione di potersi esprimere equamente e poter aspirare alla vittoria. D'altra parte, nel corso del tempo si è evidenziato, altresì, che diversi tipi di patologie avevano lo stesso impatto sulla prestazione, il che rendeva di fatto possibile ad un più cospicuo numero di atleti di gareggiare equamente contro un maggiore numero di avversari. Si è provveduto pertanto ad un passaggio da un sistema di classificazione

---

un'ottica di sviluppo attraverso la creazione di una forte immagine mediatica del Movimento Paralimpico.

<sup>7</sup> Tra gli investimenti maggiormente significativi vi è quello della Gran Bretagna che si è stimato abbia investito per il quadriennio 2009 – 2012 nel movimento paralimpico oltre 47 milioni di sterline, pari ad un quinto di quanto investito nel movimento olimpico. Vedi: HLST Learning Legacies: Case Study February 2010- Paralympic Sport: Are We Equal Yet? - Disponibile *on line* all'indirizzo web [www.heacademy.ac.uk/assets/hlst/documents/olympic\\_sig/case\\_studies/CS3-Paralympic-Sport-Evaluation.pdf](http://www.heacademy.ac.uk/assets/hlst/documents/olympic_sig/case_studies/CS3-Paralympic-Sport-Evaluation.pdf) (Gennaio 2014).

<sup>8</sup> Vedi: LSE public lecture Monday 14 October 2013 Speaker: Sir Philip Craven Chair: Professor Paul Kelly. Disponibile *on line* all'indirizzo web [www.lse.ac.uk/publicEvents/pdf/2013-MT/20131014-Philip-Craven-PPT.pdf](http://www.lse.ac.uk/publicEvents/pdf/2013-MT/20131014-Philip-Craven-PPT.pdf) (Gennaio 2014).

<sup>9</sup> S. GOODMAN, *Spirit of Stoke Mandeville: the story of Ludwig Guttmann*. London: Collins. 1986.

delle disabilità ad un sistema di classificazione funzionale basato sulla valutazione del deficit di prestazione causato da ogni tipo di disabilità rispetto al modello prestativo di riferimento di ciascuno sport.

Tale sistema di classificazione diventa, pertanto, necessariamente specifico per ogni sport.<sup>10</sup> Tale specificità ha implicato, però, negli anni una profonda diversificazione negli approcci, nella metodologia e nella normativa in generale dei codici di classificazione delle diverse Federazioni sportive internazionali. Tale diversificazione ha portato indubbi benefici al movimento paralimpico ma, al contempo, ha creato anche problematiche di non poca rilevanza.

Per poter competere, infatti, è necessario che un atleta sia affetto da una disabilità superiore ad un livello minimo stabilito da ogni Federazione sportiva. La predeterminazione fatta dalle diverse Federazioni e, soprattutto, le modalità di misurazione di tale livello di disabilità definito «Minimal eligibility criteria» ha richiesto non poche riflessioni a riguardo. Esperienza insegna, infatti, che spesso gli atleti quanto più hanno caratteristiche fisiche prossime a tale criterio minimo di disabilità tanto più sono performanti e potenzialmente avvantaggiati per la vittoria. E' proprio nelle modalità di approccio tecnico<sup>11</sup> alla classificazione di tali casi borderline che avvengono i maggiori contrasti che non è raro possano sfociare in controversia. La stessa problematica si rinviene nel rispetto del «Minimal eligibility criteria» anche laddove, in sede di classificazione e per gli stessi motivi di opportunità tecnica, gli atleti il cui inquadramento risulterà non immediatamente definibile, cercheranno di farsi inserire sempre nelle categorie con il maggior deficit funzionale.

Si è evidenziato pertanto, nel tempo, la necessità di riportare ad un unicum i criteri di classificazione delle diverse Federazioni Internazionali, nel rispetto dei principi fondamentali del Movimento Paralimpico e nell'ottica di interazione con la ricerca scientifica, attraverso la codificazione di principi e regole che i sistemi di classificazione dei singoli sport avrebbero dovuto recepire senza rinunciare alle caratteristiche di specificità richieste dalla classificazione funzionale.

### 3. *L'introduzione del Codice di Classificazione*

Nel 2003 il Movimento paralimpico, in seguito ad una accurata analisi endofederale, ha evidenziato la forte necessità di stabilire principi comuni per tutti i sistemi di classificazione. In ottemperanza a tale indirizzo e con l'intento di mantenere le caratteristiche di specificità per ogni sport, nel novembre 2007 l'International Paralympic Committee (IPC) ha pubblicato il Codice di Classificazione.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Basti pensare, ad esempio, ad una disabilità agli arti superiori ed all'impatto che essa può avere nel nuoto (più o meno importante) e nel podismo (minima); da ciò ne deriva che la classificazione necessariamente deve essere sport-specifica.

<sup>11</sup> Esperienza insegna che nei casi in cui le maglie della normativa diventano più larghe lasciando più spazio alla discrezionalità dei classificatori l'approccio alla classificazione può diventare anche politico.

<sup>12</sup> Disponibile *on line* all'indirizzo web [www.paralympic.org/sites/default/files/document/120201084329386\\_2008\\_2\\_Classification\\_Code6.pdf](http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/120201084329386_2008_2_Classification_Code6.pdf) (Gennaio 2014). Nel testo originale, redatto in inglese, è inclusa tutta la normativa analizzata nel presente articolo.



L'applicazione di tali norme è obbligatoria per le Federazioni Internazionali ed i Comitati paralimpici nazionali affiliati all'IPC, ed è costantemente monitorata dalla Commissione di Classificazione dell'IPC. Il Codice si compone di 18 articoli più due appendici ed è accompagnato da tre ulteriori documenti, gli International Standards<sup>13</sup> che sono parte integrante del Codice e che illustrano i requisiti tecnici ed operativi per poter procedere nella classificazione degli atleti. Oltre gli International Standards, l'IPC pubblica periodicamente anche modelli di miglior pratica che consistono in standard di eccellenza in materia di classificazione che non sono obbligatori per i soggetti che recepiscono il codice ma dei quali l'IPC raccomanda fortemente l'applicazione.

Scopo principale del Codice è che la Classificazione sia conforme con quanto stabilito dal documento internazionale «La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute»,<sup>14</sup> che sia supportata da prove scientifiche, che definisca i tipi ed il criterio minimo di disabilità eleggibili e che classifichi le disabilità in base all'effettiva limitazione di attività causata. Il Codice al momento in cui si scrive è sottoposto ad un ampio processo di revisione che si concluderà nel 2015 a cui stanno contribuendo Federazioni nazionali, internazionali, Comitati paralimpici nazionali con l'apporto dei singoli atleti e degli operatori del settore.

Il Codice, sin dalla sua introduzione, chiarisce come elemento centrale del sistema di classificazione sia l'atleta. E' l'atleta, infatti, il destinatario principale delle norme del codice di classificazione ed, in quanto tale, è sua piena responsabilità conoscere tali norme, così come lo è per tutti gli operatori che lo assistono. «*Ignorantia legis non excusat*»: questo è quanto viene ribadito preliminarmente dal Codice.

Il codice definisce altresì i ruoli e le responsabilità dell'IPC, dei Comitati paralimpici nazionali e delle singole Federazioni internazionali. In un'ottica programmatica vengono stabiliti obiettivi primari quali lo sviluppo e l'implementazione del Codice di Classificazione attraverso una intensa attività di ricerca, il recepimento dello stesso all'interno di tutti i regolamenti endofederali ed un incentivo alla formazione di classificatori e procedure ottimali. La lingua ufficiale del Codice è l'Inglese ed ogni sua interpretazione deve essere effettuata in maniera

<sup>13</sup> Gli International Standards sono: Athlete evaluation ovvero le procedure per la valutazione dell'atleta e per l'assegnazione della classe sportiva e del relativo status; Protests and appeals, le procedure per la gestione dei protest e degli appelli, Classifier training and certification, l'indirizzo di gestione dei percorsi formativi per i classificatori e la loro certificazione nonché le norme comportamentali.

<sup>14</sup> Il 22 maggio 2001 L'Organizzazione Mondiale della Sanità perviene alla stesura di uno strumento di classificazione innovativo, multidisciplinare e dall'approccio universale: «La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute», denominato ICF. L'ICF si delinea come una classificazione che vuole descrivere lo stato di salute delle persone in relazione ai loro ambiti esistenziali (sociale, familiare, lavorativo) al fine di cogliere le difficoltà che nel contesto socio-culturale di riferimento possono causare disabilità, adottando un linguaggio standard ed unificato, cercando di evitare fraintendimenti semantici e facilitando la comunicazione fra i vari utilizzatori in tutto il mondo.

svincolata da qualsiasi altro atto normativo dell'IPC. Qualsiasi applicazione retroattiva delle norme del Codice è vietata. Una approfondita analisi del Codice è propedeutica all'analisi dei singoli regolamenti di classificazione endofederali.

4. *Le linee guida per l'instaurazione di un corretto sistema di classificazione internazionale: obbligatorietà del Codice di Classificazione, Minimum Eligibility Criteria, Masterlist*

Nello stabilirne i principi fondamentali il Codice ribadisce come tutti i sistemi di classificazione internazionale debbano fornire una struttura che raggruppi gli atleti in vista della competizione e ne determini i criteri di eleggibilità. I principi del Codice devono essere obbligatoriamente recepiti da tutte le Federazioni sportive internazionali riconosciute dall'IPC ed applicati nelle competizioni. Il mancato adeguamento non giustificato ai principi del Codice potrebbe portare a conseguenze gravi quali la sospensione dell'affiliazione della Federazione al Comitato Paralimpico Internazionale o l'esclusione dalle Paralimpiadi e dagli altri eventi organizzati dall'IPC.<sup>15</sup> Alcuni di questi principi devono essere (o dovrebbero, in un'ottica programmatica) molto dettagliati laddove risulti necessaria una standardizzazione dei sistemi, altri invece sono maggiormente generici e flessibili per poter permettere ai diversi sistemi di adeguarsi alla specificità dei singoli sport. L'efficacia del sistema viene assicurata applicando principi di fair play ed avendo come scopo principale la tutela dei diritti di atleti e classificatori attraverso procedure di classificazione funzionali e coerenti.

Come si è già visto, il Codice di Classificazione stabilisce che, per poter essere eleggibile per la competizione, un atleta deve avere una disabilità che comporti una limitazione funzionale permanente e verificabile che impedisca all'atleta di gareggiare alla pari con gli atleti normodotati. Ogni Federazione Internazionale deve stabilire dei criteri in base ai quali gli atleti possono essere definiti eleggibili per poter partecipare alle competizioni nel proprio sport. Tali criteri sono stabiliti in relazione alle capacità richieste dai singoli sport. Pertanto sarà possibile che lo stesso atleta possa risultare eleggibile per la competizione in un determinato sport e non esserlo in un altro. La dichiarazione di ineleggibilità in uno sport non ha efficacia sulle classificazioni in altri sport né rappresenta un giudizio di inesistenza o scarsa rilevanza della disabilità nella vita dell'atleta non eleggibile.

Le regole di classificazione in ciascuna federazione devono essere accettate e rispettate da tutti gli atleti come condizione essenziale di partecipazione all'attività agonistica. Per semplificare le procedure di classificazione ogni Federazione internazionale deve curare un elenco pubblico<sup>16</sup> contenente tutti gli atleti classificati a livello internazionale, elenco che deve includere necessariamente il nome e la

<sup>15</sup> La comminazione di eventuali sanzioni è sempre appellabile al Tribunale arbitrale dello Sport di Losanna.

<sup>16</sup> Tale elenco viene definito dal codice come Masterlist e deve essere sempre disponibile su internet e costantemente aggiornato.

nazionalità dell'atleta, la classe sportiva ed il relativo status nonché l'eventuale categoria.<sup>17</sup> Tale lista, contenente nomi ed altre informazioni sensibili degli atleti tra le quali, in particolare, riferimenti a deficit motori e sensoriali, potrebbe apparire una violazione della privacy degli atleti. In primis si osserva che, prima di sottoporsi alla visita di classificazione, gli atleti sottoscrivono una liberatoria sul trattamento dei dati personali e sull'accettazione della possibilità di pubblicazione delle risultanze della visita, inoltre, per motivi logici e per l'appunto di tutela della privacy degli atleti, nessuna informazione di carattere medico viene divulgata, ma unicamente la classe sportiva di appartenenza e la relativa categoria di assegnazione dell'atleta all'esito della visita di classificazione.<sup>18</sup> Inoltre la divulgazione delle classi di appartenenza di tutti gli atleti classificati a livello internazionale risulta funzionale all'atleta stesso in quanto può conoscere la presenza di potenziali avversari in ogni parte del mondo ed eventualmente appellare tramite la propria federazione nazionale l'esito delle relative classificazioni.

La classificazione viene svolta dai classificatori, figure equiparate ad ufficiali di gara, formate e certificate dalle relative Federazioni internazionali per poter determinare la classe sportiva, l'eventuale categoria e lo Status di un atleta. Tale attività deve essere svolta in maniera neutrale ed imparziale. La dignità e l'integrità dell'attività di classificazione all'interno del Movimento paralimpico si basa unicamente sulla condotta personale e professionale dei classificatori. Per questo motivo tutti i classificatori aderiscono al Codice Etico dell'IPC.<sup>19</sup> Eventuali mancanze sotto il profilo comportamentale dovranno essere contrastate e perseguite in via disciplinare dalle Federazioni internazionali. I classificatori devono sempre far parte di un panel di classificazione e non possono classificare da soli, a meno che non ricorrano gravi esigenze della Federazione internazionale. I classificatori devono avere un ampio raggio di competenze che variano da quelle mediche alle tecnico-sportive, includendo anche un background legale. Ogni Federazione internazionale deve definire procedure specifiche per le attività di reclutamento, formazione ed accrescimento professionale dei classificatori. La gestione a livello internazionale dei classificatori e di tutte le attività di classificazione viene svolta da un classificatore gerarchicamente sovraordinato agli altri e scelto all'interno di ciascuna Federazione internazionale, identificato con l'acronimo Head of Classification. La gestione della classificazione in relazione ad una specifica competizione invece è svolta dal Chief Classifier, nominato dall'Head of Classification, il quale, in collaborazione con l'organizzatore dell'evento e la Federazione internazionale di riferimento, identificano gli atleti da classificare e ne gestiscono sul campo le visite.

<sup>17</sup> In alcuni sistemi di classificazione endofederali più classi sportive vengono raggruppate, per le ragioni di opportunità già evidenziate, in categorie.

<sup>18</sup> Risulta comunque ovvio come, stante il divieto di pubblicazione di certificati medici o di diagnosi, per alcune categorie si possa desumere facilmente le disabilità degli atleti che vi appartengano, come succede, ad esempio, per le categorie dedicate agli atleti non vedenti.

<sup>19</sup> Disponibile *on line* all'indirizzo web [www.paralympic.org/sites/default/files/document/120203155439390\\_Sec\\_ii\\_chapter\\_1\\_1\\_IPC\\_Code\\_of\\_Ethics.pdf](http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/120203155439390_Sec_ii_chapter_1_1_IPC_Code_of_Ethics.pdf) (Gennaio 2014).

## 5. *Lo status dell'atleta nel procedimento di classificazione*

Il procedimento di classificazione consiste nell'allocazione dell'atleta in una delle categorie adottate da ciascuna Federazione internazionale e definite dal Codice come Sport Class. Tali categorie che raggruppano atleti con limitazioni funzionali equivalenti dovrebbero, secondo il Codice, essere autodeterminate da ciascuna Federazione. In realtà l'IPC, con la vasta esperienza acquisita dalla Classification Committee, nell'aggiornamento dei vigenti sistemi di classificazione, svolge una forte attività di indirizzo dei sistemi endofederali.

Ogni atleta oltre la sport class viene definito con uno Status che qualifica il rapporto dell'atleta con la classificazione e dal quale derivano diverse opzioni di impugnativa dei risultati delle visite. Tre sono gli Status assegnabili agli atleti: New (N), Confirmed (C) e Review (R). Lo status New (N) viene assegnato agli atleti che non sono stati ancora classificati a livello internazionale. In pratica, tale status si ha solo quando un atleta partecipa per la prima volta ad un evento internazionale. La classe con Status (N) viene assegnata all'atleta di ufficio in base alle indicazioni fornite dalla Federazione nazionale al momento dell'iscrizione con il solo scopo di far figurare l'atleta nella starting list di una competizione. Gli atleti con Sport Class Status (N) non potranno gareggiare se prima non saranno stati valutati da un panel di classificazione. Pur non essendo prevista dal Codice di classificazione alcuni sistemi di classificazione endofederali prevedono un ulteriore Status temporaneo definito Temporary (T). Tale Status viene attribuito all'atleta non ancora classificato dall'Head of Classifiers, sulla base di una mera valutazione della documentazione medica prodotta, nel caso in cui in un evento internazionale non vi sia la possibilità di insediare un panel di classificazione. Gli atleti con Status (T) dovranno essere classificati nella prima occasione utile. In pratica, con l'aggiunta di tale ulteriore Status, si cerca di sopperire ad una grave mancanza della Federazione internazionale, costituita dal mancato insediamento del panel di classificazione in una competizione internazionale, evitando di danneggiare atleti non classificati che, altrimenti, con lo Status (N) non avrebbero potuto prendere parte alla competizione. Al di là della possibilità di poter partecipare alle gare laddove non vi sia alcun insediamento di panel di classificazione, lo status (T) sotto il profilo normativo ricalca in tutto e per tutto il profilo (N).

Lo status Review (R) viene invece assegnato ad un atleta che è già stato classificato in precedenza da un panel internazionale ed inserito in una Sport class, ma, stante la sussistenza di motivi predeterminati dalla Federazione internazionale, tale Sport class necessita di essere valutata nuovamente, pertanto l'atleta dovrà essere sottoposto ad altra visita di classificazione. Tali motivi sono riconducibili alla necessità di ulteriore osservazione dell'atleta in gara da parte dei classificatori o alla presenza di deficit fisici discontinui o degenerativi, generalmente derivanti da malattie quali sclerosi multipla o altre problematiche di natura neurologica. L'atleta con Status (R) può gareggiare ma la sua classe potrà sempre cambiare prima, durante e dopo la competizione. Finché permane lo Status (R) l'atleta dovrà sottoporsi a

visita di classificazione prima di partecipare nuovamente ad una competizione internazionale. Ovviamente tale obbligo risulterà vincolante solo per le competizioni laddove risulti insediato un panel di classificazione.

Lo Status (C) viene assegnato ad un atleta che è già stato classificato da un panel di classificazione internazionale e tale panel ha accertato che la Sport class è definitiva e non possa cambiare. Questa è la situazione più frequentemente ravvisabile in quanto la maggior parte delle disabilità (amputazioni, paralisi) ha carattere permanente. Lo Status (C) non può essere assegnato fino a che i classificatori non vedano l'atleta gareggiare per la prima volta livello internazionale. Tale requisito viene definito First Appearance ed assume rilevanza fondamentale in quanto l'osservazione degli atleti in gara assicura coerenza ed equità al sistema di classificazione.

#### 6. *La visita di classificazione*

Il momento della visita di valutazione di un atleta è un momento estremamente delicato. Abbiamo già analizzato le implicazioni a livello agonistico dell'inserimento di un atleta all'interno di una classe o di un'altra, con tutte le relative ricadute, in primis quelle economiche. Devono essere contemperati una serie di interessi, in primis la tutela dell'atleta nel momento della visita e la relativa privacy. La classificazione viene generalmente svolta da un pannello di almeno due classificatori i quali, per assicurarne la neutralità, non dovranno avere altri incarichi ufficiali nella stessa competizione in cui sono chiamati a classificare atleti. Dei due classificatori almeno uno deve essere un medico o un fisioterapista mentre l'altro classificatore può essere anche un tecnico sport della relativa disciplina sportiva. La necessità di avere personale qualificato nel settore medico e riabilitativo ben lascia intendere come quella di classificazione sia una attività assolutamente delicata che necessiti esperienza adeguata per poter essere effettuata.

Al momento della visita l'atleta deve avere con se i documenti per poter essere identificato nonché i documenti che attestino le proprie condizioni di salute. I classificatori devono essere al corrente di tutte le problematiche fisiche e di salute esistenti al momento della visita in modo da poter procedere senza a mettere a rischio la salute e l'incolumità dell'atleta ed in modo da poter identificare in un tempo più breve i deficit funzionali sui quali è necessario approfondire per capirne l'effettiva portata.<sup>20</sup> Tale documentazione deve essere prodotta in Inglese. L'atleta non può esimersi dal presentare, eventualmente anche in un momento successivo alla visita, ogni tipo di documentazione richiesta dai classificatori, ogni rifiuto non giustificato viene considerato come comportamento non cooperativo e, in quanto tale, sanzionabile sotto il profilo disciplinare.

---

<sup>20</sup> Bisogna considerare che, essendo la visita limitata in un ristretto arco temporale che generalmente varia dai 30 ai 60 minuti, i classificatori concentrano generalmente l'attenzione maggiormente sugli arti affetti da disabilità limitando a veloci test generici il controllo degli arti non affetti.

La visita di classificazione non deve causare dolore all'atleta, in qualsiasi momento l'atleta può chiedere l'interruzione della visita per eventuali sensazioni di dolore o per sopraggiunti problemi di salute, e la visita potrà essere riprogrammata in base alle necessità di entrambe le parti. L'atleta potrà essere accompagnato da un interprete e da un solo rappresentante della Federazione o del Comitato paralimpico nazionale di appartenenza.

Atleta ed accompagnatori, prima dell'inizio della visita, dovranno essere informati brevemente da uno dei classificatori sulle caratteristiche del procedimento cui verrà sottoposto l'atleta. Esplicitato questo obbligo di informazione viene richiesto all'atleta di sottoscrivere un modulo di consenso informato dove egli esplicita la sua libera volontà di sottoporsi al procedimento di classificazione nonché la volontà di cooperare e di impegnarsi al massimo delle sue potenzialità durante i test. Il codice ammette che a questa dichiarazione possano essere aggiunte dalle Federazioni internazionali ulteriori clausole alle quali prestare il consenso quali, ad esempio, l'autorizzazione alla produzione ed archiviazione di materiale audio video durante la visita.

L'atleta deve presentarsi alla visita con le protesi ed ogni altro tipo di strumento adattato<sup>21</sup> che venga utilizzato durante la competizione nonché, nel caso di atleti con disabilità visive tutti i mezzi di correzione della vista utilizzati. Alcune Federazioni Internazionali stanno sviluppando alcune politiche di regolamentazione dell'utilizzo dei materiali in gara perciò la visita di classificazione diventa anche occasione per il controllo, la verifica e la certificazione dei materiali utilizzati.

La visita consiste in tre diversi tipi di valutazione. Il primo è un test medico che si concentra principalmente sulla valutazione di parametri quali forza, coordinazione, range articolare, capacità intellettuali e sensoriali. La seconda valutazione si basa sull'esecuzione tecnica specifica di esercizi ed attività relative al singolo sport che viene effettuata dall'atleta esaminato in un ambiente non competitivo.

Per le caratteristiche particolari di alcuni sport, non è sempre possibile riuscire ad effettuare una valutazione tecnica completa in ambiente non competitivo, pertanto, sarà necessario sopperire con una più accurata osservazione in gara. In entrambi i tipi di valutazione i classificatori devono accertarsi che l'atleta esaminato stia esprimendo il massimo delle capacità e del suo potenziale. La terza valutazione, diversamente dalle prime due che si effettuano al di fuori del contesto agonistico, consiste nell'osservazione dell'atleta nella pratica dello sport in allenamento od in gara. Nell'effettuare tale valutazione, se previsto dalle regole della Federazione internazionale di riferimento, i classificatori possono utilizzare anche materiale audiovisivo a supporto delle proprie tesi. Fermo restando il requisito del First appearance, da rispettare necessariamente finché l'atleta non ha esordito nelle competizioni internazionali, l'osservazione in gara non risulta necessaria né possibile in alcuni casi, come, ad esempio, nell'ipotesi di riclassificazione di classi protestate.

<sup>21</sup> Gli strumenti potranno essere vari: ad esempio fasce contenitive per gli arti senza riflessi, stampelle, strumenti per il bilanciamento degli arti amputati.

All'esito della valutazione fisica e tecnica il panel è già in grado di effettuare una decisione in merito alla Sport class ed al relativo Status dell'atleta. Di tale decisione deve essere informato il prima possibile l'atleta sia verbalmente che attraverso la notifica di un documento sul quale vengono indicate la Sport class, lo Status ed i mezzi di impugnazione disponibili in relazione allo Status.

Qualora l'atleta risulti non eleggibile, lo stesso dovrà essere visitato nuovamente da un panel di classificatori diverso e dovrà farlo immediatamente qualora tale panel sia disponibile, in alternativa dovrà farlo alla prima occasione utile. Qualora anche il secondo panel confermi l'ineleggibilità l'atleta non potrà gareggiare o, se ha gareggiato, i suoi risultati verranno estrapolati dai risultati ufficiali di gara.

Gli atleti con status (N) e (R) vedranno la conferma della propria categoria solo all'esito dell'osservazione in gara. Ciò comporta la possibilità di gareggiare in una categoria per poi essere successivamente spostati in un'altra. Tale possibilità, che viene a falsare fortemente l'esito della competizione agonistica, non può essere eliminata al fine di non comprimere il diritto degli atleti a gareggiare contro pari livello, ma è al contempo fortemente osteggiata dall'IPC attraverso forti politiche di incentivo ad una sempre maggiore specializzazione dei classificatori. Nel caso del cambio di categoria il classificatore deve immediatamente avvisare l'organizzatore che dovrà effettuare i necessari aggiustamenti alle classifiche nonché notificare per iscritto all'atleta il cambiamento con le stesse modalità adottate per la comunicazione successiva alla visita. I risultati finali delle classificazioni effettuate in occasione di un evento, inclusi gli eventuali cambiamenti all'esito dell'osservazione in gara, dovranno essere comunicati a tutte le parti potenzialmente interessate. In genere tale notifica viene effettuata durante le competizioni attraverso l'esposizione di pannelli informativi in punti predefiniti<sup>22</sup> e pubblicati prontamente su internet. I risultati dovranno essere immediatamente aggiornati sia sulle starting list dell'evento agonistico che sulla Masterlist internazionale.

## 7. *Profili disciplinari*

Il regime di condotta richiesto agli atleti ed ai loro accompagnatori durante la visita di classificazione è estremamente rigoroso per l'importanza degli interessi in gioco. L'atleta deve impegnarsi al massimo delle sue possibilità, addivenire alle richieste dei classificatori e, soprattutto, non porre in essere atteggiamenti tesi a sviare o indurre in errore i classificatori sulle proprie effettive capacità fisiche. Risulta ben chiaro come una capacità fisica celata rappresenti un vantaggio oggettivo ingiusto rispetto agli atleti della stessa categoria, un vantaggio illecito ed ingiusto equiparabile a quello derivante dall'utilizzo di doping. E' per questo che il Codice di Classificazione si presenta altrettanto rigoroso in materia disciplinare. Ogni sanzione disciplinare ha effetto solo per lo sport o gli sport appartenenti alla medesima Federazione

<sup>22</sup> Generalmente i risultati vengono esposti nelle aree dedicate al ristoro degli atleti o nei pressi della zona medica.

internazionale in cui è avvenuta la violazione e può essere appellata al TAS-CAS.

Qualora l'atleta non si presenti alla visita di classificazione in tempo o nel posto giusto, con la necessaria attrezzatura da far valutare nonché con l'idoneo personale di assistenza, non verrà classificato e per l'effetto non potrà gareggiare. Nel caso in cui vengano addotte al Chief Classifier delle motivazioni ragionevoli per la mancanza, all'atleta verrà concessa una seconda ed ultima possibilità di essere sottoposto ad una nuova visita nella medesima sessione, altrimenti dovrà prendere parte ad una sessione di classificazione successiva. Nel caso in cui l'atleta si rifiuti o non abbia un atteggiamento cooperativo con le richieste dei classificatori, senza addurre valide motivazioni, non verrà classificato nella sessione e non potrà partecipare ad alcuna ulteriore sessione di classificazione per un periodo scelto dalla Federazione internazionale ma mai inferiore ai tre mesi. Ovviamente la mancata classificazione internazionale impedisce di fatto la partecipazione dell'atleta ad ogni competizione internazionale nello stesso periodo.<sup>23</sup>

Qualsiasi falsa rappresentazione intenzionale di qualità fisiche o abilità da parte dell'atleta verrà considerata una violazione delle regole di classificazione. In presenza di tale violazione l'atleta non verrà classificato e non potrà essere classificato in alcuna altra sessione per i due anni successivi alla data in cui è avvenuta la violazione. Come sanzioni aggiuntive sono previste la cancellazione della Sport Class dell'atleta dalla masterlist internazionale e l'inserimento al posto della classe della sigla «IM» ovvero «Intentional Misrepresentation». Per una seconda medesima violazione è prevista per l'atleta la squalifica a vita dai Giochi Paralimpici. Il Codice incentiva le Federazioni Internazionali all'adozione di misure disciplinari analoghe a quelle degli atleti anche per il personale di assistenza ed eventualmente, a titolo di responsabilità oggettiva, anche per le squadre nazionali che incoraggino o inducano gli atleti a sviare l'esito della visita di classificazione.

#### 8. *Gli strumenti di impugnazione delle decisioni: i protest*

Due sono gli strumenti di impugnazione delle decisioni in materia di classificazione previsti nel Codice di Classificazione: il protest e l'appeal. Con il primo si può effettuare una contestazione nel merito della sport class assegnata, mentre con il secondo si possono contestare eventuali violazioni procedurali. Nello specifico con il termine Protest si definisce il procedimento con il quale vengono proposte e gestite obiezioni formali contro la Sport class di un atleta. Ogni Federazione internazionale deve dotarsi di una propria regolamentazione con tempistiche e modalità di presentazione di tali obiezioni nonché di precise regole procedurali gestite nel rispetto dei principi stabiliti nel Codice. Ogni Federazione internazionale è chiamata a risolvere unicamente i protest avverso le proprie classi sportive e non avverso classi sportive di altre federazioni. La Sport class di un atleta può essere

<sup>23</sup> Nei sistemi endofederali la squalifica dovrebbe anche colpire l'efficacia della classificazione con status (T).



protestata solo una volta ed il protest, in ottemperanza all'accezione programmatica che in alcuni punti pervade il Codice, deve essere gestito minimizzando il suo impatto sui partecipanti e sul risultato della competizione. In realtà l'esperienza insegna che ciò è pressoché irrealizzabile in quanto, generalmente, vi è interesse alla proposizione dei protest solo qualora vi sia una concreta possibilità di vittoria o piazzamento rilevante con il passaggio di un atleta in altra categoria.

Il protest potrà essere risolto unicamente da un panel composto da classificatori che non abbiano preso parte al panel che ha assegnato la sport class protestata. L'unica eccezione a questa regola, è dovuta forse alla constatazione che il numero di classificatori internazionali all'interno di una Federazione internazionale possa risultare insufficiente: è possibile, infatti, essere riclassificati dallo stesso panel laddove siano trascorsi più di 18 mesi tra la data di svolgimento della visita di classificazione e quella di gestione del protest. Il panel per la decisione del protest deve essere formato dallo stesso numero di classificatori con livello di certificazione uguale o superiore a quelli del panel che ha effettuato la prima classificazione. Legittimati alla proposizione di un protest sono i rappresentanti dei Comitati paralimpici e delle federazioni nazionali nonché della Federazione internazionale di riferimento. Restano non definite le modalità di identificazione fisica dei delegati alla proposizione dei protest, probabilmente in considerazione del fatto che in ambiente internazionale risulti notoria la ristretta cerchia dei rappresentanti delle Federazioni nazionali. I protest, che andranno sottoscritti e redatti in inglese su un form predefinito dalla Federazione internazionale dove vengono specificate le generalità dell'atleta ed i motivi di impugnazione della decisione, durante l'intera durata di un evento agonistico andranno consegnati, unitamente alla documentazione a sostegno delle ragioni esposte e ad una tassa di deposito, al Chief Classifier o ad altro addetto identificato dalla Federazione internazionale. Al di fuori di tali eventi il protest andrà inviato direttamente all'Head of Classifiers della Federazione internazionale. In entrambi i casi le modalità ed i termini di decadenza dovranno essere specificamente dettagliati dalle Federazioni internazionali. Il Chief Classifier o l'Head of Classifiers, in base alle rispettive competenze, ricevuti i protest, dovranno effettuare un controllo preliminare sulla necessaria completezza e fondatezza delle informazioni poste a sostegno di esso e, solo nel caso in cui si ritengano tali informazioni esaustive e fondate, comunicheranno alle parti il luogo e l'orario di svolgimento della nuova visita di classificazione. Il protest che risulti insufficientemente motivato o le cui allegazioni risultino non esaustive verrà dichiarato inammissibile e la decisione verrà notificata alle parti interessate.

Durante un evento agonistico, nel periodo definito In Competition, gli atleti con status (N) ed (R) possono essere protestati da tutti i soggetti legittimati immediatamente dopo l'assegnazione della Sport class. All'esito del protest all'atleta con status (N) verrà assegnato uno status tra (R), (C) o non eleggibile. All'atleta con status (R) invece potrà essere assegnato uno status (C) o non eleggibile. Con questa differenza il Codice, evidenziando probabilmente una lacuna, esclude che gli atleti con status (R) la cui classe è stata protestata possano continuare ad avere

status (R), discriminando, di fatto, tutti coloro affetti da malattie discontinue che potrebbero avere nel tempo degli aggravamenti.

Gli atleti con status (C) non possono mai essere protestati ad eccezione del caso in cui il Chief classifier, nominato dalla Federazione internazionale per un particolare evento, non ritenga che la Sport class confermata non rifletta (o non rifletta più) le reali capacità dell'atleta. Tale possibilità potrebbe derivare da differenti circostanze: una modifica del grado di disabilità dell'atleta, una significativa diversità delle capacità dell'atleta in competizione rispetto a quanto è stato evidenziato in sede di classificazione, un errore effettuato dal panel in sede di classificazione, una modifica dei criteri di appartenenza ad una determinata categoria. Con una norma di chiusura viene, pertanto, affidato al responsabile della classificazione su campo gara il potere di dirimere ogni problematica. Il Codice risulta contraddittorio su quale sia la procedura da dover seguire nella gestione di tale particolare protest, definito «under exceptional circumstances». Mentre l'art. 5.3 dell'International Standard: Protest and Appeals afferma che la procedura da seguire sia analoga a quella dei protest, nel successivo art. 19 si richiede l'applicazione della procedura per la gestione degli Appeal. Ricadendo tale contraddizione in una ipotesi particolarmente delicata si auspica al più presto un intervento dirimente.

## 9. *L'appeal*

Con appeal viene definita la procedura con la quale viene sollevata e successivamente risolta una obiezione formale contro le modalità di svolgimento del procedimento di classificazione. L'organo decisionale per l'appello, definito Appeal Body, è competente a decidere esclusivamente su vizi procedimentali dovuti a violazione delle procedure nell'assegnazione della sport class e nella gestione dei protest. La decisione dell'appeal body non potrà entrare nel merito della decisione sulla Sport class assegnata o sul relativo Status. Tali decisioni in nessun caso potranno essere modificate dall'Appeal Body che, nel caso in cui venga accertata la violazione, si limiterà, a far classificare nuovamente l'atleta da un panel diverso. Viene altresì codificata la norma per la quale l'appeal è proponibile solo quando ogni altro rimedio, inclusi i protest, sia stato già esperito. L'articolo non chiarisce quali possano essere questi altri rimedi oltre il protest: probabilmente il codice preferisce lasciare aperta la possibilità che in futuro l'IPC possa introdurre nuovi mezzi di impugnazione oppure che lo facciano le Federazioni internazionali all'interno dei sistemi di classificazione endofederali. Si cerca, in maniera forse non propriamente riuscita, di rendere l'appeal il mezzo di impugnazione ultimo del sistema classificazione. Nonostante la radicale differenza con il protest resta il dubbio teorico sulla possibilità o meno in caso di vizio procedurale intervenuto durante la classificazione di poter agire direttamente depositando un appeal. Considerato l'ambito di competenza dell'appeal così come definito nel Codice, si ritiene tale ipotesi percorribile, anche se sul piano pratico non conveniente. Essendo considerato dal Codice come l'ultimo mezzo di impugnazione utilizzabile, la proposizione diretta dell'appeal precluderebbe

la possibilità di utilizzare altri mezzi di impugnazione, con la conseguenza di ridurre ad uno solo il grado di giudizio endofederale perdendo, di fatto, ogni ulteriore possibilità per ottenere un accoglimento della domanda da parte della Federazione Internazionale.

Legittimati alla proposizione di un appeal sono i Comitati paralimpici o le Federazioni nazionali. L'appeal per essere validamente introdotto deve contenere le generalità della parte proponente, gli estremi dell'atleta portatore dell'interesse leso, gli estremi della decisione che si contesta e deve essere accompagnato da una tassa di deposito. L'appeal può essere proposto in qualsiasi momento alla Federazione Internazionale di riferimento, la quale Federazione poi provvederà a notificarlo a tutte le parti interessate. Non sono previste procedure particolari per la notifica dell'appeal che verranno pertanto stabilite autonomamente dalle Federazioni internazionali. Una volta ricevuto l'atto, la Federazione internazionale provvede a verificare, come condizione di procedibilità, che prima di presentare l'Appeal siano stati esperiti tutti gli altri mezzi di impugnazione esistenti. Qualora ve ne siano, la Federazione internazionale dichiarerà l'inammissibilità dell'appeal con una nota che verrà notificata alle parti interessate. In caso contrario si provvederà a notificare alla parte resistente<sup>24</sup> l'atto di appello unitamente a tutta la documentazione depositata, all'indicazione della data e della sede in cui si effettuerà l'udienza e le eventuali modalità di svolgimento della stessa,<sup>25</sup> con invito a tutte le parti interessate a depositare, entro un termine definito, controdeduzioni ed eventuale mezzi di prova.

L'appeal body deve essere composto da almeno tre persone le quali non devono essere state coinvolte o informate in precedenza dei fatti oggetto di appello. Prima di entrare a far parte del collegio giudicante, tali persone devono approvare e sottoscrivere una dichiarazione di non avere alcun interesse specifico nella materia del contendere ed un impegno ad adempiere al dovere riservatezza sulle informazioni delle quali entreranno a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico. Tale dovere di riservatezza vige anche per tutte le persone che vengono coinvolte nel procedimento.

Nonostante la delicatezza delle questioni da affrontare ai membri dell'Appeal Body non vengono richieste qualifiche personali o professionali specifiche, ad eccezione della circostanza che alla maggioranza dei membri si richieda che non rivestano alcun incarico ufficiale nella Federazione internazionale. Se si può ritenere opportuno che con questo requisito di indipendenza i membri dell'Appeal Body vengano messi al riparo da influenze politiche non infrequenti negli ambiti endofederali, appare una grave lacuna il non averne previsto per i componenti alcun requisito professionale. Data la delicatezza delle controversie da dover dirimere sarebbe stato opportuno richiedere ai membri giudicanti almeno un background di

<sup>24</sup> Per parte resistente si intendono generalmente la Federazione internazionale che ha classificato l'atleta e, nel caso in cui si appellino la classificazione di un atleta di altra nazionalità, l'atleta che il Comitato paralimpico o la Federazione nazionale di appartenenza.

<sup>25</sup> L'udienza potrà avvenire *de visu* o tramite call conference.

natura medico-sportiva e giuridica.

Quasi prendendo atto di tale controsenso, il Codice prevede la possibilità per l'Appeal Body di essere assistito durante il procedimento da un consulente legale. La Federazione internazionale, i Comitati paralimpici e le Federazioni nazionali, sia se appellanti che resistenti hanno la possibilità di essere rappresentati, se necessario, da un consulente legale e da un interprete approvato dall'Appeal Body. In ogni caso, ciascuna delle parti interessate non potrà essere rappresentata in udienza da più di due persone. In udienza vi è altresì il diritto per le parti di depositare documentazioni e note integrative e, con il consenso dell'Appeal Body, la possibilità di ascoltare persone informate sui fatti.

All'esito dell'udienza l'organismo giudicante dovrà emanare una sentenza<sup>26</sup> che verrà notificata a tutte le parti interessate. In sentenza potrà essere confermata la decisione impugnata od eventualmente annullata. In questo caso la controversia verrà rimessa nuovamente all'organo che ha emanato la decisione appellata e la decisione dovrà riportare in motivazione l'errore procedimentale commesso nel precedente grado di giudizio nonché le direttive cui l'organismo di rinvio dovrà attenersi nel decidere nuovamente sulla controversia. La Federazione Internazionale è responsabile per la corretta e tempestiva applicazione di tali direttive. Le decisioni prese dall'Appeal Body non possono essere nuovamente impugunate all'interno delle Federazioni Internazionali, fermo restando la possibilità di impugnativa, ove possibile, della decisione innanzi al TAS-CAS.

#### 10. *Considerazioni conclusive*

Considerato nel suo complesso e prendendo atto della sua recentissima pubblicazione e successiva entrata in vigore (novembre 2007), il Codice di Classificazione risulta essere uno strumento completo e funzionale, pronto per essere recepito dai sistemi di classificazione delle Federazioni internazionali senza la necessità di interventi radicali. Gran parte delle norme sono immediatamente applicabili ed i limiti di intervento della discrezionalità delle Federazioni internazionali risultano adeguatamente circoscritti ed evidenziati. Si evincono, nella redazione del testo, alcune lacune soprattutto di natura tecnico-giuridica, probabilmente effetto della scarsa partecipazione di operatori giuridici all'attività di redazione, lacuna comune, purtroppo, a diversi ambiti sportivi, soprattutto quelli in recente espansione. Con sei anni di applicazione alle spalle, la profonda attività di revisione del Codice svolta a livello internazionale, che ha coinvolto non solo diverse centinaia di organismi sportivi ma anche, grazie ad una richiesta pubblica di intervento pubblicata sul sito internet dell'ICP, atleti e persone interessate, porterà senza alcun dubbio in futuro un sensibile miglioramento al testo.

<sup>26</sup> Nel Codice, così come anche in questo caso, è continuo il richiamo alla necessità che le decisioni vengano trascritte in documenti cartacei.

## NOTE A SENTENZA

---



## Corte d'Appello di Milano, sentenza 4 settembre 2012

### **Responsabilità civile – Sci – Scuola di sci – Attività di insegnamento – Infortunio di un allievo a seguito di caduta autonoma – Responsabilità contrattuale della scuola – Nesso causale tra la caduta e la condotta colposa del maestro – Onere della prova a carico dell'attore – Necessità**

*In caso di danno riportato da un'allieva a seguito di una caduta autonoma durante una lezione di sci, si applica il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. Per converso, tenuto conto che il solo fatto della caduta costituisce evento altamente probabile e pertanto un rischio accettato da entrambe le parti (la scuola di sci e i genitori), grava sugli attori l'onere di fornire la prova del rapporto di causalità tra la predetta caduta e la scuola di sci (per il tramite del proprio maestro), nel senso di una sua riconducibilità al fatto del debitore. (Nel caso di specie, G.E. stava eseguendo una discesa durante una lezione di sci allorquando, persa autonomamente la traiettoria, cadeva riportando delle lesioni. I genitori della minore convenivano in giudizio la scuola di sci, asserendo che la caduta doveva essere ricondotta alla carenza di vigilanza operata dal maestro. La Corte, rilevata l'applicabilità del regime probatorio ex art. 1218, accerta che il luogo in cui si era verificato il sinistro non era connotato da particolari difficoltà, trattandosi di pista blu, nonché il fatto che «costituisce dato di comune esperienza che non è possibile imparare a sciare senza incappare mai in cadute». Alla luce di quanto premesso, pur in presenza di regime probatorio ex art. 1218, incombe sull'attore-creditore l'onere di dimostrare il rapporto di causalità tra la caduta dell'allieva e la scuola di sci, che opera mediante l'opera del proprio maestro. La caduta, costituendo evento altamente probabile durante la pratica sciistica, soprattutto in sede addestrativa, non può essere ricondotta *sic et simpliciter* al fatto del maestro, ma necessita di essere dimostrata. Rilevata la carenza della prova del nesso di causalità *de quo*, la Corte rigetta l'appello confermando la statuizione di primo grado).*

## **LA LEZIONE DI SCI: ESISTE ANCORA IL «DIRITTO DI IMPARARE»?**

di *Filippo Bisanti*\*

---

\* Filippo Bisanti, specializzando nelle professioni legali; dottore in Giurisprudenza e Scienze Politiche (corso di laurea di primo livello in «Operatori della sicurezza sociale»); cultore della materia e membro della Commissione di esame di Diritto civile presso l'Università degli Studi di Trento; già autore di contributi giuridici; e-mail: [filippobisanti@hotmail.com](mailto:filippobisanti@hotmail.com).

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il caso – 3. Il contratto fra scuola di sci e genitori: gli obblighi a carico del maestro in relazione alla protezione dell'allievo – 4. Il caso della caduta autonoma dell'allievo nella giurisprudenza di merito – 5. Esiste ancora il diritto di imparare? – 6. Conclusioni

1. La pratica sciistica costituisce uno sport peculiare: la discesa dei pendii innevati rappresenta una appetibile forma di svago, atteso che si svolge in scenari naturali che consentono di ricercare emozioni difficilmente paragonabili con altre attività. La varietà dei luoghi e la relativa dinamicità [*rectius*-mutabilità] sono parti integranti del *sensation seeking* degli amanti dello sci: durante la discesa si è immersi in un contesto che, seppur organizzato, risveglia quel senso di libertà e indomabilità che sfugge alle dinamiche urbane.

Fin dal *boom* degli anni '60, lo sci ha conosciuto un esponenziale progresso sia per quanto concerne le migliorie tecniche degli impianti di risalita sia per quanto attiene ai singoli equipaggiamenti degli sciatori, tenuto conto che esistono, oramai, sci per ogni tipologia di preparazione.

L'offerta dei comprensori sciistici è vasta: sci da discesa, scialpinismo, sci fuoripista, slittino e bob sono il palmare esempio del fenomeno espansivo che ha investito il turismo invernale.

Lo sci da discesa è tuttora la pratica più popolare intrapresa da coloro che ricercano un periodo di evasione «invernale».

La natura complessa della disciplina (seppur libera) esige una profonda cognizione delle proprie capacità, che si estrinseca, primariamente, in una valutazione *ex ante* dell'idoneità fisica e tecnica nella discesa che si intende «domare». La conoscenza profonda dei propri limiti è l'esatta partenza per affrontare una discesa responsabile: il comportamento diligente non si estrinseca – solamente – adottando opportune cautele in fase esecutiva, ma contempla altresì la conoscenza di fattori strettamente connessi all'ambiente naturale in cui si scia. Il clima, la consistenza del manto nevoso, la visibilità e la conformazione del tracciato sono informazioni di fondo che si presume essere state prese integralmente in considerazione dal singolo utente, nel momento in cui decide, animato proprio dalla ricerca di quel senso di libertà, di intraprendere la discesa.

Sciare richiede – anzi, esige – una padronanza tecnica e una preparazione fisica non comuni: è ormai assodato che tutti possono sciare, ma ciò non vuol dire che tutti sappiano sciare.<sup>1</sup>

Il percorso dello sciatore responsabile non può prescindere dall'affidarsi a un maestro per apprendere le fondamenta della tecnica, al fine di muovere i primi passi (più consoni, le prime curve) sul manto nevoso.

La figura del maestro di sci è quindi un faro per colui che si pone l'obiettivo di

<sup>1</sup> Per un'ampia disamina inerente l'evoluzione della responsabilità sciistica, v. U. Izzo, *Allocare il costo sociale degli incidenti sui campi da sci: alla ricerca di un senso*, in G. Fornasari, U. Izzo, L. Lenti, F. Morandi (a cura di), *La responsabilità civile e penale negli sport del turismo. La montagna*, Giappichelli Editore, Torino, 2013, 3-106.



imparare a riconoscere i propri limiti, così da superarli e raggiungere traguardi sempre migliori.

Con la crescita di domanda delle prestazioni dei maestri di sci, è aumentato – inevitabilmente – il contenzioso civile riguardo sinistri occorsi durante una lezione: dottrina e giurisprudenza sono quindi chiamate a dirimere dubbi interpretativi connessi all'opera dei maestri.

Il caso che verrà illustrato – e la relativa soluzione giudiziaria – fornisce degli interessanti spunti critici di ricerca, in merito all'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di responsabilità del maestro di sci e della scuola di sci qualora un allievo, durante una discesa, riporti autonomamente delle lesioni. Nello specifico, verrà trattato dell'opera prestata dal maestro di sci.

La *quaestio iuris* concerne il dovere di vigilanza del maestro verso l'allievo; qual è la linea di demarcazione fra responsabilità del maestro e colpa dell'allievo? Inoltre, esiste ancora il diritto di imparare durante una lezione?

**2.** Durante la stagione invernale dell'anno 2007, la minore G., all'epoca di otto anni, stava trascorrendo una vacanza con i genitori che, per insegnarle le fondamenta della tecnica sciistica, di cui era neofita, avevano deciso di iscriverla a una lezione di sci.

Presi accordi con la scuola, la giovane veniva affidata all'insegnante e condotta alla frequenza della lezione unitamente ad altri due allievi; nel corso del secondo giorno, a causa della fisiologica inesperienza, cadeva autonomamente a terra provocandosi la frattura della tibia.

Per siffatto accadimento i genitori convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Sondrio, la scuola di sci e il maestro, prospettando una responsabilità per omessa vigilanza: nella specie, configuravano sia un inadempimento contrattuale e, in subordine, sia la sussunzione della fattispecie concreta nell'alveo applicativo della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2048 c.c.

Il giudice di prime cure, interpellato il maestro di sci, rigettava la domanda. Proposto appello avverso la decisione, i genitori di G. insistevano, dogliandosi dell'errata valutazione compiuta dal tribunale.

La Corte di Appello, per converso, non condivideva la tesi degli appellanti e rigettava, a sua volta, l'appello.

L'argomentazione giuridica della Corte era preceduta da un richiamo a una pronuncia di legittimità della Corte di Cassazione, a mente della quale «in caso di danno per le lesioni riportate a seguito di una caduta da un allievo, minore di età, di una scuola di sci, l'iscrizione e l'ammissione del medesimo al corso determina la nascita di un vincolo contrattuale che fa sorgere a carico della scuola l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi usufruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. Pertanto trovando applicazione del regime probatorio desumibile dall'articolo 1218, il creditore danneggiato è tenuto esclusivamente ad allegare l'inesatto adempimento, già risultante dalle lesioni subite, ma non a fornire la prova dell'evento

specifico produttivo del danno, essendo invece onere della scuola dimostrare in concreto, anche per presunzioni, che le lesioni sono state conseguenza di una sequenza causale ad essa non imputabile».

Rinviando al prosieguo la trattazione della tipologia di contratto – e relativi effetti – che sorgono fra scuola di sci e genitori, anche in relazione agli obblighi protettivi nei confronti dell'allievo, la statuizione del supremo consesso indicata dalla Corte di Appello specifica altresì quanto segue: «tuttavia ha precisato [*la Corte di Cassazione*] che sarebbe erroneo assumere che, per il solo fatto della caduta, la scuola sia responsabile delle lesioni riportate dall'allievo, in quanto una caduta è altamente probabile, sicché può essere considerata come un rischio accettato da entrambe le parti. Infatti è ovvio che, per quanta cautela possa essere stata profusa dal maestro di sci, è pur sempre possibile che l'allievo cada, per l'intrinseca natura dell'attività che la scuola è richiesta di svolgere e perché costituisce dato di comune esperienza che non è possibile imparare a sciare senza incappare mai in cadute».

Nell'identificare un (di per sé desumibile) rapporto contrattuale fra scuola di sci e genitori, con la consequenziale applicazione del regime probatorio *ex art. 1218 c.c.*, viene specificato che la caduta di un'allieva costituisce [*rectius*-deve essere considerata] un evento prevedibile, il cui rischio è accettato comunemente dalle parti.

In accordo con l'interpretazione operata dalla Corte di Cassazione, la Corte di Appello rileva un onere probatorio a carico degli attori appellanti, che si manifesta nell'indefettibile prova del nesso di causalità tra la predetta caduta e la condotta del maestro di sci e – *latu sensu* – della scuola: «spetta difatti a quest'ultimo [*gli attori*] la prova del rapporto di causalità, in base al quale la condotta umana, attiva od omissiva, si pone come condizione necessaria della catena degli antecedenti che hanno concorso a produrre il risultato, senza la quale l'evento, da cui dipende il fatto lesivo, non si sarebbe verificato».

La caduta dell'allieva, al secondo giorno di lezione, è evenienza – e pericolo – prevedibile e quindi accettato da entrambe le parti; a prescindere dall'inquadramento giuridico della fattispecie, è davvero possibile affermare che i genitori di una bambina, di soli otto anni, abbiano realmente deciso di accollarsi il rischio che, durante una lezione di sci, possa cadere procurandosi la frattura della tibia?

**3.** Nel caso in esame il contratto è stipulato fra la scuola di sci e i genitori: la prima adempirà mediante l'opera di un proprio maestro, mentre i secondi non saranno i diretti destinatari della prestazione cui, invece, sarà materiale beneficiaria la figlia. Come noto, il contratto d'opera si configura allorquando una parte si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un'opera o un servizio in favore di un'altra, con lavoro prevalentemente proprio o dei familiari e senza vincolo di subordinazione.

La disposizione è implementata dalla lettura sistematica dell'art. 1176, comma 2 c.c., che sancisce il principio secondo cui nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. In materia di contratto d'opera, sussiste altresì la

limitazione di responsabilità del prestatore *ex art. 2236 c.c.*, qualora sia implicata la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ove risponde esclusivamente per dolo o colpa grave.

La natura dell'attività esercitata – pertanto – indica il parametro di riferimento da adottare allorquando sorga l'esigenza di valutarne l'opera compiuta: per quanto attengono la scuola di sci e il relativo maestro, la fonte della diligenza si rinviene nel codice di deontologia approvato dal Collegio Nazionale, che ricomprende altresì le prescrizioni nei confronti degli allievi, nonché la disciplina della Federazione Italiana Sport Invernali. Ne consegue che la diligenza esatta al maestro di sci non si identifica in quella generale del buon padre di famiglia; in merito, si ataglia perfettamente quanto affermato dalla Suprema Corte in tema di attività medico-chirurgica: «nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale, la diligenza non è solo quella del buon padre di famiglia, come richiesto dall'art. 1176, comma 1, ma è quella specifica del debitore qualificato, come indicato dall'art. 1176, comma 2, la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione (...) Il richiamo alla diligenza ha, in questi casi, la funzione di ricondurre la responsabilità alla violazione degli obblighi specifici derivanti da regole disciplinari precisa. In altre parole sta a significare l'applicazione di regole tecniche all'esecuzione dell'obbligo, e quindi diventa un criterio generale ed oggettivo, non soggettivo. Ciò comporta (...) che la diligenza assume nella fattispecie un duplice significato: parametro dell'imputazione del mancato adempimento e criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione».<sup>2</sup>

La diligenza del maestro di sci assume – quindi – carattere dinamico: la prestazione non dovrà essere adempiuta *sic et simpliciter* attraverso una metodologia *standard*, ma il professionista avrà il compito di compiere una triplice valutazione.

In primo luogo, dovrà avere precisa cognizione della tipologia di allievo a cui impartirà le lezioni: qualora opti per insegnamenti collettivi, appare ragionevole organizzare i gruppi rispecchiando una preparazione omogenea; ciò costituisce l'indefettibile indagine per la scelta del tracciato migliore su cui eseguire la lezione. In siffatta sede – per converso – tenuto conto della tipologia di gruppo, o qualora sia una lezione singola, dell'allievo, il maestro avrà il compito di impartire le nozioni curando che non si verifichino dei sinistri in loro pregiudizio, anche autonomamente provocati. Per ultimo, nell'eventualità che l'allievo decida di seguire ulteriori lezioni, il maestro dovrà valutare i miglioramenti conseguiti e adeguare il relativo percorso formativo. Ne consegue che, in caso di controversia giudiziale, la valutazione della diligenza del maestro di sci postulerà un'accurata indagine sulla dinamica dei fatti (in particolare, la metodologia di insegnamento), riguardo la pista e, infine, le condizioni climatiche presenti durante la lezione.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589, in *Foro It.*, 1999, XI, 3332.

<sup>3</sup> Puntuale in merito M. PITTALIS, *La responsabilità sportiva. Principi generali e regole tecniche a confronto*, Giuffrè, Milano, 2013, 445-446: «trattandosi infatti di un professionista, l'operato del maestro andrà apprezzato ai sensi dell'art. 1176, 2 comma, c.c., avuto riguardo alla natura

Sussistendo un rapporto contrattuale fra la scuola di sci e i genitori dell'allievo (nella specie minorenni), qualora quest'ultimo riporti delle lesioni durante una lezione, anche se derivate da una caduta autonoma, graverà sull'attore-creditore l'onere di allegare l'inesatto adempimento, già risultante dalle lesioni subite, ma non a fornire la prova dell'evento specifico produttivo del danno, essendo invece onere della scuola dimostrare in concreto, anche per presunzioni, che le lesioni sono state conseguenza di una sequenza causale a essa non imputabile.<sup>4</sup>

Per converso, sul debitore grava l'onere di provare che l'inadempimento non era a lui imputabile: in concreto la non imputabilità riguarda – essenzialmente – la verifica di un caso fortuito o forza maggiore. Dottrina e giurisprudenza riscontrano il caso fortuito in qualunque accadimento che renda inevitabile il verificarsi di un evento, costituendo l'unica causa efficiente di esso. Non ha valore concreto la distinzione tra caso fortuito e forza maggiore; allo stesso modo è da negare una costante coincidenza tra caso fortuito e impossibilità della prestazione per causa non imputabile.

Ciò premesso, delineati gli oneri probatori, la *quaestio iuris* è incentrata sull'inquadramento giuridico della caduta autonoma dell'allievo: a parere di chi scrive, il verificarsi di un sinistro, con conseguente lesione, derivato da siffatta ipotesi non può – e non deve – essere sussunto nel concetto di caso fortuito, tantomeno essere considerato evento accettato dalle parti in sede di stipulazione del contratto, bensì un inadempimento contrattuale del maestro, salvo prova contraria.

L'argomentazione logico-giuridica così formulata, in realtà, appare in controtendenza con la giurisprudenza prevalente.

#### 4. L'obbligo di vigilanza nei confronti dell'allievo gravante sul maestro di sci, dal

---

*dell'attività esercitata, ma com'è facilmente intuibile, lo standard di diligenza necessario non potrà avere un contenuto predeterminato e valevole per ogni situazione, ma dovrà essere adattato al singolo contesto concreto e dovrà quindi essere apprezzato e valutato in relazione ad esso: sarà quindi richiesta maggiore attenzione al maestro che impartisca lezioni a soggetti molto giovani e poco esperti, o conduca gli allievi fuori pista o su tracciati con notevole pendenza, o che tenga una lezione con condizioni meteorologiche, non perfette: diversamente, sarà possibile valutare la condotta del maestro in maniera meno severa, quando i partecipanti al corso abbiano un'età più avanzata ovvero siano più esperti; una particolare considerazione dovrà poi ricevere la tipologia di lezione nell'ambito della quale l'incidente abbia avuto luogo, se individuale o collettiva» 445-446. V. anche R. AMBROSIO, M. BONA, *Responsabilità dei maestri di sci in Danno e responsabilità*, 2000, 906; F. LORENZATO, *La responsabilità civile del maestro e della scuola di sci* in U. Izzo, G. Pascuzzi, *La responsabilità sciistica, Analisi giurisprudenziale e prospettive della comparazione*, Giappichelli Editore, Torino, 2006, 133.*

<sup>4</sup> L'onere per il creditore di provare il titolo e allegare l'inadempimento è, in realtà, non semplice: in App. Trento, 18 aprile 2005, in *Giust. civ.*, 2005, I, 1788, è fornita una specificazione del contenuto dell'onere probatorio: «in caso di infortunio sciistico, spetta all'allievo l'onere di provare la negligenza del maestro, l'erroneità o inadeguatezza della prestazione professionale ricevuta, nonché, oltre al danno, anche il nesso causale fra la prestazione e il danno, mentre sul professionista grava l'onere di provare l'adeguatezza del proprio operato, oppure che l'imperfetta esecuzione della prestazione è dovuta a caso fortuito o forza maggiore».

mero tenore letterale delle fonti che regolano la disciplina, non è suscettibile di una visione univoca, sicché il *modus operandi* per l'interpretazione ermeneutica contempla – primariamente – lo studio di casi analoghi riscontrati in giurisprudenza.<sup>5</sup> Nella recente Trib. Trento, 21 maggio 2013, il Giudice ha dapprima concretizzato i contenuti della prestazione d'opera che il maestro deve compiere; si legge nel testo: «il maestro di sci, una volta spiegati i movimenti, deve avere un controllo anche visivo dello “stile” dell'allievo e, a tal fine, o segue il medesimo o lo osserva sciare da fondovalle; ma non è tenuto a salvare dalle cadute i propri allievi” [nella sentenza il Tribunale richiama Trib. Vercelli, 11 novembre 1996]; “il maestro di sci risponde degli infortuni subiti dagli allievi, secondo le norme che disciplinano la prestazione d'opera intellettuale; pertanto egli non risponde dei danni subiti da un allievo nell'ambito di esercitazioni adeguate alle sue capacità tecniche” [viene altresì richiamata Pret. Cavalese, 7 maggio 1981]. L'evento lesivo, pertanto, non è imputabile ad un difetto di attenzione o di vigilanza del maestro, ovvero ad una scorretta impostazione della lezione collettiva – sotto il profilo delle modalità di discesa e della scelta della pista – ma è dipesa dalla caduta, improvvisa e non evitabile, dell'attore e rientra, quindi, nel normale rischio insito nell'attività sportiva praticata».

L'evento caduta costituisce evento improvviso e non evitabile, rientrante nell'ordinario rischio della pratica sciistica.

Il ragionamento logico-giuridico del Tribunale di Trento deriva dalla fisiologica prosecuzione di principi oramai assodati nella risoluzione di controversie analoghe; statuizione identica fu decisa anche da Trib. Bolzano, 11 febbraio 2004, in cui la massima recita: «posto che il rapporto intercorrente tra l'istruttore di sci e il suo allievo è di tipo contrattuale, non è inadempiente l'istruttore di sci che porta il minore sulla pista con il consenso del suo genitore e pertanto non risponde dei danni che l'allievo si procura se la caduta rientra nel rischio tipico connesso con l'attività sciatoria».

Seppur la ricerca così fornita potrebbe, *in prima facie*, apparire non esaustiva, si pone esclusivamente l'obiettivo di prospettare al lettore concreti esempi, cronologicamente differenti, della sussistenza di una giurisprudenza solida: l'art. 1218 c.c., in tema di responsabilità del maestro, non si risolve nel mero onere attoreo di provare il titolo della pretesa e allegare l'inadempimento. Qualora la doglianza connessa all'opera del maestro di sci investa la casistica di una caduta autonoma di un allievo, l'attore-creditore ha l'onere concreto di dimostrare che la caduta sia eziologicamente connessa alla condotta del del maestro.

**5.** Alla luce dell'evoluzione e consolidamento giurisprudenziale in tema di responsabilità del maestro di sci in caso di sinistri occorsi ai propri allievi, ci si chiede se, effettivamente, esista un diritto di imparare a sciare.

<sup>5</sup> Per la consultazione delle sentenze contenute in questo paragrafo, si veda il sito web [www.dirittodegisportdelturismo.it](http://www.dirittodegisportdelturismo.it) (dicembre 2013).

La pratica sciistica, come detto, non costituisce più una prerogativa di pochi eletti, ma è divenuta sport di massa,<sup>6</sup> con la relativa eterogeneità di utenti.

Focalizzando brevemente l'attenzione sul ruolo del singolo sciatore rispetto alla pratica esercitata, autorevole dottrina ha osservato come all'aumentare dei livelli precauzionali predisposti e garantiti dal gestore (con relativo aumento di sicurezza percepito dallo sciatore), corrisponda un abbassamento dei livelli di precauzione adottati dallo sciatore stesso nell'impostare la propria condotta sulle piste. La giurisprudenza – per converso – mira a contemperare questa fisiologica reazione umana con l'esigenza di risarcire solo quei danni derivati da cause che «sfuggono» alla sfera di controllo dell'utente. Così facendo, si rimarca quella radicata concezione che ritiene il rapporto gestore-sciatore bilaterale, imponente, per entrambe le parti, reciproci diritti e doveri.<sup>7</sup>

Il primo protagonista del sinistro sciistico è lo sciatore stesso.<sup>8</sup> Non esiste pista sicura se non vi è a monte una discesa responsabile dell'utente: la velocità e il sorpasso sono manovre che presuppongono una valutazione del tracciato da parte dell'utente e la corrispondenza tra le capacità tecniche possedute e la condotta che si vuole tenere. Esisterebbe altrimenti un solo modo per azzerare i rischi connessi alla discesa con gli sci: non praticarla. La responsabilizzazione dell'utente, legata allo sviluppo della propria capacità di determinarsi nell'accettazione di un rischio padroneggiabile con le proprie abilità, è dunque coesistente al mantenimento di quel gradiente di libertà senza il quale l'attività sciistica cesserebbe di essere vissuta nei termini di quell'esperienza emozionale che attrae gli utenti, inducendoli a frequentare le aree sciabili attrezzate e tutta l'offerta turistico-ricreativa che ruota attorno a questi luoghi.

Siffatta tesi è ampiamente condivisibile se rivolta allo sciatore «puro», ovvero colui che decide in autonomia di scendere lungo i pendii innevati, assumendosi i relativi rischi che, nello specifico, ricomprendono l'evenienza di fare e farsi male.

<sup>6</sup> R. BEGHINI, *Responsabilità per gli incidenti sugli sci in Italia ed Europa*, in *Danno e Responsabilità*, 2000, 901 «in quest'ottica, l'attività sportiva non costituisce più il privilegio di poche persone, ma si è capillarmente diffusa tra tutti gli strati della popolazione, dagli adolescenti alle persone meno giovani. Sembrano allora definitivamente tramontati i tempi in cui le piste da sci erano frequentate solo da coloro che appartenevano ai ceti più agiati. Forse nessun altro sport ha avuto un vero e proprio «boom» come lo sci, al quale si sono avvicinate – e continuano a farlo – migliaia di persone, di tutte le età, attratte dalla maggiore facilità di apprendimento, dal costo ridotto dell'attrezzatura, dal brivido della velocità e dalle suggestioni della montagna invernale, silenziosa, austera, ma nello stesso tempo ricca e generosa verso l'uomo» 901.

<sup>7</sup> U. IZZO, *Analisi economico-comportamentale della responsabilità sciistica (parte prima)* in *Danno e Responsabilità*, 2011, 549.

<sup>8</sup> A parere dello scrivente giova rimarcare il termine «responsabilità», poiché costituisce – in una visione del settore in chiave economica – un elemento necessario affinché lo sci possa espandersi e progredire: deve essere socialmente recepita la concezione, di natura giuridica, che include lo sciatore nell'alveo dei soggetti titolari di un obbligo di precauzione. Sono ancora molteplici gli utenti che praticano lo sci senza cognizione di causa e la riprova è data dall'elevato numero di incidenti sciistici rilevati durante ogni stagione invernale.

Per converso, lo scenario muta se si contestualizza la situazione dell'allievo durante una lezione. L'esigenza di affidarsi a un maestro di sci promana, essenzialmente, dalla *voluntas* di imparare e, qualora non si tratti di sciatore neofita, di migliorare la propria capacità tecnica. Il fattore comune di entrambe le situazioni è la percezione, sia nel giovane sciatore, sia in quello esperto, del timore di compiere il passo ulteriore per imparare e/o migliorare a sciare. La scelta di preferire l'opera di un maestro ha, di fatto, duplice *ratio*: attraverso un percorso formativo, personalizzato e – presumibilmente – adeguato, l'allievo sarà in grado di migliorare, ma soprattutto sarà conscio che i progressi in cui si cimenterà potranno avvenire in sicurezza. La convinzione *de qua* è sorretta proprio dall'affidamento che viene riposto nell'opera del maestro: la scelta del tracciato e la modalità di esecuzione della lezione non potranno non essere finalizzate a evitare la verifica di un sinistro.

Ritenere la caduta di un allievo evento prevedibile e rischio accettato da entrambe le parti è incoerente con la logica a fondamento della scelta di seguire una lezione di sci. Ciò è altresì rafforzato dall'esistenza di un sinallagma non gratuito, bensì oneroso: la prestazione professionale viene eseguita dietro corrispettivo economico (non irrilevante).

Il maestro di sci, su cui grava un obbligo di diligenza non generico, ma adeguato alla professione esercitata, avrà il compito di attivarsi al fine di impedire che si verifichino sinistri in pregiudizio dei propri allievi.<sup>9</sup>

Nel caso in esame, la motivazione della Corte in merito alla condotta del maestro si limita a un breve cenno circa la condizione della pista e la metodologia di insegnamento: «la pista di sci non è risultata essere in cattive condizioni né, come apoditticamente affermato dagli appellanti, ghiacciata; il percorso scelto era il “Blu Motta”, quindi facile ed adatto a dei bambini alla prima esperienza; il maestro correttamente precedeva gli allievi per poter loro insegnare il movimento».

Sulla scorta della valutazione *de qua*, concludono i Giudici milanesi: «dagli elementi acquisiti al processo, pertanto, si deve ritenere provato che da parte degli appellati ci sia stato un corretto adempimento della prestazione da loro assunta, dovendosi

---

<sup>9</sup> R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile tra disciplina codicistica, legislazione speciale e regole di diritto sportivo*, Cedam, Padova, 2009, 257-258: «da tanto ne discende quindi che il maestro di sci non potrà limitarsi a dimostrare la propria condotta diligente, sia pure qualificata, dovendo in aggiunta individuare la specifica causa che ha reso impossibile l'esecuzione della prestazione, quale, ad esempio, il fatto dell'alunno che ha riportato il danno (fatto del creditore), l'investimento del discente da parte di altro sportivo o la riconducibilità del sinistro alle imperfette condizioni del tracciato dovute a scarsa o inadeguata manutenzione da parte dell'impiantista (fatto del terzo). Solo la dimostrazione di uno di tali fattori, unitamente alla prova della diligenza, varrà infatti ad esonerare il debitore da responsabilità, consentendo di acclarare con certezza che l'impossibilità della prestazione esulava dalla sua sfera di controllo» 257-258. La visione dell'Autore, in relazione al caso concreto, permetterebbe un'interpretazione differente rispetto a quella operata dalla giurisprudenza prevalente: il fattore caduta autonoma dell'allievo, non considerata evento accettato dalle parti, né caso fortuito, rientra nell'ordinaria sfera di controllo del maestro. Per escludere la sua responsabilità contrattuale da inadempimento, il maestro – e solo lui – avrà l'onere di dimostrare una specifica causa che permetta di ritenere la caduta autonoma dell'allievo fosse estranea alla sua sfera di controllo.

ricavare dai rilievi probatori sopra indicati che il maestro di sci ha adottato le cautele e le usuali misure di protezione, applicate secondo la comune esperienza durante una lezione di sci, al fine di evitare che l'allievo si procurasse da solo un danno alla persona. La caduta non può quindi che ascriversi alla naturale imperizia di una bambina di 8 anni, alla sua prima lezione di sci».

Come si evince dalla statuizione citata, determinante per la risoluzione della controversia, la Corte, senza alcuna indagine supplementare, si limita a giustificare la condotta dell'insegnante sul mero fatto che la pista fosse adeguata alla tipologia di allievi e, soprattutto che il maestro, durante la discesa, li precedesse.

*Ictu oculi* i comportamenti posti in essere non appaiono di per sé particolarmente diligenti, ma costituiscono – invero – un antecedente indispensabile all'insegnamento: è alquanto ovvio che per giovanissimi sciatori la pista ove si svolge la lezione non potrà che essere semplice; è altresì scontato che il maestro dovrà costantemente osservare gli allievi durante l'intera fase addestrativa. Non sembra corrispondere al vero l'assunto che ciò costituisca un adempimento diligente nell'esecuzione della prestazione: il *quid pluris* della diligenza richiesta, invece, impone anche il compito di impedire che gli allievi si procurino delle lesioni, attraverso un metodo di discesa adeguato.

Pertanto, non è da ritenersi – e non deve essere considerato – un comportamento diligente l'accettazione del rischio che l'allievo possa procurarsi delle lesioni.

Il corrispettivo versato per la lezione, oltre a costituire il compenso per la prestazione di insegnamento, implica la volontà dell'allievo di far rientro – incolume – a valle; se così non fosse non si spiegherebbe l'esborso di una somma di denaro, dato che la lezione potrebbe anche essere impartita da un amico particolarmente esperto.<sup>10</sup>

Nella decisione della Corte di Appello di Milano, la causazione del sinistro viene esclusivamente imputata alla naturale imperizia di una bambina di otto anni.

Il dubbio circa l'esistenza del diritto di imparare a sciare sorge proprio in conseguenza a siffatto inciso: alla giovanissima sciatrice, mentre frequentava il secondo giorno di lezione, viene addebitata una responsabilità per colpa riscontrando nella sua condotta un'imperizia. A mente di ciò, in conclusione, non esiste più il diritto di imparare, poiché qualora l'allievo si provochi autonomamente delle lesioni, la sua fisiologica imperizia costituirà fattore determinante per i criteri di imputazione della responsabilità civile, a nulla rilevando che la scelta di affidarsi a un maestro avesse come obiettivo primario il sopperire alla naturale impreparazione tecnica.

**6.** Nell'odierna, vasta, offerta turistica rivolta al pubblico, le scuole di sci e i maestri devono essere consapevoli che l'affidamento degli allievi verso la loro professionalità non investe esclusivamente la capacità di insegnamento della tecnica, ma mira,

<sup>10</sup> Il principio è rinvenibile in Cass. pen., sez. IV, 8 maggio 2008, in Cass. pen., 2009, 3864. Pronuncia conforme a Cass. pen., 19 febbraio 1991, n. 9665, inedita, secondo cui l'obbligo di vigilanza a carico dell'insegnante sull'incolumità degli allievi, che si esercitano supervisionati dalla sua guida, rinviene il suo fondamento nella prassi – consolidata – tacitamente richiamata ogniqualvolta si stipula un contratto, anche verbale, d'insegnamento tra una scuola, o maestro, e un allievo.



inizialmente, a rimuovere il timore connesso all'accingersi a nuovi – sconosciuti – obiettivi. Il maestro di sci è pertanto tenuto a riconoscere che i propri allievi, soprattutto se alle prime armi, eseguono le prescrizioni impartite accompagnati dall'ordinario timore di cadere e di farsi male; è proprio la scelta di rivolgersi a un professionista che richiama siffatta idea.

Nell'esercizio delle proprie mansioni, il maestro, non solo per obbligo giuridico, bensì deontologico, ha il compito di evitare che i propri allievi si procurino delle lesioni durante il periodo di lezione: in relazione alla sola situazione di insegnamento, devono quindi prevedere – e ritenere probabile – che gli allievi possano perdere, per fisiologica imperizia, il controllo della propria traiettoria, rischiando di cadere a terra. Costituendo un evento non imprevedibile, è quindi loro compito essere presenti e attivarsi per evitare che ciò accada.

La sentenza della Corte di Appello di Milano segue un consolidato orientamento giurisprudenziale, le cui perplessità derivano direttamente dall'attuale inquadramento giuridico del concetto di caduta di un allievo, nonché da una presunzione di tacita accettazione del rischio connessa a tale eventualità.

Nel futuro è auspicabile un mutamento: la caduta di un allievo-sciatore non costituisce un evento che sfugge alla signoria del maestro di sci e pertanto, in sede giudiziaria, in applicazione delle ordinarie regole probatorie *ex art. 1218 c.c.*, graverà sul debitore l'onere di dimostrare che l'evento-caduta non sia da considerarsi un inadempimento. Nell'attesa, gli allievi-sciatori sono avvisati: vietato cadere, soprattutto se la lezione si svolge su di un tracciato semplice e adeguato alla vostra preparazione (!).

*Bibliografia*

- R. AMBROSIO, M. BONA, *Responsabilità dei maestri di sci in Danno e responsabilità*, 2000, 906.
- R. BEGHINI, *Responsabilità per gli incidenti sugli sci in Italia ed Europa*, in *Danno e Responsabilità*, 2000, 901.
- R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile tra disciplina codicistica, legislazione speciale e regole di diritto sportivo*, Cedam, Padova, 2009, 257-258.
- G. FORNASARI, U. IZZO, L. LENTI, F. MORANDI (a cura di), *La responsabilità civile e penale negli sport del turismo. La montagna*, Giappichelli Editore, Torino, 2013, 3-106.
- M. PITTALIS, *La responsabilità sportiva. Principi generali e regole tecniche a confronto*, Giuffrè, Milano, 2013, 445-446.
- U. IZZO, *Analisi economico-comportamentale della responsabilità sciistica (parte prima)* in *Danno e Responsabilità*, 2011, 549.
- U. IZZO, G. PASCUZZI, *La responsabilità sciistica, Analisi giurisprudenziale e prospettive della comparazione*, Giappichelli Editore, Torino, 2006, 133.

**Tribunale di Trento, sentenza 21 maggio 2013;** G.M.L. (AVV.TI DEMATTÉ E PIEMONTESE) C. NUOVA SCUOLA ITALIANA DI SCI SAN MARTINO DI CASTROZZA (AVV. BALLARDINI).

**Responsabilità civile – Sci – Scuola di sci – Attività di insegnamento - Caduta autonoma di un allievo – Responsabilità della scuola ai sensi della L. n. 363/2003 – Inapplicabilità – Responsabilità della scuola ex art. 2051 c.c. – Inapplicabilità – Responsabilità della scuola ex art. 2050 c.c. – Prova della sussistenza di un’attività pericolosa – Necessità – Responsabilità ex art. 2043 – Non sussiste**

*Qualora un allievo, durante una lezione di sci, riporti delle lesioni a seguito di caduta autonoma, deve escludersi la possibilità di configurare - anche in via generale - una responsabilità della scuola di sci sulla base della L. n. 363 del 2003 ovvero dell’art. 2051 c.c.. La L. n. 363 del 2003 attiene alla responsabilità dei gestori delle aree sciabili attrezzate, i quali si identificano con i gestori degli impianti sciistici, sui quali incombe l’eventuale obbligo di custodia (e nulla hanno a che vedere con le scuole di sci, le quali non sono direttamente responsabili della messa in sicurezza delle piste da sci ovvero della rimozione degli ostacoli e della installazione di adeguate protezioni e di segnalazioni di pericolo).*

*Qualora venga allegata la sussistenza dell’attività pericolosa ex art. 2050, il relativo onere probatorio incombe sulla parte che ne ha invocato l’applicazione. In concreto, l’attività sciistica tradizionale, consistendo in un’attività sportiva ampiamente diffusa, svolta in un contesto esente da particolari pericoli intrinseci, non pare potersi ricomprendere tra le fattispecie cui fa riferimento la norma invocata.*

*La scuola di sci non risponde dei danni subiti dai suoi allievi durante una lezione, a seguito di una caduta autonoma, qualora in giudizio sia emerso che il maestro di sci li abbia correttamente condotti su di un tracciato estremamente facile e adeguato alle loro capacità e li abbia fatti scendere uno alla volta, per un breve tratto, controllando la loro discesa dal punto di arrivo. La caduta autonoma di uno di essi, in presenza delle condizioni sopra enunciante, deve essere considerata evento improvviso e non evitabile, ricomprendibile nell’alveo del normale rischio dell’attività sportiva sciistica (nel caso di specie, G.M.L. stava frequentando l’ultima lezione di sci e veniva condotto, dal proprio maestro e con altri allievi, su di una pista classificata blu. Nel corso della discesa perdeva il controllo della traiettoria e cadeva riportando delle lesioni. Per il risarcimento del*

danno conveniva la scuola di sci, asserendo, nei confronti della medesima, una responsabilità ex l. n. 363/03, ex art. 2050 c.c. e 2051 c.c., nonché per fatto illecito ex art. 2043 c.c.. Il giudice esclude la sussistenza di responsabilità ai sensi della legge n. 363/03 e 2051 c.c., poiché non riferibili alle scuole di sci, che non hanno alcuna responsabilità in merito alla messa in sicurezza delle piste, alla rimozione degli ostacoli e alla installazione di adeguate protezioni e di segnalazioni di pericolo. Non rileva nemmeno l'applicabilità della responsabilità ex art. 2050 c.c., poiché l'attività tradizionale sciistica è da considerarsi esente da particolari pericoli intrinseci. In merito all'illecito aquiliano, il Tribunale rileva che la condotta posta in essere dal maestro non integri gli estremi di una condotta colposa: infatti, gli allievi sono stati condotti su di un tracciato estremamente facile e seguiti correttamente durante l'intera discesa; l'evento della caduta – allora – deve considerarsi evento improvviso e non evitabile, ricomprendibile nell'ordinaria alea della pratica sciistica).

### **L'INFORTUNIO SUBITO DA UN ALLIEVO DURANTE UNA LEZIONE DI SCI: ALLA RICERCA DI UNA FONTE DI RESPONSABILITÀ DELLA SCUOLA DI SCI**

di *Filippo Bisanti*\*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il caso – 3. L'irresponsabilità della scuola di sci per la cattiva manutenzione del tracciato ai sensi della L. n. 363/03 e l'inapplicabilità della responsabilità per danni da cose in custodia – 4. L'insegnamento della pratica sciistica non costituisce attività pericolosa – 5. La caduta autonoma dell'allievo durante la lezione di sci: il regime di responsabilità aquiliana – 6. Conclusioni

**1.** L'espansione dell'offerta turistica che ha investito la pratica sciistica negli ultimi anni ha ampliato il numero degli amanti dei piaceri della discesa – e risalita – dai pendii innevati.

Un tempo lo sci era considerato uno sport di *elite*, riservato a una ristretta cerchia di persone; dagli anni '60, per converso, il settore ha conosciuto un aumento dei propri adepti. La causa di siffatto, notevole, incremento deve essere individuata, tra l'altro, nello sviluppo della tecnologia che ha permesso di risalire le chine con velocità e sicurezza sempre crescenti.

L'interessamento da parte del legislatore verso la regolamentazione della disciplina sciistica è sorto esclusivamente allorquando il fattore economico a essa connesso ha assunto dimensioni sempre maggiori, divenendo una fonte di movimentazione della ricchezza non indifferente. Difatti, ancor prima dell'intervento dello

---

\* Filippo Bisanti, specializzando nelle professioni legali; dottore in Giurisprudenza e Scienze Politiche (corso di laurea di primo livello in «Operatori della sicurezza sociale»); cultore della materia e membro della Commissione di esame di Diritto civile presso l'Università degli Studi di Trento; già autore di contributi giuridici; e-mail: [filippobisanti@hotmail.com](mailto:filippobisanti@hotmail.com).

Stato, la materia era stata oggetto di eterogenee fonti normative provenienti dalle Regioni, interessate – primariamente – a promuovere un settore in grado di incrementare l’offerta turistica<sup>1</sup> del proprio territorio.

Fin dalle origini, lo sci era tramandato dai genitori verso i figli, al fine di continuare una tradizione della «gente di montagna»: in tale scenario, la figura del maestro di sci, pur mantenendo la propria importanza, era intrinsecamente differente: l’insegnamento avveniva prevalentemente nei confronti di persone già immerse nel peculiare contesto montanaro, che esige un rispetto quasi di natura spirituale. Invece, ampliata la tipologia di persone che frequentano oramai la montagna, il maestro di sci deve rapportarsi con approcci eterogenei dei propri allievi: il primo adempimento della prestazione non potrà non consistere nell’educare al rispetto per la montagna coloro che non la vivono quotidianamente.

L’espansione del fenomeno sciistico ne ha pertanto modificato radicalmente l’essenza: non più settore meramente ludico-sportivo, quanto, piuttosto, economico; utenti provenienti da ogni tipologia di contesto e aumento della necessità di maestri di sci per insegnare la relativa pratica.

Il caso sottoposto all’attenzione del lettore permette di comprendere come le sostanziali innovazioni indicate abbiano avuto dei riflessi non marginali nell’ambito della responsabilità civile: in occasione di una controversia in merito alla responsabilità della scuola di sci – e di riflesso, del maestro – qualora un allievo si sia infortunato durante una lezione (cadendo autonomamente), il Tribunale coglie l’opportunità di far luce in merito al regime applicativo della normativa nazionale, nonché la sussunzione della fattispecie *ex artt.* 2050, 2051 e 2043 c.c.

**2.** Nel corso della stagione invernale dell’anno 2007, G.M.L. si era iscritto a un corso settimanale di sci e stava seguendo una lezione nel comprensorio di San Martino di Castrozza.

Durante l’ultimo giorno di lezione, il maestro lo aveva condotto su di una pista qualificata con il colore blu, pertanto minima di difficoltà e destinata agli sciatori meno abili. Nonostante le premesse per una sciata agevole, G.M.L. perdeva autonomamente il controllo della propria traiettoria e cadeva a terra, riportando la distorsione del ginocchio destro.

---

<sup>1</sup> *Ex multis*: L.P. Bolzano 26 febbraio 1981, n. 6, «Ordinamento piste da sci»; la L.R. Friuli Venezia Giulia 24 marzo 1981, n. 15, «Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci»; la L.P. Provincia Autonoma di Trento 21 aprile 1987, n. 7, «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci»; la L.R. Veneto 6 marzo 1990, n. 18, «Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato»; la L.R. Val d’Aosta 17 marzo 1992, n. 9, «Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci»; la L.R. Emilia Romagna 10 gennaio 1995, n. 1, «Disciplina degli impianti di trasporto a fune, delle piste da sci e dei sistemi di produzione programmata della neve»; la L.R. Abruzzo 7 marzo 2000, n. 20, «Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva»; la L.R. Marche 22 ottobre 2001, n. 22, «Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato»; la L.R. Lazio 20 giugno 2002, n. 15, «Testo unico in materia di sport»; la L.R. Molise 8 aprile 2003, n. 13, «Interventi per la qualificazione delle stazioni sciistiche e del sistema turistico degli sport invernali della Regione Molise».

Per i fatti *de quibus* conveniva in giudizio la scuola di sci, fondando la propria pretesa *in primis* nelle condizioni di cattiva manutenzione della pista (poiché presenti delle lastre di ghiaccio) in violazione delle disposizioni *ex* L. n. 363/03 e/o in ossequio alla responsabilità per danni da cose in custodia, nonché, in subordine, rappresentando che l'insegnamento della pratica sciistica integrava gli estremi di una attività pericolosa. Non ritenutosi esaustivo nella propria domanda, l'attore prospettava altresì la responsabilità della scuola per il principio generale del *neminem laedere*.

La scuola di sci convenuta eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della domanda di responsabilità a titolo contrattuale formulata dall'attore, poiché avvenuta esclusivamente in sede di comparsa conclusionale (tesi accolta dal Tribunale) e pertanto la difesa investiva la responsabilità in riferimento agli artt. 2050, 2051 e 2043 c.c., anche in relazione ai presunti obblighi promananti dalla L. n. 363/03.

Ciò premesso, il Tribunale rilevava come gli obblighi di manutenzione della pista da sci non fossero assolutamente (!) imputabili alle scuole di sci (escludendo, pertanto, la responsabilità *ex* L. n. 363/03 e art. 2051 c.c.); altresì veniva ritenuta inapplicabile, per carenza probatoria attorea, la responsabilità ai sensi dell'art. 2050 c.c.

Per quanto attiene la responsabilità della scuola di sci per autonome cadute degli allievi, interessante e indice di spunti di riflessione critica la statuizione del Tribunale secondo cui ne è esente qualora emerga in giudizio che gli allievi fossero stati correttamente condotti dal maestro su di un tracciato estremamente facile e adeguato alle loro capacità, facendoli scendere uno alla volta, per un breve tratto, e controllando la loro discesa dal punto di arrivo. La caduta autonoma di uno di essi, in presenza delle condizioni sopra enunciante, viene considerata evento improvviso e non evitabile, ricomprendibile nell'alveo del normare rischio dell'attività sportiva sciistica. Per comprendere correttamente la decisione del Tribunale, devono essere esaminati, brevemente, gli istituti giuridici trattati.

**3.** La legge 24 dicembre 2003, n. 363 recante «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo», promana dalla *voluntas legis* di garantire la sicurezza degli utenti, senza però celare il fine primario della sua *ratio*: regolamentare e promuovere un settore particolarmente lucrativo.<sup>2</sup>

Composto da quattro capi e 23 articoli, il dettato normativo ha quindi una duplice finalità: incentivare l'attività sciistica e regolamentarne l'esercizio alla luce della tutela dei consumatori. Attraverso la definizione dei diritti/doveri di quanti interagiscono sul «manto bianco» delle piste, gestori e utenti, non si priva questo sport delle garanzie che devono essere necessariamente stabilite, senza peraltro

<sup>2</sup> Per una completa disamina in merito alla L. n. 363/03, v. F. BISANTI, *Le regole in tema di sicurezza nello sci: una visione d'insieme*, in G. Fornasari, U. Izzo, L. Lenti, F. Morandi (a cura di), *La responsabilità civile e penale negli sport del turismo. La montagna*, Giappichelli Editore, Torino, 2013, 133-151; v. anche E. BALLARDINI, *La legge n. 363/2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali*, in U. Izzo, G. Pascuzzi, *La responsabilità sciistica. Analisi giurisprudenziale e prospettive della comparazione*, Giappichelli Editore, Torino, 2006, 7.

comprimere uno spazio di libertà che è coesistente all'esplicitarsi di una passione personale, che nel rappresentare la cifra finale dell'utilità cercata dall'utente dell'area sciabile, non può essere compresso da eccessive regolamentazioni sulla modalità di pratica.

Il primo capo è costituito da un unico articolo che sancisce le finalità della legge: «la presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell'ambiente». La legge riserva esclusivamente alle Regioni il compito di identificare le aree sciabili: «al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni».

L'articolo 3 costituisce la norma primaria dedicata ai gestori dell'area sciabile, sui quali grava l'obbligo di assicurare agli utenti la pratica in condizioni da garantire la loro incolumità, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle Regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. L'art. 3 non può essere letto congiuntamente con l'art. 4, il quale sancisce che «i gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Le norme *de quibus* enucleano integralmente le ragioni di fondo della finalità della legge: sicurezza e promozione, intesa come sviluppo economico del settore.

Esaurita questa breve, ma indefettibile, premessa concernente gli obblighi del gestore, appare evidente che nel caso in esame alcuna responsabilità può essere mossa alla scuola di sci qualora la pista non sia, in corso di lezione, adeguatamente trattata. Nessuna norma contenuta nella L. n. 363/03 obbliga la scuola di sci alla manutenzione del tracciato sciistico.

Passando ora alla disamina della responsabilità *ex art.* 2051 c.c., giova in questa sede ricordare che dottrina e giurisprudenza hanno a lungo dibattuto in merito alla sussunzione della gestione di un'area sciabile nell'alveo applicativo della responsabilità per danni da cose in custodia, propendendo, in linea di massima, all'accettazione di tale interpretazione.

Nel caso in esame, invece, non ci si deve soffermare ulteriormente riguardo la *quaestio iuris*, in quanto è evidente che il custode dell'area sciabile è senz'ombra di dubbio il gestore; la scuola di sci è estranea a siffatto rapporto e pertanto irresponsabile.<sup>3</sup>

4. La responsabilità (oggettiva) per attività pericolosa prevista dall'art. 2050 c.c. è stata sottoposta più volte al vaglio di legittimità della Corte di Cassazione.

Non sorprende l'esplicito – risolutorio – richiamo del Tribunale nel caso in esame, ove è pedissequamente ricordato che «ai fini dell'accertamento della sussistenza della responsabilità *ex art.* 2050 c.c. il giudizio sulla pericolosità della attività svolta - ossia l'apprezzamento della stessa come attività che, per sua natura, o per i mezzi impiegati, rende probabile, e non semplicemente possibile, il verificarsi dell'evento dannoso da essa causato, distinguendosi così dall'attività normalmente innocua che diventa pericolosa per condotta di chi la eserciti od organizzi, comportando la responsabilità secondo la regola generale di cui all'art. 2043 c.c. – quando non è espresso dal legislatore, è rimesso alla valutazione del giudice di merito. Rispetto a tale accertamento di fatto, l'onere di provare la sussistenza di un'attività pericolosa incombe su chi invoca l'applicazione dell'art. 2050 c.c. In concreto, l'attività sciistica tradizionale – come quella esercitata nel caso in esame – consistendo in un'attività sportiva ampiamente diffusa, svolta in un contesto esente da particolari pericoli intrinseci, non pare potersi ricomprendere tra le fattispecie cui fa riferimento la norma invocata».<sup>4</sup>

L'insegnamento della pratica sciistica non può – e non deve – essere considerata un'attività pericolosa, atteso che è priva di quell'intrinseco fattore di pericolosità che la giurisprudenza richiede per la configurazione dell'art. 2050 c.c.

<sup>3</sup> La sentenza in esame non si pone particolare perplessità nel motivare la propria decisione, limitandosi ad affermare che «per quanto attiene al merito della vertenza, deve escludersi la possibilità di configurare - anche in via generale - una responsabilità della scuola di sci sulla base della L. n. 363 del 2003 ovvero dell'art. 2051 c.c.. La L. n. 363 del 2003 attiene alla responsabilità dei gestori delle aree sciabili attrezzate, i quali si identificano con i gestori degli impianti sciistici, sui quali incombe l'eventuale obbligo di custodia (e nulla hanno a che vedere con le scuole di sci, le quali non sono direttamente responsabili della messa in sicurezza delle piste da sci ovvero della rimozione degli ostacoli e della installazione di adeguate protezioni e di segnalazioni di pericolo)».

<sup>4</sup> Cass. civ., sez. II, 28 febbraio 2000, in *Foro It.*, 2000, VI, 1828.



5. La prestazione d'opera prestata dalla scuola di sci, mediante l'attività dei propri maestri, è richiesta dall'utenza per una duplice ragione: l'apprendimento della tecnica insegnata da un professionista e l'obiettivo di ridurre al minimo i pericoli connessi alla fase addestrativa.

Sciare richiede una padronanza tecnica e fisica non comuni: la possibilità offerta *erga omnes* di poter praticare tale sport non deve eclissare il fatto che, spesso, le persone si avvicinano allo sci senza comprendere appieno i rischi e pericoli. Un utente responsabile è consapevole dei propri limiti e, nella volontà di superarli, si affida a un professionista.

Il maestro, invece, deve avere cognizione che gli allievi non possiedono pari capacità tecnica o fisica e pertanto, ancor prima di eseguire la lezione, dovrà eseguire uno *screening* esaustivo del soggetto a cui dovrà impartire la tecnica.

Nella sentenza oggetto di nota, il ricorrente si doglia della negligenza e imperizia del maestro, a causa del fatto che non è riuscito a impedire la sua caduta con conseguenti lesioni. La risoluzione della controversia esige una valutazione di fatto particolarmente rigorosa: è indubbio che lo sci è connaturato da un gradiente di pericolosità, ma ciò non giustifica *sic et simpliciter* l'irresponsabilità del maestro. E' necessario ricostruire l'esatta dinamica dell'accadimento, inclusa una dettagliata descrizione del contesto in cui si è verificato (condizioni atmosferiche, grado di affollamento della pista, etc.).

Per quanto attiene il diritto, a parere dello scrivente (che ben si aspetta delle critiche per quanto assunto), il fattore caduta autonoma, con conseguenti lesioni di un allievo, non deve considerarsi evento bilateralmente accettato dalle parti, ma anomalia della prestazione d'opera del professionista, sul quale graverà l'onere di dimostrare che siffatta evenienza sia estranea al suo comportamento. L'interpretazione fin d'ora formulata opera in regime di responsabilità contrattuale *ex art. 1218 c.c.*; come noto, il creditore ha l'onere di dimostrare il titolo e di allegare l'inadempimento. Per converso, nel caso in esame la responsabilità contrattuale della scuola di sci è stata avanzata esclusivamente in sede di comparsa conclusionale, comportando, secondo le norme processuali, l'inammissibilità della domanda.

Ora, tenuto conto che la domanda analizzata dal Tribunale concerne il regime di responsabilità *ex art. 2043 c.c.* (non essendo stata condivisa la tesi della presenza di responsabilità oggettiva *ex artt. 2050 e 2051 c.c.*), l'onere probatorio grava sul danneggiato e non sul danneggiante.

L'attore-danneggiato non solo non è riuscito nella dimostrazione della colpa del maestro, ma le risultanze istruttorie hanno permesso di dimostrarne la diligenza; si legge nella sentenza come «la dinamica e le modalità dell'incidente, come descritte dai testi, portano, pertanto, ad escludere la responsabilità della convenuta per l'evento lesivo in oggetto. Invero, si deve escludere che il comportamento del maestro di sci abbia presentato gli estremi di una condotta colposa tale da integrare la fattispecie prevista (con conseguente esclusione, pertanto, anche della responsabilità della scuola di sci *ex art.2049 c.c.*). Nel caso di specie, infatti, non possono ravvisarsi elementi di illiceità nella condotta tenuta dal maestro di sci, il quale ha portato i suoi

allievi, in occasione dell'ultima lezione, su di una pista estremamente facile ed adeguata alle loro capacità e li ha fatti scendere correttamente uno alla volta, per un breve tratto, controllando la loro discesa dal punto di arrivo (...) l'evento lesivo, pertanto, non è imputabile ad un difetto di attenzione o di vigilanza del maestro, ovvero ad una scorretta impostazione della lezione collettiva - sotto il profilo delle modalità di discesa e della scelta della pista - ma è dipesa dalla caduta, improvvisa e non evitabile, dell'attore e rientra, quindi, nel normale rischio insito nell'attività sportiva praticata».

Il contenuto della prova liberatoria è indefinibile *ex ante*, atteso che lo sci viene praticato in situazioni e scenari particolarmente mutevoli; il Tribunale, dopo un accertamento rigoroso di fatto, ha ben statuito l'esenzione della responsabilità avuto conto delle circostanze del luogo del sinistro (pista blu particolarmente semplice) e modalità di insegnamento (particolarmente apprezzabile l'aver indicato che l'infortunio è avvenuto durante l'ultimo giorno un ciclo di lezioni settimanali, da cui si può presumere un certo livello di perizia rispetto alla pista ove si svolgeva la lezione).

Il ragionamento logico-giuridico è ampiamente coerente, ma presta il fianco a una critica: difatti, viene statuito che la caduta rientra nel normale rischio insito nell'attività sportiva praticata. Tale orientamento non è accettabile se si versa nel rapporto fra maestro e allievo: il primo ha infatti il compito di impedire il verificarsi di cadute che potrebbero esporre a pericoli l'allievo medesimo; la caduta non deve considerarsi evenienza possibile, ma esclusivamente un accadimento ulteriore che si verifica o per caso fortuito oppure per grave inosservanza delle direttive impartite dall'insegnante.<sup>5</sup>

**6.** La sentenza del Tribunale di Trento, non di rado adito per la risoluzione di controversie in ambito sciistico, contiene un pregevole e completo lavoro definitorio, che pone ulteriore chiarezza in merito agli istituti giuridici connessi alla pratica sciistica e la gestione di un'area sciabile.

Viene dissipato ogni dubbio in merito alla riconducibilità delle norme *ex L. n. 363/03 e 2051 c.c.* esclusivamente al gestore dell'area sciabile e non, come voluto dall'attore, anche alla scuola di sci; inoltre, seppure per carenza probatoria di parte attrice, è confermato che l'insegnamento non costituisce una attività pericolosa. Perplessità su cui già da tempo dottrina e giurisprudenza avevano fatto luce.

Invero, la caduta autonoma di un allievo durante una lezione, sia intravveduta in chiave contrattuale, sia in termini di responsabilità aquiliana, continua a essere considerata rischio insito nella pratica sportiva.

La statuizione del Giudice è condivisibile qualora si ponesse riferimento esclusivamente allo sciatore "puro", che consapevole del gradiente di pericolo sotteso

<sup>5</sup> V. App. Milano, 4 settembre 2012, in cui, in tema di responsabilità contrattuale, il fatto della caduta autonoma di un allievo durante una lezione costituisce evento accettato da entrambe le parti, gravando su quest'ultimo l'onere di dimostrare la riconducibilità dell'accadimento alla responsabilità del debitore-maestro; Trib. Trieste, 1 aprile 2011. Le sentenze citate sono disponibili *on line* su [www.dirittodeglisportdelturismo.it](http://www.dirittodeglisportdelturismo.it).

allo sport decide – autonomamente – di cimentarsi nella discesa. Per converso, in caso di rapporto maestro-allievo, l'orientamento giurisprudenziale (prevalente) pone alcuni dubbi interpretativi. L'allievo si rivolge al maestro nel tentativo di migliorare la propria tecnica, nella convinzione che l'impegno potrà avvenire in condizioni di sicurezza: con queste premesse, la caduta autonoma di un allievo costituirà sempre un evento non accettato dalle parti, ma accadimento estraneo al rapporto. L'approccio giurisprudenziale consolidato, però, non sembra – per ora – lasciare spazio a differenti interpretazioni: la caduta autonoma di un allievo rimane comunque un rischio contemplato tacitamente fra le parti.

*Bibliografia*

- G. FORNASARI, U. IZZO, L. LENTI, F. MORANDI (a cura di), *La responsabilità civile e penale negli sport del turismo. La montagna*, Giappichelli Editore, Torino, 2013, 3-106.
- U. IZZO, G. PASCUZZI, *La responsabilità sciistica, Analisi giurisprudenziale e prospettive della comparazione*, Giappichelli Editore, Torino, 2006, 133.

**LODO PANDEV:  
LA CASSAZIONE RIAPRE I GIOCHI E FOCALIZZA LE DIFFERENZE  
TRA ARBITRATO RITUALE E IRRITUALE**

**Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 19182 del 19 agosto 2013 -  
S.s. Lazio Spa contro Pandev Goran**

**Procedimenti Speciali – Arbitrato – Arbitrato Irrituale – Lodo Arbitrale –  
Procedure arbitrali in materia di lavoro privato e in materia di sanzioni  
disciplinari nel pubblico impiego contrattualizzato – Sussistenza –  
Conseguenze – Impugnazione – Decadenza. – Decisorietà e definitività**

**LA NATURA IRRITUALE DEL LODO ARBITRALE**

di *Marco Giacalone e Salvatore Civale\**

SOMMARIO: 1. La questione – 2. Le vicende oggetto della controversia – 3. La pronuncia della Corte – 4. Le differenze tra arbitrato rituale ed arbitrato irrituale evidenziate dalla Corte – 5. Conclusioni

**1.** In merito al «Lodo Pandev», emesso dal Collegio arbitrale in merito alla famosa e quantomeno discussa *querelle* tra la società sportiva Lazio S.p.A. (di seguito «Lazio») ed il calciatore macedone Goran Pandev, attuale giocatore in forza alla SSC Napoli e capitano della sua nazionale, la Suprema Corte si è espressa il 19 agosto 2013, con sentenza n. 19182, cassando la sentenza impugnata del 05/08/2010 e disponendo il rinvio degli atti al Tribunale di Milano.

Questa pronuncia non porta con sé solo un grande impatto mediatico dovuto ai nomi delle parti, ma incide in maniera preponderante sul tema di arbitrato nei contratti di lavoro dipendente.

Difatti nella sentenza sopracitata la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha asserito che rientrano nell'alveo dell'arbitrato irrituale non solo le clausole

---

\* Marco Giacalone. Dottorando in Filosofia del diritto, logica ed informatica giuridica, presso l'Università Federico II di Napoli, sta approfondendo i suoi studi in materia di ADR e Arbitrato. Master S.L.P.C., in Diritto e Organizzazione Aziendale dello Sport, Anno Accademico 2012/13, Roma. Membro AIAS – Associazione Italiana Avvocati dello Sport. E-mail: [gialalone@hotmail.it](mailto:gialalone@hotmail.it).

Salvatore Civale, Avvocato specializzato in diritto dello sport. Master S.L.P.C., in Diritto e Organizzazione Aziendale dello Sport, Anno Accademico 2011/12, Roma. Presidente AIAS – Associazione Italiana Avvocati dello Sport. E-mail: [avvocato@studiocivale.it](mailto:avvocato@studiocivale.it).

compromissorie della Federazioni sportive, ma anche tutte quelle controversie, in materia di lavoro privato, previste *ex lege* o dai contratti collettivi, nonché le vertenze relative alle sanzioni disciplinari irrogate ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.

2. Il 25 settembre 2009 Goran Pandev, all'epoca calciatore della Lazio ma attualmente alla corte di Benitez,<sup>1</sup> dinanzi al collegio arbitrale della Lega Calcio,<sup>2</sup> a mezzo del suo legale Avv. Alessandro Martini, presenta domanda<sup>3</sup> di rescissione del suo contratto con la Lazio.

L'11 dicembre dello stesso anno, contro le resistenze del legale della Lazio, viene accolta la richiesta avanzata dal giocatore di non procedere col rito ordinario, ma bensì mediante procedimento d'urgenza.<sup>4</sup> La richiesta del calciatore macedone venne accolta e per l'Avv. Martini fu già «una mezza vittoria»: l'obiettivo era quello di definire la vertenza entro la seduta successiva, fissata per il 21 dicembre, con audizione dei testimoni proposti dalle parti. Quel giorno si sarebbe arrivati alla decisione. La durata del lodo sarà, difatti, la questione nodale dell'intera vicenda legata al caso Pandev.

Alla riapertura del calciomercato, sessione invernale, Goran Pandev potrà essere svincolato e libero di accasarsi alla corte della squadra che preferisce, oppure potrà essere riconosciuto tesserato della Lazio sino a giugno oppure, ancora, la decisione potrà non arrivare in tempo utile per il giocatore, ma solo dopo la chiusura della finestra di mercato.

Con il lodo pronunciato in data 23 dicembre 2009, il Collegio Arbitrale costituito presso la Lega Serie A, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)<sup>5</sup> applicabile ai calciatori professionisti, ha stabilito, in merito al ricorso presentato dai legali del calciatore Goran Pandev, che quest'ultimo avesse diritto a veder dichiarato risolto il contratto di lavoro che lo legava alla Lazio con scadenza al 30 giugno 2010, per fatto e colpa della Società datrice di lavoro, avendo quest'ultima violato nei suoi confronti le norme contrattuali applicabili. Pertanto la Società è stata condannata a pagare un importo, nella misura massima consentita

<sup>1</sup> Allenatore della SSC Napoli nella stagione 2013-2014.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 1.1 del Regolamento dei Collegi Arbitrali previsti dall'accordo collettivo AIC – LNPA – FIGC, oggi i Collegi Arbitrali (CA) sono costituiti conformemente alle previsioni dell'articolo 806, secondo comma, del codice di procedura civile, dell'art. 4, quinto comma, Legge 23 marzo 1981 n. 91, dell'art. 3, primo comma, Legge 17 ottobre 2003 n. 280, nonché dell'Accordo collettivo sottoscritto a Roma in data 5 settembre 2011 dal presidente della F.I.G.C. Giancarlo Abete, dal presidente L.N.P.A. Maurizio Beretta, dal presidente A.I.C. Damiano Tommasi.

<sup>3</sup> Sugli elementi della domanda previsti a pena di improcedibilità ed inammissibilità si veda l'art. 4 del *supra* citato regolamento allegato all'accordo collettivo.

<sup>4</sup> Il procedimento accelerato dinanzi al Collegio Arbitrale è disciplinato dall'art. 6 del regolamento del 2011. E' previsto, su istanza di parte, in ipotesi tassative elencate dall'accordo collettivo, nonché per «ogni altra controversia nella quale il CA, su istanza di parte, ravvisi discrezionalmente la sussistenza del pericolo di un grave pregiudizio, di una o di entrambe le parti, nel tempo necessario allo svolgimento del Procedimento ordinario».

<sup>5</sup> Definito dal presidente della società sportiva Lazio, il dottor. Claudio Lotito, come «il cancro vero del calcio».

del 20% della retribuzione del calciatore,<sup>6</sup> per risarcimento del danno arrecato, con i suoi comportamenti, al giocatore medesimo, il quale, conseguentemente, ha subito instaurato un nuovo contratto di lavoro con l'Inter, senza alcun indennizzo a favore della Lazio e con un danno, per quest'ultima e per i suoi azionisti, valutabile, secondo la stima del valore di mercato del calciatore a suo tempo pubblicamente resa nota dallo stesso presidente Lotito, in un importo che si aggirava intorno ai 15 milioni di euro.

Il Presidente del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con decreto del 1 febbraio 2010, ha dichiarato il lodo esecutivo, ai sensi dell'art. 412 quater, c.p.c.

La società sportiva Lazio, a mezzo dei suoi legali, ha impugnato il lodo arbitrale, ma il Tribunale di Milano ha ritenuto il ricorso inammissibile, sull'assunto che era ormai inutilmente trascorso il termine di legge per l'impugnazione. Un assunto basato, come asserirà successivamente la Suprema Corte, sull'erroneo computo di tale termine a decorrere dal giorno della notifica del lodo da parte della Cancelleria. I legali della società biancoceleste impugnarono il *dictat* del Tribunale di Milano, quindi, in Cassazione.

La Corte Suprema di Cassazione, sezione Lavoro, il 19 agosto 2013, con sentenza n. 19182, si è espressa in favore della società sportiva Lazio S.p.A. . La Corte ha, dunque, accolto il ricorso principale ed ha, conseguentemente, rinviato la causa, anche con riferimento alle spese dello stesso giudizio, ad un altro giudice dello stesso ufficio giudiziario per un nuovo procedimento, segnando in questa lunga e dibattuta vicenda la prima pronuncia a favore della squadra biancoceleste.

### 3. La Lazio ha presentato tre motivi nel proprio ricorso:

Con il primo motivo denunciava, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o errata applicazione degli artt. 412 *quater* e 825 c.p.c..

L'avv. Gian Michele Gentile, legale dei biancocelesti, ha evidenziato l'erroneità della decisione del Tribunale di Milano nella parte in cui riteneva che il decreto del Presidente dello stesso Tribunale, mediante il quale veniva riconosciuta l'esecutività del lodo, in data 1 febbraio 2010, avesse precluso la possibilità di un riesame con riguardo alla questione della definitività o impugnabilità del lodo stesso.

E' necessario sottolineare il fatto che il Tribunale non abbia analizzato il ricorso proposto dalla Lazio in quanto presentato oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione da parte della segreteria del Collegio arbitrale, ritenendo che il decreto avesse definito, con forza di giudicato, la questione del termine, ai sensi dell'art. 412 *quater* c.p.c.. Orbene, ex art. 412 *quater* c.p.c. il lodo arbitrale previsto dai contratti collettivi può esser dichiarato esecutivo solo qualora avvenga l'accettazione scritta di ambo le parti, oppure a seguito del rigetto, da parte del Tribunale, del ricorso con il quale il lodo è stato impugnato. Nel caso *de quo*, invero, non ricorre nessuna di ambo le fattispecie appena illustrate.

Inoltre è giocoforza affermare che l'art. 825 c.p.c., richiamato nella sentenza in esame, debba applicarsi solo al lodo rituale, e non anche a quello di natura irrituale,

<sup>6</sup> Nello specifico la somma si aggirava intorno ai 160.000 euro.

come nel caso Pandev; inoltre, il decreto di esecutività non può aver natura decisoria, come più volte ribadito dalla Suprema Corte.

Con il secondo motivo denunciava, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o errata applicazione degli artt. 412 *quater* e 825 c.p.c., con riferimento all'art. 326 c.p.c..

Il *dies a quo*, ha sostenuto la Lazio, per il computo dei trenta giorni per poter impugnare il lodo, non poteva esser quello dell'avvenuta comunicazione da parte della cancelleria del Collegio arbitrale, bensì quello della notificazione del lodo ad istanza della parte vittoriosa.

L'avv. Martini ha continuato asserendo che nel caso di specie il lodo è stato notificato il 13 febbraio 2010, con la diretta conseguenza che il ricorso della società ricorrente, presentato in data 8 marzo 2010, debba rappresentare un'impugnazione tempestiva e, pertanto, non da dichiararsi inammissibile.

Con il terzo motivo denunciava, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o errata applicazione dell'art. 825 c.p.c., con riferimento all'esistenza di strumenti di riesame dell'*exequatur* del lodo arbitrale irrituale.

In particolare, veniva contestata l'applicazione analogica effettuata dal Tribunale di Milano dell'art. 825 c.p.c., proprio dell'arbitrato rituale, al caso di specie, nonostante si trattasse di un arbitrato irrituale e vi siano molteplici differenze tra questi due istituti.

I tre motivi, data la loro connessione, sono stati affrontati congiuntamente dalla Corte di Cassazione, la quale li ha accolti per le seguenti ragioni.

Il fulcro della vicenda consta nell'errore del Tribunale di Milano, il quale ha attribuito un carattere prettamente «decisorio» al decreto presidenziale, che ha dichiarato esecutivo il lodo arbitrale, ex art. 412 *quater* c.p.c. .

La dottrina e la giurisprudenza hanno più volte confermato che il decreto presidenziale abbia mai avuto intrinsecamente questa natura decisoria, tantomeno quella definitiva.<sup>7</sup>

La Corte, sul punto, afferma: «*Il decreto del presidente del tribunale che abbia dichiarato esecutivo il lodo emesso a seguito di arbitrato irrituale, non avendo i caratteri della decisorietà (poiché non incide su diritti) e della definitività (in quanto può essere rimosso con i mezzi processuali apprestati dall'ordinamento), non incide sulla possibilità di impugnazione del lodo, che resta esperibile salvo che, in forza del disposto dell'art. 412 quater, comma 2, cod. proc. civ. - nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dall'art.31, comma 8, legge 4 novembre 2101, n. 183 - le parti abbiano dichiarato per iscritto di accettare la decisione.*».

Ne discerne, quindi, l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla società Lazio, in quanto il decreto non è né decisorio né definitivo.

In merito alla determinazione del *dies a quo*, ex art. 326 c.p.c., la comunicazione

<sup>7</sup> Vedi Cass. 21 ottobre 2011, n. 21894 e Cass. 19 maggio 1998, n. 4986.



da parte della cancelleria della pubblicazione del lodo non può incidere per la decorrenza del termine per l'impugnazione, secondo la Corte, nemmeno se questa sia effettuata mediante ufficiale giudiziario.

Quest'ultimo, invero, deve esser individuato nella data di notificazione del lodo medesimo ad istanza di parte. Difatti, solo la notificazione ad istanza di parte è idonea, secondo la Corte, ad esprimere la volontà di porre fine alla fase arbitrale mettendo in moto i termini per l'impugnazione per entrambe le parti.<sup>8</sup>

Infine, con riferimento ai mezzi di impugnazione del lodo, a differenza di quanto affermato dalla sentenza impugnata, l'art. 825 c.p.c. non si applica al lodo irrituale (detto anche contrattuale) come è stato più volte ribadito dalla dottrina e dalla giurisprudenza. La non applicazione del reclamo dinanzi alla Corte d'appello, ex art. 825 c.p.c., è dovuta al *dictat* dell'art. 808 ter, n.5, c.p.c., con la diretta conseguenza che il lodo irrituale può esser solo impugnato dinanzi al Tribunale, in funzione del giudice del lavoro. La sentenza del Tribunale, poi, può esser impugnata mediante ricorso per cassazione e l'eventuale proposizione di un'impugnazione davanti alla Corte d'appello sarà ritenuta inammissibile, non operando nel caso *de quo* la c.d. *traslatio iudicii*, ossia il principio secondo il quale la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza della impugnazione.

La Corte, quindi, cassa la sentenza impugnata e rinvia il fascicolo al Tribunale di Milano ad un altro giudice dello affinché si pronunci nuovamente in merito alla vicenda.

**4.** La Corte di Cassazione con questa sentenza è tornata nuovamente sul delicato tema dell'individuazione della linea di confine che intercorre, anche da un punto di vista prettamente procedurale, tra l'arbitrato rituale, previsto dal codice di procedura all'art. 825, e quello irrituale o contrattuale.

*In primis* occorre evidenziare la differente *ratio* dei due istituti.

L'arbitrato rituale è il risultato di un compromesso o di clausola compromissoria con cui le parti si accordano per fare decidere le controversie tra loro insorte da arbitri, ai sensi dell'articolo 806 c.p.c., i quali sostituiscono il giudice ordinario nell'esercizio della funzione giurisdizionale e pronunciano un lodo, cioè una decisione che ha valore di sentenza, secondo le regole del procedimento arbitrale.

L'arbitrato irrituale, invece, definito anche libero o contrattuale, si ha ogni volta che le parti si limitino a dare al terzo o ai terzi un mandato ad emettere una risoluzione della controversia avente natura meramente contrattuale, destinata convenzionalmente a sostituire la volontà dei contraenti, i quali si impegnano a considerarla reciprocamente vincolante ai sensi dell'articolo 808 *ter* c.p.c.<sup>9</sup> E' chiaro che per dar corso all'arbitrato come strumento di risoluzione delle controversie è necessaria una volontà concorde delle parti, volta a sottrarre alla

<sup>8</sup> Vedi Cass. 30 agosto 2004, n. 17420; Cass. 14 giugno 2007, n. 13906; Cass S.U. 29 aprile 1997, n. 3670.

<sup>9</sup> Vedi Cass. 12 ottobre 2009, n. 21585; Cass. 1 aprile 2011, n. 7574.

conoscenza del giudice ordinario la lite insorta o che potrebbe insorgere, attraverso la stipulazione di una convenzione di arbitrato, costituita da un compromesso o da una clausola compromissoria.

Più nel particolare, a seguito dell'analisi degli ermellini, è possibile affermare che nel *genus* degli arbitrati irrituali rientrano sia le clausole compromissorie<sup>10</sup> come quelle delle Federazioni sportive,<sup>11</sup> ma anche tutte le controversie in materia di lavoro privato previste sia dalla legge che dai contratti collettivi e le vertenze relative alle sanzioni disciplinari irrogate ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.<sup>12</sup>

L'inquadramento di un lodo arbitrale<sup>13</sup> all'interno del *genus* dell'irritualità comporta l'applicabilità del regime di impugnazione di cui all'art. 412 *quater* c.p.c. secondo cui il lodo è impugnabile innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro, solo per vizi idonei ad inficiare la determinazione arbitrale per alterata o falsa percezione dei fatti o per inosservanza di disposizioni inderogabili di legge o contratti collettivi e che avverso la sentenza pronunciata in primo ed unico grado dal tribunale, l'unico mezzo di impugnazione proponibile è il ricorso per cassazione, diversamente da

---

<sup>10</sup> La Corte di Cassazione, Sezione I, con sentenza n. 18919 del 28/09/2005 si è espressa in passato sulla legittimità costituzionale della clausola compromissoria di arbitrato irrituale ed il vincolo di giustizia previsto dallo Statuto F.I.G.C., affermando: *“Con riguardo al c.d. vincolo di giustizia sportiva, inteso quale rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale statale oggetto di clausola compromissoria per arbitrato irrituale, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 e 102 Cost., sotto il profilo di una pretesa violazione del diritto di azione e di difesa e del principio del monopolio statale della giurisdizione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1942, n. 426, nella parte in cui prevede che “le federazioni sportive nazionali stabiliscono, con regolamenti interni, approvati dal presidente del comitato olimpico nazionale, e le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l’esercizio dello sport controllato”; 4, comma quinto, 12 e 14 della legge n.91 del 1981, ove si ritenga che da esse scaturisca il vincolo di giustizia sportiva; 10 della stessa legge, nella parte in cui, prevedendo come obbligatoria l’affiliazione alla federazione per l’esercizio dell’attività sportiva professionistica, imporrebbe il rispetto del vincolo arbitrale e la conseguente rinuncia alla tutela giurisdizionale; 24 dello statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, nella parte in cui prevede l’incondizionato impegno di tutti i soggetti operanti nell’ambito della Federazione stessa ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati, prescindendo dall’adesione volontaria del singolo soggetto alla clausola arbitrale. Ed infatti, premesso che il fondamento dell’autonomia dell’ordinamento sportivo è da rinvenire nella norma costituzionale di cui all’art. 18 della Costituzione, concernente la tutela della libertà associativa, nonché nell’art. 2 della Costituzione, relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo, deve rilevarsi che il vincolo di giustizia non comporta rinuncia a qualunque tutela, in quanto l’ordinamento pone in essere un sistema, nella forma dell’arbitrato irrituale “ex” art. 806 cod. proc. civ., che costituisce espressione dell’autonomia privata costituzionalmente garantita (v. Corte cost., n. 127 del 1977). Detto sistema consente alle parti, sempre che si versi in materia non attinente ai diritti fondamentali, di scegliere altri soggetti, quali gli arbitri, per la tutela dei loro diritti in luogo dei giudici ordinari, ai quali è demandata la funzione giurisdizionale ai sensi dell’art. 102 Cost., risultando detta scelta una modalità di esercizio del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.”.*

<sup>11</sup> Vedi Cass. 1 agosto 2003, n. 11751.

<sup>12</sup> Vedi Cass. 2 febbraio 2009, n. 2576.

<sup>13</sup> Si definisce lodo arbitrale il provvedimento conclusivo dell'arbitrato.

quello che accade per l'arbitrato rituale ove l'impugnazione per nullità del lodo si propone dinanzi alla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 828 c.p.c..

Questa differenza per ciò che concerne i mezzi di impugnazione assume un notevole rilievo, poiché nei casi di arbitrati irrituali, in cui si applica la disciplina dell'art. 412 *quater* c.p.c., come testualmente risulta dal disposto dell'art. 808 *ter*, n. 5 c.p.c., qualora il conseguente lodo fosse impugnato in maniera del tutto erronea, non interverrà il fenomeno della *traslatio iudicii*, in quanto si tratta nel caso *de quo* di incompetenza per grado, e l'impugnazione sarà da ritenersi a tutti gli effetti inammissibile.<sup>14</sup>

**5.** La Corte di Cassazione, dunque, ha riconosciuto alle clausole compromissorie, come quelle delle Federazioni sportive, natura di lodo irrituale e ha maggiormente demarcato la linea di confine con la figura dell'arbitrato rituale previsto dal codice di procedura, soprattutto da un punto di vista prettamente procedurale.

È importante sottolineare anche come questa pronuncia ha destato non poche preoccupazioni verso i tifosi dell'attuale club in cui milita in questa stagione il fantasista macedone.

Difatti, molti *supporters* del Napoli temevano che questa decisione potesse far perdere un importante tassello dello scacchiere di Mister Benitez e danneggiare il club di proprietà di De Laurentis.

I sostenitori della squadra partenopea, però, non hanno nulla da temere. Difatti, per il principio che tutela l'acquisto in buona fede da parte del terzo acquirente, il quale ha stabilito un rapporto contrattuale col calciatore sulla base di una regolare compravendita, il club azzurro non sarebbe attaccabile in alcun modo.

Laddove, infatti, il lodo Pandev fosse annullato, il calciatore macedone non avrebbe alcuna colpa, avendo lo stesso esercitato un suo diritto. Nel prosieguo della causa non sarà mai possibile, quindi, avviare un'azione risarcitoria nei riguardi del macedone, in quanto egli si è legittimamente legato alla squadra interista con un lodo valido. L'unica responsabilità che nel caso di specie potrà ravvisarsi, eventualmente, sarà solo e soltanto in capo al Collegio Arbitrale.

<sup>14</sup> Vedi Cass. 12 novembre 2012, n. 19645; Cass. 21 febbraio 2011, n. 4159; Cass. 10 ottobre 2005, n. 19679.



## GIURISPRUDENZA NAZIONALE

---



**Corte d'Appello di Milano, sentenza 4 settembre 2012**

PRES. DE RUGGIERO, REL. CHIULLI; M.E. e F.G., nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore G.E. CONTRO SCUOLA DI SCI E SNOWBOARD DI CHIESA IN VALMALENCO e A.F.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE II CIVILE

Il Collegio composto da:  
Luigi de Ruggiero - Presidente  
Amedeo Santosuosso - Consigliere  
Maria Caterina Chiulli - Consigliere relatore

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.3162/09 r.g.

Promossa da:

M.E. e F.G., nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore G.E., rappresentati e difesi dall'avvocato Ettore Trezzi ed elettivamente domiciliati presso lo studio I.S.T. sito in Milano, viale Vittorio Veneto 22;

Appellanti

Contro

Scuola di Sci e Snowboard di Chiesa in Valmalenco e A.F., rappresentati e difesi dagli avvocati Lucio Caramatta del Foro di Sondrio e gli avvocati Marco Rodolfi e Filippo Martini, presso il cui studio in Milano, Corso Magenta 42 sono elettivamente domiciliati;

Appellati

## Svolgimento del processo - Motivi della decisione

I signori M.E. e F.G., quali genitori esercenti la potestà sulla piccola G.E., convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Sondrio la Scuola di Sci e Snowboard di Chiesa in Valmalenco ed il maestro di sci A.F. per ottenere la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni quantificati in Euro 14.191,73.

In data 4 gennaio 2007 la piccola G., all'epoca di otto anni, iscritta da un solo giorno la scuola di sci, mentre frequentava la seconda ora di lezione con il maestro F. ed altri due bambini, F. e M.M., cadeva e si procurava una frattura con distacco eminenza intercondiloidea della tibia del ginocchio sinistro.

Il maestro di sci risaliva a scaletta la discesa e si caricava la bambina a valle, dove veniva immobilizzata dal Soccorso Alpino.

Il giudice di prime cure provvedeva all'interpello del maestro di sci, rigettava la richiesta di escussione del teste W.M., padre degli altri due bambini, ed all'esito della compiuta istruttoria rigettava la domanda, con condanna degli attori alla rifusione delle spese di lite liquidate in Euro 9653,72, oltre accessori di legge.

Avverso tale sentenza proponevano appello i signori E..

Gli appellati chiedevano la conferma della sentenza di primo grado.

La causa è stata assegnata in decisione alla udienza del 16/5/2012 con contestuale assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Preliminarmente gli appellanti hanno sostenuto l'inammissibilità della eccezione svolta dagli appellati circa la richiesta di spese mediche e per vacanza rovinata perchè proposta iure proprio e non nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore G., in quanto sollevata per la prima volta in grado di appello ed infondata nel merito atteso che le domande di rimborso delle spese mediche sostenute per la cura della bambina erano debitamente attestate dalle fatture e ricevute prodotte in atti.

Nel merito gli appellanti ritengono che il rapporto intercorrente tra le parti possa inquadrarsi nella responsabilità contrattuale ex articolo 1218 del codice civile ovvero in una responsabilità di tipo extra contrattuale discendente dall'applicazione dell'articolo 2048.

Rilevano sul punto che le pronunce della giurisprudenza sarebbero state costanti nel ritenere che sia applicabile un'inversione dell'onere della prova, tale per cui sul



danneggiato incombe l'onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico: tanto risulterebbe sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetterebbe all'amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con la diligenza idonea ad impedire il fatto (Cass. 24997/08).

Pertanto la responsabilità per colpa presunta sarebbe superabile soltanto in presenza della prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi di vigilanza e controllo.

In una pronuncia del Supremo Collegio, pertinente alla fattispecie in esame, si legge che "in caso di danno per le lesioni riportate a seguito di una caduta da un allievo, minore di età, di una scuola di sci, l'iscrizione e l'ammissione del medesimo al corso determina la nascita di un vincolo contrattuale che fa sorgere a carico della scuola l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi usufruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. Pertanto trovando applicazione del regime probatorio desumibile dall'articolo 1218, il creditore danneggiato è tenuto esclusivamente ad allegare l'inesatto adempimento, già risultante dalle lesioni subite, ma non a fornire la prova dell'evento specifico produttivo del danno, essendo invece onere della scuola dimostrare in concreto, anche per presunzioni, che le lesioni sono state conseguenza di una sequenza causale ad essa non imputabile (Cass. 2559/2011).

Chiarisce la Corte quindi che punto centrale è stabilire se la scuola abbia adempiuto alle obbligazioni volte a garantire, per quanto possibile, la sicurezza dell'allievo.

Il problema risulta quindi costituito dalla distribuzione degli oneri probatori: se, cioè, debba la scuola provare di aver fatto quanto doveva per salvaguardare la sicurezza dell'allievo, sicché l'incidente non possa essere imputato alla stessa o al maestro di sci della cui azione risponde; o se debba l'allievo, e quindi chi ne ha la potestà genitoriale, provare l'inadempimento della scuola.

La Suprema Corte ha ritenuto applicabile il regime probatorio desumibile dall'articolo 1218 codice civile.

La Corte di Cassazione, nella sentenza in tema prima citata del 2011, ha ritenuto che la corte territoriale avesse errato nell'aver ritenuto che dell'inadempimento dovesse dar prova il creditore della prestazione.

La parte attrice quindi è sufficiente che provi che le lesioni siano conseguite ad una caduta, senza necessità che siano prospettate in relazione ad eventi specifici, che d'altra parte i genitori non versano nella possibilità di conoscere.

Compete invece alla scuola provare che le lesioni sono state conseguenza di un fatto alla stessa non imputabile, anche a mezzo di presunzioni.

Nel caso in cui la prova manchi e la causa della caduta resti ignota, il sistema impone che le conseguenze patrimoniali negative del fatto siano subite da chi abbia oggettivamente assunto la posizione di inadempiente, e non dal creditore della prestazione.

La Corte tuttavia ha precisato che sarebbe erroneo assumere che, per il solo fatto della caduta, la scuola sia responsabile delle lesioni riportate dall'allievo, in quanto una caduta è altamente probabile, sicché può essere considerata come un rischio accettato da entrambe le parti.

Infatti è ovvio che, per quanta cautela possa essere stata profusa dal maestro di sci, è pur sempre possibile che l'allievo cada, per l'intrinseca natura dell'attività che la scuola è richiesta di svolgere e perché costituisce dato di comune esperienza che non è possibile imparare a sciare senza incappare mai in cadute.

Nel caso che occupa, se è stato provato e non è contestato, che le lesioni subite dalla piccola G. siano state conseguenti ad una caduta verificatasi durante la lezione di sci, si deve tuttavia ritenere non compiutamente riscontrata la sussistenza del nesso di causalità tra la predetta caduta e la condotta degli appellati, nel senso di una sua riconducibilità al fatto del debitore, riconducibilità di cui in ogni caso l'attore deve fornire attestazione.

Spetta difatti a quest'ultimo la prova del rapporto di causalità, in base al quale la condotta umana, attiva od omissiva, si pone come condizione necessaria della catena degli antecedenti che hanno concorso a produrre il risultato, senza la quale l'evento, da cui dipende il fatto lesivo, non si sarebbe verificato. Attraverso il ricorso ad un giudizio controfattuale, quindi, eliminata la condotta umana dai fatti accaduti, l'evento "hic et nunc", sulla base di leggi statistiche o delle regole di esperienza, non si sarebbe verificato.

Tale riscontro probatorio non è stato fornito dalla parte attrice.

Per contro la parte appellata ha, almeno in via presuntiva, attestato di aver tenuto una condotta diligente e prudente.

La pista di sci non è risultata essere in cattive condizioni nè, come apoditticamente affermato dagli appellanti, ghiacciata; il percorso scelto era il "Blu Motta", quindi facile ed adatto a dei bambini alla prima esperienza;

il maestro correttamente precedeva gli allievi per poter loro insegnare il movimento.

Dagli elementi acquisiti al processo, pertanto, si deve ritenere provato che da parte degli appellati ci sia stato un corretto adempimento della prestazione da loro assunta, dovendosi ricavare dai rilievi probatori sopra indicati che il maestro di sci ha adottato le cautele e le usuali misure di protezione, applicate secondo la comune esperienza durante una lezione di sci, al fine di evitare che l'allievo si procurasse da solo un danno alla persona.

La caduta non può quindi che ascrivarsi alla naturale imperizia di una bambina di 8 anni, alla sua prima lezione di sci.

Ne consegue che quindi l'appello non può trovare accoglimento, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

La condanna alle spese segue la soccombenza in applicazione del disposto dell'art. 91 c.p.c., in riferimento al presente grado di giudizio.

### **P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:

Rigetta l'appello e conferma la sentenza numero 349/09 del Tribunale di Sondrio.

Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte appellata, che si liquidano per il presente grado di giudizio in Euro 1500 per diritti, Euro 3000 per onorari, oltre spese, spese generali, Iva e Cpa .

Così deciso in Milano, in Camera di Consiglio il 10 luglio 2012.

Depositata in Cancelleria il 4 settembre 2012



**Tribunale di Trento, sentenza 21 maggio 2013**

G.M.L. (AVV. TI DEMATTÉ E PIEMONTESE) CONTRO NUOVA SCUOLA ITALIANA DI SCI SAN MARTINO DI CASTROZZA (AVV. BALLARDINI).

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TRENTO

Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3550 ruolo affari contenziosi dell'anno 2009 e promossa con atto di citazione notificato il 3.10.2009 da

G.M.L.

elettivamente domiciliato in Trento presso l'avv. P. Demattè e rappresentato e difeso dall'avv. M. Piemontese, in virtù di procura speciale a margine dell'atto di citazione

ATTORE

Contro

NUOVA SCUOLA ITALIANA DI SCI SAN MARTINO DI CASTROZZA – SIROR elettivamente domiciliata in Trento presso l'avv. E. Ballardini che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA

avente ad oggetto: risarcimento danni

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato il 3.10.2009 G.M.L. conveniva giudizio la Scuola Italiana di Sci San Martino di Castrozza asserendo che in occasione di un breve

soggiorno invernale in San Martino di Castrozza, si era iscritto ad un corso di sci e che, il giorno primo gennaio 2007, mentre stava sciando in località Ces Valcigolera, era caduto rovinosamente al suolo ed aveva subito la distorsione del ginocchio sinistro. Chiedeva, pertanto, che la convenuta fosse condannata a risarcire i danni ex L. n. 363 del 2003, sia in base agli artt. 2050, 2051 e 2043 c.c..

Con comparsa di data 23.11.2009 si costituiva la Nuova Scuola Italiana di Sci San Martino di Castrozza eccependo preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo ed asserendo che il corso frequentato dall'attore aveva avuto inizio il 27.12.2006 e si era concluso l'1.1.2007. Ha precisato che non vi era prova che l'incidente fosse avvenuto nel corso della ultima lezione e che nessuna denuncia era pervenuta al termine della lezione stessa. Ha asserito, inoltre, che la pista Val Boneta - ove l'attore affermava di essersi infortunato - era classificata come blu e quindi era adatta ai principianti e che le cadute facevano parte del normale rischio connesso all'attività sportiva. Ha contestato, pertanto, di essere responsabile dell'evento lesivo in oggetto ed ha chiesto che la domanda attorea fosse respinta.

In seguito all'ordine del Tribunale che disponeva l'integrazione della domanda introduttiva, l'attore rinnovava l'atto di citazione (anziché integrarlo), e precisava che l'incidente in questione era avvenuto a causa della cattiva manutenzione della pista - che presentava lastre di ghiaccio - sia a causa della imperizia e negligenza del maestro di sci nell'attività di insegnamento.

La domanda è infondata e va, pertanto, respinta.

Deve, preliminarmente, rilevarsi come la domanda di risarcimento dei danni sia stata avanzata dall'attore solamente a titolo di responsabilità extracontrattuale. Invero, nell'atto di citazione il signor G. aveva espressamente fatto riferimento agli artt. 2050, 2051 e 2043 c.c. ("la società convenuta risponde dei danni subiti dal signor G.M.L., sia in base a quanto disposto dalla L. n. 363 del 2003 e sia in base agli artt. 2050, 2051 c.c. ovvero, in via gradata, all'art. 2043 c.c. "pagina 2 dell'atto di citazione).

Anche nell'atto di integrazione ex art. 164 c.p.c. l'attore aveva richiamato espressamente tali norme, precisando che ciò che doveva essere addebitato alla Scuola di sci convenuta era la "cattiva manutenzione della pista" sulla quale "erano presenti lastre di ghiaccio" sia la "omessa supervisione del maestro di sci sull'attore sia nella imperizia e negligenza della sua attività di insegnamento". Solo in sede di comparsa conclusionale (e quindi tardivamente) l'attore ha chiesto che la condanna della convenuta fosse pronunciata a titolo di responsabilità contrattuale, con la conseguenza che tale nuova domanda non può essere oggetto di valutazione nel presente giudizio.

Invero, la Suprema Corte ha statuito che (Sentenza n. 24996 del 10/10/2008) "è

domanda nuova quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda inizialmente proposta, introducendo un “petitum” diverso e più ampio, oppure una diversa “causa petendi”, fondata su situazioni giuridiche in precedenza non prospettate ed in particolare su un fatto giuridico radicalmente diverso, tale da integrare una pretesa nuova e da inserire nel processo un nuovo tema d’indagine. Tale eventualità si verifica anche se i fatti dedotti siano stati esposti nell’atto di citazione al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze e soltanto successivamente, per la prima volta, siano stati richiamati a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l’introduzione di un nuovo tema d’indagine. (Nella specie, la S.C., ritenendo che le azioni di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale avevano “causa petendi” e “petitum” diversi, ha confermato la sentenza impugnata con cui la corte di merito aveva ritenuto nuova e, pertanto, inammissibile la domanda - fondata sulla responsabilità extracontrattuale del proprietario ai sensi dell’art. 2053 cod.civ. - di risarcimento dei danni determinati dal crollo del tetto di un immobile di proprietà della convenuta e già condotto in locazione dagli attori, avanzata per la prima volta nella comparsa conclusionale in primo grado, a fronte della diversa prospettazione originaria di un titolo di responsabilità contrattuale e, comunque, di un diverso titolo di responsabilità aquiliana ricondotto all’art. 2051 cod. civ.)”; sentenza n.14934 del 23/10/2002: “costituisce questione nuova, come tale inammissibile se prospettata per la prima volta in sede di legittimità, la configurazione in termini di responsabilità extracontrattuale dell’originaria domanda di responsabilità contrattuale, avendo le due azioni “causa petendi” e “petitum” diversi, giacché entrambe hanno riguardo a diritti cosiddetti “eterodeterminati”, per l’individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro ed identificano due distinte entità”; Sentenza n. 2080 del 14/02/2001.

Per quanto attiene al merito della vertenza, deve escludersi la possibilità di configurare - anche in via generale - una responsabilità della scuola di sci sulla base della L. n. 363 del 2003 ovvero dell’art. 2051 c.c.. La L. n. 363 del 2003 attiene alla responsabilità dei gestori delle aree sciabili attrezzate, i quali si identificano con i gestori degli impianti sciistici, sui quali incombe l’eventuale obbligo di custodia (e nulla hanno a che vedere con le scuole di sci, le quali non sono direttamente responsabili della messa in sicurezza delle piste da sci ovvero della rimozione degli ostacoli e della installazione di adeguate protezioni e di segnalazioni di pericolo). Si deve, inoltre, escludere che l’attività sciistica ed il relativo insegnamento possa essere considerata un’attività pericolosa ex art. 2050 c.c..

La Suprema Corte, infatti, ha più volte evidenziato che “ai fini dell’accertamento della sussistenza della responsabilità ex art. 2050 c.c. il giudizio sulla pericolosità della attività svolta - ossia l’apprezzamento della stessa come attività che, per sua natura, o per i mezzi impiegati, rende probabile, e non semplicemente possibile, il verificarsi dell’evento dannoso da essa causato, distinguendosi così dall’attività

normalmente innocua che diventa pericolosa per condotta di chi la eserciti od organizzzi, comportando la responsabilità secondo la regola generale di cui all'art. 2043 c.c. -quando non è espresso dal legislatore, è rimesso alla valutazione del giudice di merito.

Rispetto a tale accertamento di fatto, l'onere di provare la sussistenza di un 'attività pericolosa incombe su chi invoca l'applicazione dell'art. 2050 c.c. (Cass. 2220/2000; Cass. 8148/2002). In concreto, l'attività sciistica tradizionale - come quella esercitata nel caso in esame - consistendo in un'attività sportiva ampiamente diffusa, svolta in un contesto esente da particolari pericoli intrinseci, non pare potersi ricomprendere tra le fattispecie cui fa riferimento la norma invocata.

La domanda attorea può essere esaminata, pertanto, solo sotto il profilo dell'art. 2043 c.c. Grava, pertanto, sull'attore l'onere di dimostrare l'esistenza di un fatto illecito addebitabile alla convenuta (anche sotto il profilo della colpa) e dell'esistenza di un nesso causale tra tale preteso fatto illecito e l'evento lesivo.

Tale prova non risulta essere stata adeguatamente fornita.

Non è contestato che il signor G. abbia trascorso le vacanze natalizie a San Martino di Castrozza e che l'attore si sia iscritto ad un corso settimanale di sci presso la Nuova Scuola Italiana di Sci, che si svolgeva durante la mattina, con decorrenza dal 27 dicembre 2006 all'1 gennaio 2007. L'attore ha asserito che proprio l'ultimo giorno di lezione (cioè il primo gennaio 2007), verso le ore 11,30 è caduto a terra ed ha riportato la distorsione del ginocchio sinistro. I testi assunti - e lo stesso attore nelle lettere inviate alla convenuta (doc.1 e 2) - hanno asserito che il giorno dell'infortunio la lezione di sci si stava svolgendo su di una pista qualificata come pista blu, cioè di minima difficoltà e come tale destinata alla discesa degli sciatori meno abili.

Il teste G.G.F., figlio dell'attore, ha precisato che il maestro di sci, per i primi giorni, aveva svolto le lezioni sul campo scuola e che solo dopo tre o quattro giorni aveva portato gli allievi su una pista blu ("abbiamo iniziato a sciare per tre o quattro giorni sulla pista scuola, cioè una pista per assoluti principianti...dopo tre o quattro giorni il maestro ci ha portato su una pista blu...sulla pista blu abbiamo sciato per due giorni"; T.G., amico dell'attore: "la pista su cui è avvenuto l'incidente mi sembra fosse azzurra...i primi giorni sono rimasti sul campo scuola, poi dopo qualche giorno erano passati sulle piste").

Entrambi i testi hanno confermato che il maestro era presente ed impartiva in modo corretto e regolare i necessari insegnamenti ("il maestro andava avanti per un piccolo tratto, poi si fermava e noi scendevamo uno alla volta sino all'altezza del maestro": G.G.; "il maestro scendeva per un certo tratto, poi si fermava ed aspettava che gli alunni scendessero uno dietro l'altro").



Dalle testimonianze assunte, inoltre, la caduta non risulta ascrivibile ad una particolare anomalia del tracciato sciistico, ma ad una perdita di equilibrio da parte dell'attore ("mio padre, mentre stava facendo una curva verso destra, è caduto perché si scivolava": G.F.; "l'attore nello scendere è caduto di lato, stava scendendo ed è caduto, presume che abbia perso l'equilibrio ": T.G.).

La dinamica e le modalità dell'incidente, come descritte dai testi, portano, pertanto, ad escludere la responsabilità della convenuta per l'evento lesivo in oggetto. Invero, si deve escludere che il comportamento del maestro di sci abbia presentato gli estremi di una condotta colposa tale da integrare la fattispecie prevista (con conseguente esclusione, pertanto, anche della responsabilità della scuola di sci ex art.2049 c.c.). Nel caso di specie, infatti, non possono ravvisarsi elementi di illiceità nella condotta tenuta dal maestro di sci, il quale ha portato i suoi allievi, in occasione dell'ultima lezione, su di una pista estremamente facile ed adeguata alle loro capacità e li ha fatti scendere correttamente uno alla volta, per un breve tratto, controllando la loro discesa dal punto di arrivo.

Statuisce la giurisprudenza che "il maestro di sci, una volta spiegati i movimenti, deve avere un controllo anche visivo dello "stile" dell'allievo e, a tal fine, o segue il medesimo o lo osserva sciare da fondovalle; ma non è tenuto a salvare dalle cadute i propri allievi" (T. Vercelli, 11-11-1996); "il maestro di sci risponde degli infortuni subiti dagli allievi, secondo le norme che disciplinano la prestazione d'opera intellettuale; pertanto egli non risponde dei danni subiti da un allievo nell'ambito di esercitazioni adeguate alle sue capacità tecniche" ( P. Cavalese, 07-05-1981). L'evento lesivo, pertanto, non è imputabile ad un difetto di attenzione o di vigilanza del maestro, ovvero ad una scorretta impostazione della lezione collettiva - sotto il profilo delle modalità di discesa e della scelta della pista -ma è dipesa dalla caduta, improvvisa e non evitabile, dell'attore e rientra, quindi, nel normale rischio insito nell'attività sportiva praticata.

Pertanto, anche ipotizzando che la veridicità della ricostruzione dell'episodio in questione effettuata dall'attore e dai testi assunti non sussiste alcuna condotta illecita ascrivibile al maestro di sci e collegata causalmente all'evento lesivo; ne consegue, quindi, che per tali motivi la domanda attorea deve essere respinta. Pare, infine e per mera completezza, opportuno rilevare come la convenuta abbia sollevato -ragionevolmente - non poche perplessità in merito alla attendibilità della ricostruzione dell'episodio effettuata da controparte (che ha temporalmente inquadrato l'infortunio nell'ultima ora dell'ultimo giorno di lezione); è, invero, singolare che nel rapporto redatto dai Carabinieri intervenuti sul posto venga riportato l'orario delle 12,30 (ed è quindi difficile che l'incidente sia avvenuto un'ora prima, come al contrario asserito dall'attore, tenendo presente i rapidi tempi di intervento dei soccorsi sulle piste); inoltre, in tale rapporto risulta che l'infortunato non era accompagnato da "nessuno" mentre di norma viene indicata la presenza del maestro di sci (teste Bellegante)

sbarrando quantomeno la relativa casella; e sempre nel rapporto dei Carabinieri l'incidente risulta essere avvenuto su una pista qualificata come "rossa" e quindi diversa da quella ove - pacificamente e a detta sia dell'attore che dei testi - erano sempre state tenute le lezioni di sci in questione. Singolare, infine, è anche la circostanza che il maestro di sci non abbia segnalato l'incidente, come sarebbe stato obbligatorio e ragionevole, anche per consentire la denuncia alla compagnia assicurativa (B.M.A.: "è una prassi, anzi è obbligatorio, per i maestri denunciare alla scuola di sci eventuali incidenti; infatti i maestri sono assicurati e quindi nel caso in cui si verifichi tale situazione, viene effettuata una denuncia alla compagnia assicurativa della scuola").

In ogni caso, anche dando per buona la versione fornita dai testi attori, la domanda avanzata dal signor G. deve essere respinta.

Le spese legali seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai nuovi parametri fissati dal D.M. n. 140 del 2012 (Cass. S.U. n. 17406/2012), tenendo conto del valore della controversia ; pertanto: fase di studio: Euro 550,00; fase introduttiva: Euro 300,00; fase istruttoria: Euro 550,00; fase decisoria: Euro 700,00; totale Euro 2.100,00 per competenze, ed Euro 21,18 per spese oltre ad iva e cnpa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:

1.rigetta la domanda di risarcimento dei danni;

2.condanna G.M.L. a rimborsare alla Nuova Scuola Italiana di sci San Martino di Castrozza le spese di lite che liquida in Euro 2.100,00 per competenze ed Euro 21,18 per spese, oltre I.V.A. e C.N.P.A..

Così deciso in Trento, il 2 maggio 2013.

Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2013.

**Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 19182 del 19 agosto 2013**  
**- S.s. Lazio Spa contro Pandev Goran**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALESSANDRO DE RENZIS – Presidente  
Dott. GIUSEPPE BRONZINI – Consigliere  
Dott. LUCIA TRIA – rel. Consigliere  
Dott. DANIELA BLASUTTO – Consigliere  
Dott. ROSSANA MANCINO – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21290-2010 proposto da:

S.S. LAZIO S.P.A. 02124651007, in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GENTILE GIAN MICHELE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PANDEV GORAN PNDGRN83L27Z148N;

– intimato –

Nonché da:

PANDEV GORAN PNDGRN83L27Z148N, domiciliato in ROMA, VIA

SMERILLO 32, presso lo studio dell'avvocato PIOVESAN ANDREA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARTINI ALESSANDRO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.S. LAZIO S.P.A. 02124651007, in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLINI 27, presso lo studio dell'avvocato GENTILE GIAN MICHELE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3467/2010 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 05/08/2010 R.G.N. 2077/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2013 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l'Avvocato GENTILE GIAN MICHELE;

udito l'Avvocato PATANIA ANNA per delega MARTINI ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udienza del 22 aprile 2013 - Aula A

n. 6 del ruolo - RG n. 21290/10

Presidente: De Renzis - Relatore: Tria

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata dichiara Vinammissibilità del ricorso proposto dalla S.S. Lazio s.p.a. avverso il lodo arbitrale emesso in data 23 dicembre 2009 tra la società ricorrente e Goran Pandev dal Collegio arbitrale istituito presso la Lega Nazionale Professionisti.

Il Tribunale di Milano, per quel che qui interessa, precisa che:

- a) con il lodo attualmente impugnato il suindicato Collegio arbitrale, in accoglimento del ricorso del Pandev, ha dichiarato la risoluzione del contratto di lavoro sportivo stipulato dal calciatore professionista con la Lazio e ha condannato quest'ultima al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di lite;
- b) il Presidente f.f. del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, con decreto del

- 1 febbraio 2010, ha dichiarato il lodo esecutivo ai sensi dell'art. 412-quater cod. proc. civ.;
- c) in base a tale ultima norma il lodo è reso esecutivo previo accertamento dei seguenti elementi: 1) inutile decorso del termine di trenta giorni per la relativa impugnazione; 2) intervenuta accettazione scritta della decisione arbitrale, da parte degli interessati; 3) intervenuto rigetto dell'impugnativa del lodo;
  - d) nella specie con il suddetto decreto presidenziale è stata attribuita efficacia esecutiva al lodo, sull'assunto che era ormai inutilmente trascorso il termine di legge per l'impugnazione, assunto evidentemente basato sul computo di tale termine a decorrere dal giorno della "notifica del lodo da parte della Cancelleria";
  - e) questo accertamento giudiziale della tardività dell'impugnazione non consente di riesaminare la questione, in applicazione della regola del *ne bis in idem*;
  - f) peraltro, l'art. 825 cod. proc. civ. prevede espressamente uno strumento - il reclamo alla Corte d'appello - specifico per ottenere il riesame dell'*exequatur* del lodo arbitrale;
  - g) benché la predetta norma sia dettata per l'arbitrato rituale, tuttavia essa - "in ossequio a criteri di logica e razionalità del sistema" - deve applicarsi anche all'arbitrato in itinere, visto che il legislatore ha successivamente previsto anche per questo arbitrato la possibilità di ottenere un medesimo decreto che disponga l'esecutorietà del lodo;
  - h) ne consegue che la ricorrente avrebbe potuto, a seguito del decreto di esecutorietà del lodo, avvalersi nei termini di legge del predetto strumento per contestarne le statuizioni, ivi compresa quella sulla intempestività dell'impugnazione;
  - i) ciò non è avvenuto e pertanto il presente ricorso è inammissibile, sicché non possono esaminarsi le censure di merito.

2.- Il ricorso della S.S. Lazio s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resiste, con controricorso, Goran Pandev, che propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, cui replica la ricorrente principale, con controricorso.

Entrambe le parti depositano anche memorie ex art. 378 cod. proc. civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere, in primo luogo, disposta, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi perché proposti avverso la medesima sentenza.

### *I - Profili preliminari - Inammissibilità del ricorso incidentale condizionato*

1. Preliminarmente deve essere esaminato il ricorso incidentale condizionato proposto dal Pandev, nel quale si sostiene che, nel caso di esame nel merito della censura avversa sul mancato decorso del termine per impugnare il lodo, tale censura dovrebbe essere considerata infondata e il ricorso principale inammissibile per tardi vità, data l'equipollenza della comunicazione integrale del lodo, a cura degli arbitri, rispetto alla notificazione del lodo medesimo di cui all'art. 412-*quater* cod. proc. civ.

Il suddetto ricorso è inammissibile, visto che il Pandev è rimasto completamente vittorioso nel giudizio di merito conclusosi con la sentenza attualmente impugnata.

Infatti, secondo il consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale - anche se qualificato come condizionato - deve essere giustificato dalla soccombenza (non ricorrendo altrimenti P interesse processuale a proporre ricorso per cassazione), cosicché è inammissibile il ricorso incidentale con il quale la parte, che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, risollevi questioni non decise dal giudice di merito, perché non esaminate o ritenute assorbite, atteso che tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (Cass. 20 dicembre 2012, n. 23548; Cass. 28 febbraio 2007, n. 4787; Cass. 9 giugno 2010, n. 13882; Cass. 28 agosto 2004, n. 17201; Cass. 18 settembre 2007, n. 19366; Cass. 15 febbraio 2008, n. 3796; Cass. 26 aprile 2010, n. 9907).

### *II - Sintesi dei motivi del ricorso principale*

2. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione o errata applicazione degli artt. 412-*quater* e 825 cod. proc. civ.

Si sostiene Verroneità della decisione del Tribunale di Milano di ritenere che il decreto del Presidente del Tribunale stesso in data 1 febbraio 2010 - attributivo di efficacia esecutiva al lodo arbitrale in oggetto - abbia precluso il riesame della questione della definitività o impugnabilità del lodo medesimo.

Si sottolinea che il Tribunale non ha preso in considerazione la questione riguardante l'eccezione di decadenza della società Lazio dal diritto di impugnare il lodo, a seguito della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio oltre il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione da parte della segreteria del Collegio arbitrale perché ha ritenuto che il decreto presidenziale suindicato abbia definito, con effetto di giudicato, la questione del rispetto del termine di cui all'art.

412-*quater* cod. proc. civ. e che la questione stessa non era più esaminabile per il principio del *ne bis in idem*.

In base all'art. 412-*quater* cod. proc. civ. il lodo arbitrale previsto dai contratti collettivi - quale è quello in argomento - può essere dichiarato esecutivo soltanto in due casi: 1) accettazione delle parti in forma scritta del lodo; 2) rigetto, da parte del Tribunale, del ricorso con il quale il lodo è stato impugnato.

Nell'attuale vicenda non ricorreva nessuna delle due suddette ipotesi, quindi: a) il Presidente del Tribunale non poteva emettere il decreto dichiarativo dell'esecutività del lodo; b) il Tribunale, comunque, non poteva considerare tale decreto come preclusivo dell'impugnazione "al punto di dichiararla inammissibile", tanto più che tale decreto non ha carattere decisorio ma è meramente ricognitivo della regolarità formale del lodo arbitrale.

Né va omissso di rilevare che l'art. 825 cod. proc. civ., richiamato nella sentenza impugnata, si applica soltanto al lodo rituale - mentre quello di cui si tratta è irrituale - e, comunque, anche il decreto di esecutorietà ivi previsto non ha natura decisoria, in base alla giurisprudenza di legittimità.

3. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione o errata applicazione degli artt. 412-*quater* e 825 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 326 cod. proc. civ.

Si sottolinea che nel decreto presidenziale è stata implicitamente considerato decorso il termine di trenta giorni a disposizione della società Lazio per impugnare il lodo irrituale dinanzi al Tribunale, ponendo come *dies a quo* di tale termine la comunicazione del lodo da parte della segreteria del Collegio arbitrale, anziché la notificazione del lodo medesimo ad istanza della parte vittoriosa.

Ciò è in contrasto con quanto dispone l'art. 412-*quater* cod. proc. civ., ove si fa espresso riferimento al deposito del ricorso per impugnazione "entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo".

In base alla consolidata giurisprudenza di legittimità la comunicazione integrale del lodo, a cura degli arbitri, non costituisce equipollente della notificazione del lodo stesso ad istanza di parte.

Nella specie: il lodo è stato notificato il 13 febbraio 2010 e il ricorso per impugnazione è stato depositato in data 8 marzo 2010, sicché è evidente che si trattava di una impugnativa tempestiva, che come tale doveva essere presa in considerazione dal Tribunale e non dichiarata inammissibile.

4. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione o errata applicazione dell'art. 825 cod. proc. civ., in riferimento all'esistenza di strumenti di riesame dell'*exequatur* del lodo arbitrale irrituale.

Si contesta l'applicazione analogica effettuata dal Tribunale dell'art. 825 cod. proc. civ. al presente caso.

Si rileva che tra l'*exequatur* del lodo arbitrale rituale e quello del lodo arbitrale irrituale vi sono molteplici differenze che rendono palese l'erroneità di tale statuizione. In particolare: 1) l'*exequatur* del lodo arbitrale irrituale è disposto dal Giudice dell'impugnazione solo in caso di accettazione scritta espressa del lodo oppure di rigetto della proposta impugnazione e rappresenta solo una sorta di certificazione di non impugnabilità o di conferma del lodo; 2) l'*exequatur* del lodo arbitrale rituale è disposto dal Presidente del Tribunale solo ai fini esecutivi e con salvezza delle successive impugnazione e sospensione di esecutività da parte del giudice del gravame che è la Corte d'appello, esso pertanto precede la scadenza del termine di impugnabilità del lodo e ha natura interlocutoria.

Si tratta, quindi, di istituti processuali differenti e non equiparabili e la loro diversità nasce dalla profonda diversità sussistente tra il lodo rituale (che ha carattere decisorio) e il lodo irrituale, quale è quello previsto dall'art. 412-*quater* cod. proc. civ., che ha carattere negoziale.

La consolidata giurisprudenza di legittimità ha posto in luce le profonde differenze tra i due istituti, tuttora persistenti, anche dopo le riforme legislative in materia.

Ne consegue l'erroneità evidente della sentenza attualmente impugnata.

### *III - Esame dei motivi del ricorso principale*

5. I tre motivi del ricorso principale - da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione - sono da accogliere, per le ragioni di seguito precisate.

5.1. In primo luogo devono essere considerati infondati i profili di inammissibilità delle censure prospettate nel controricorso per asserito mancato rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione e di autosufficienza.

Infatti, nella specie, tale principio - che si applica anche nelle ipotesi di denuncia del vizio di cui all'art. 360, n. 3, che ricorrono nella specie - risulta essere stato rispettato, in quanto la società ricorrente non si è limitata a specificare soltanto le singole norme processuali di cui ha denunciato la violazione, ma ha anche adeguatamente indicato gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività delle prospettate violazioni (*arg. ex* Cass. 4 aprile 2005, n. 6972; Cass. 19 aprile 2006, n. 9076).



5.2. Quanto al merito delle censure va rilevato che, in effetti, risulta che la sentenza impugnata, sulla base di erronee premesse, sia pervenuta ad una decisione del tutto non condivisibile e contraria ai principi affermati da questa Corte nella materia trattata.

L'errore di fondo del Tribunale di Milano è rappresentato dall'aver attribuito carattere decisorio - come tale impeditivo dell'esame nel merito dell'impugnativa del lodo - al decreto presidenziale dell'1 febbraio 2010, che ha dichiarato esecutivo il lodo ai sensi dell'art. 412-*quater* cod. proc. civ.

Infatti, in base al consolidato e condiviso orientamento di questa Corte “deve escludersi che il decreto di esecutorietà sia in alcun modo assistito dal requisito della decisorietà, questa pertinendo alla sentenza arbitrale, né da quello della definitività, esistendo diversi modi per rimuoverne l'efficacia, con conseguente esclusione dell'attitudine di tale decreto a pregiudicare i diritti soggettivi scaturibili dal rapporto definito con il lodo arbitrale, avendo rilevanza limitata alla sola possibilità di mettere in esecuzione il lodo” (vedi, per tutte: Cass. 21 ottobre 2011, n. 21894; Cass. 19 maggio 1998, n. 4986).

Ne consegue l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione della società Lazio, basata sull'attribuzione dei requisiti di decisorietà e definitività al suindicato decreto presidenziale di esecutorietà del lodo.

5.3. Altrettanto erroneo risulta anche l'implicito avallo del computo del termine per impugnare il lodo - effettuato nel suddetto decreto presidenziale - con decorrenza dal giorno della “notifica” del lodo da parte della Cancelleria.

Va, infatti, ricordato che, in base alla consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte:

a) come si desume dall'art. 326 cod. proc. civ. - cui va riconosciuto il carattere di *lex generalis* in materia, come tale, da applicare in tutti i casi in cui non sia specificamente prevista una diversa disciplina - la comunicazione, ad opera della cancelleria, alle parti costituite, della pubblicazione della sentenza a norma dell'art. VII cod. proc. civ. - anche se effettuata in forma integrale e mediante notificazione - non può incidere sulla decorrenza del termine per proporre impugnazione, previsto dallo stesso art. 326 cod. proc. civ., perché la notificazione idonea - a questo fine - è solo quella fatta ad istanza di parte (art. 285 cod. proc. civ.), la quale soltanto ha la capacità di esprimere la volontà di porre fine al processo mettendo in moto i termini per l'impugnazione, sia nei confronti del notificato, sia nei confronti dello stesso notificante (Cass. novemSrS~t9977nTT0782; Cass. 11 aprile 2002, n. 5136; Cass. 23 maggio 2013, n. 12767);

b) tale principio trova applicazione anche ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione del lodo arbitrale - sia esso rituale o irrituale, come quello di cui si tratta nella presente controversia - e ciò comporta che tale decorrenza deve essere individuata nella data della notificazione del lodo medesimo ad istanza di parte, della quale non costituisce equipollente la comunicazione integrale, a cura degli arbitri del lodo stesso, anche se tale comunicazione sia stata eseguita (con forma più rigorosa di quella prevista della spedizione in plico raccomandato) mediante notificazione dell'ufficiale giudiziario (*arg. ex* Cass. 30 agosto 2004, n. 17420; Cass. 14 giugno 2007, n. 13906, con richiami a Cass. SU 29 aprile 1997, n. 3670).

Il Tribunale di Milano, nella sentenza impugnata, per effetto dell'indicato errore di impostazione, ha implicitamente attribuito alla "notificazione" del lodo effettuata a cura della segreteria del Collegio arbitrale l'effetto di far decorrere il termine di trenta giorni per l'impugnazione - avallando la scelta fatta, in tal senso, nel precedente decreto presidenziale, di cui si è detto - e, poi, su questa premessa, ha affermato l'inammissibilità dell'impugnazione della società pacificamente proposta - come risulta anche dal controricorso - con atto depositato in data 8 marzo 2010, in seguito alla notifica del lodo perfezionatasi per il destinatario il 13 febbraio 2010 e quindi del tutto tempestivamente, in base a quanto disposto dall'art. 412-*quater* cod. proc. civ., che il Tribunale di Milano ha violato, senza neppure considerare che l'interpretazione di tale norma adottata nella sentenza impugnata - sia pure indirettamente - si risolve in una "menomazione del diritto di difesa priva di giustificazione". come si desume anche dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di decorrenza dei termini processuali per proporre impugnazione (vedi, da ultimo: Corte cost. n. 297 del 2008 e precedenti ivi richiamati).

5.4. Anche il terzo motivo deve essere accolto in quanto - diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata - l'art. 825 cod. proc. civ. che, fra l'altro, prevede espressamente il reclamo alla Corte d'appello, come mezzo specifico per ottenere il riesame dell'*exequatur* del lodo arbitrale - non si applica al lodo contrattuale o irrituale, come testualmente risulta dall'art. 808-*ter*, n. 5, cod. proc. civ. e come reiteratamente è stato affermato dalla consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte, ove è stato posto in rilievo che proprio l'inapplicabilità della suddetta disposizione costituisce uno degli elementi di maggiore differenziazione della disciplina processuale che governa, rispettivamente, i due tipi di arbitrato in oggetto e i lodi che in essi vengono emessi.

Infatti, in più occasioni è stato ribadito, anche con riferimento al procedimento arbitrale di cui si tratta nel presente giudizio, che:

a) la differenza tra l'arbitrato rituale e quello irrituale - aventi entrambi natura privata - non può imperversare sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato

agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (vedi per tutte: Cass. 12 ottobre 2009, n. 21585; Cass. 1 aprile 2011, n. 7574);

b) nell'ipotesi in cui il lavoratore (al quale il datore di lavoro abbia irrogato una sanzione disciplinare) richieda la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato - secondo quanto previsto dall'art. 7, comma sesto, della legge n. 300 del 1970 o da analoghe disposizioni della contrattazione collettiva - l'arbitrato in questione ha natura irrituale, e non già rituale (Cass. SU 1 dicembre 2009, n. 25253);

c) la stessa natura irrituale è da riconoscere alla procedura - prevista da una clausola compromissoria inserita nello statuto e nel regolamento federale - di devoluzione ad un Collegio arbitrale delle eventuali controversie relative ai rapporti di lavoro fra società sportive e professionisti tesserati con le relative Federazioni, clausola per la cui validità è necessario che la procedura arbitrale si configuri come strumento alternativo e volontario al giudizio ordinario e non determini una rinuncia assoluta alla giurisdizione (Cass. 1 agosto 2003, n. 11751);

d) al riconoscimento della natura irrituale - salvo espresse disposizioni in contrario - delle procedure arbitrali volte alla soluzione di eventuali controversie in materia di lavoro privato - sia che siano previste dalla legge sia che siano previste dalla contrattazione collettiva ovvero dalle clausole compromissorie inserite nello statuto e nel regolamento federale, nel caso particolare dei professionisti tesserati delle Federazioni sportive - nonché di quelle in materia di sanzioni disciplinari irrogate nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche - a decorrere dalla vigenza dell'art. 59-*bis*, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 20, introdotto dall'art. 28, d.lgs. 21 marzo 1998, n. 80 (corrispondente all'art 56, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), operante a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo di settore (Cass. 7 gennaio 2003, n. 44; Cass. 23 dicembre 2004, n. 23900) - consegue l'applicabilità come unico regime di impugnazione di quello previsto dall'art. 412-*quater* cod. proc. civ. (Cass. 2 febbraio 2009, n. 2576);

e) ciò comporta che, ai sensi di tale ultima disposizione, il lodo è impugnabile - non con riguardo alle valutazioni affidate alla discrezionalità degli arbitri, ma solo per vizi idonei ad inficiare la determinazione degli arbitri per alterata percezione o falsa

rappresentazione dei fatti, ovvero per inosservanza delle disposizioni inderogabili di legge o di contratti o accordi collettivi (Cass. SU 1 dicembre 2009, n. 25253) - innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro e che, avverso la sentenza pronunciata in primo (ed unico) grado dal tribunale, l'unico mezzo di impugnazione proponibile è il ricorso per cassazione (Cass. 2 febbraio 2009, n. 2576; Cass. 23 febbraio 2006, n. 4025), diversamente da quel che accade per l'arbitrato rituale, per il quale l'impugnazione per nullità del lodo si propone alla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 828 cod. proc. civ. e alla stessa Corte d'appello è proponibile il reclamo avverso il decreto del tribunale che nega o concede l'esecutorietà del lodo, ai sensi dell'art. 825, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 7 gennaio 2003, n. 44; Cass. 23 dicembre 2004, n. 23900; Cass. 21 febbraio 2011, n. 4159);

f) la suddetta diversità dei mezzi di impugnazione è di grande rilievo in quanto ad essa consegue che, nei casi in cui si applica la disciplina processuale dettata dall'art. 412-*quater* cod. proc. civ., se il lodo imputale viene impugnato erroneamente dinanzi alla Corte d'appello anziché dinanzi al Tribunale, trattandosi di incompetenza per grado, non opera il principio secondo il quale la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza della impugnazione - determinando la cosiddetta *traslatio iudicii* - e, quindi, l'impugnazione è inammissibile (vedi, per tutte: Cass. 10 ottobre 2005, n. 19679; Cass. 21 febbraio 2011, n. 4159; Cass. 12 novembre 2012, n. 19645).

5.5. Il Tribunale di Milano - laddove ha affermato che, nella specie, la società Lazio avrebbe dovuto ricorrere allo strumento previsto dall'art. 825 cod. proc. civ., in quanto tale disposizione benché sia dettata per l'arbitrato rituale, tuttavia, "in ossequio a criteri di logica e razionalità del sistema", deve applicarsi anche all'arbitrato irrituale, visto che il legislatore ha successivamente previsto anche per questo arbitrato la possibilità di ottenere un medesimo decreto che disponga l'esecutorietà del lodo - non ha tenuto conto né della lettera dell'art. 808-ter, n. 5, cod. proc. civ. né dei suddetti principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, assurti ormai al rango di "diritto vivente".

## V - Conclusioni

6. In sintesi, il ricorso principale deve essere accolto, per le ragioni dianzi esposte, e il ricorso incidentale condizionato va dichiarato inammissibile.

La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Milano, in diversa persona del giudice, che si atterrà, nell'ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati e, quindi, anche ai seguenti:

1) il decreto di esecutorietà del lodo arbitrale non è in alcun modo assistito dal

requisito della decisorietà - questa pertinendo alla sentenza arbitrale - né da quello della definitività, esistendo diversi modi per rimuoverne l'efficacia; pertanto, tale decreto non è idoneo a pregiudicare i diritti soggettivi scaturibili dal rapporto definito con il lodo arbitrale, avendo rilevanza limitata alla sola possibilità di mettere in esecuzione il lodo stesso (vedi, per tutte: Cass. 21 ottobre 2011, n. 21894; Cass. 19 maggio 1998, n. 4986);

2) come si desume, *mutatis mutandis*, dall'art. 326 cod. proc. civ. - cui va riconosciuto il carattere di *lex generalis* in materia, come tale, da applicare in tutti i casi in cui non sia specificamente prevista una diversa disciplina - anche ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione del lodo arbitrale - sia esso rituale o irrituale, come quello di cui si tratta nella presente controversia - il momento iniziale deve essere individuato nella data della notificazione del lodo medesimo ad istanza di parte, della quale non costituisce equipollente la comunicazione integrale, a cura degli arbitri del lodo stesso, anche se tale comunicazione sia stata eseguita (con forma più rigorosa di quella prevista della spedizione in plico raccomandato) mediante notificazione dell'ufficiale giudiziario (arg. ex Cass. 30 agosto 2004, n. 17420; Cass. 14 giugno 2007, n. 13906, con richiami a Cass. SU 29 aprile 1997, n. 3670). Infatti, al suddetto fine, soltanto la notificazione fatta ad istanza di parte (art. 285 cod. proc. civ.) è idonea ad esprimere la volontà di porre fine alla fase arbitrale mettendo in moto i termini per l'impugnazione, sia nei confronti del notificato, sia nei confronti dello stesso notificante;

3) va riconosciuta natura irrituale - salvo espresse disposizioni in contrario - a tutte le procedure arbitrali che riguardino eventuali controversie in materia di lavoro privato - sia che siano previste dalla legge sia che siano previste dalla contrattazione collettiva ovvero dalle clausole compromissorie inserite nello statuto e nel regolamento federale, nel caso particolare dei professionisti tesserati delle Federazioni sportive — nonché a quelle in materia di sanzioni disciplinari irrogate nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche - a decorrere dalla vigenza dell'art. 59-*bis*, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 20, introdotto dall'art. 28, d.lgs. 21 marzo 1998, n. 80 (corrispondente all'art. 56, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), operante a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo di settore (Cass. 7 gennaio 2003, n. 44; Cass. 23 dicembre 2004, n. 23900) - e ciò comporta l'applicabilità come unico regime di impugnazione di quello previsto dall'art. 412-*quater* cod. proc. civ., secondo cui il lodo è impugnabile - nei limiti suoi propri - innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro, avverso la sentenza pronunciata in primo (ed unico) grado dal tribunale l'unico mezzo di impugnazione proponibile è il ricorso per cassazione, mentre l'eventuale impugnazione del lodo proposta erroneamente dinanzi alla corte d'appello anziché dinanzi al tribunale è inammissibile, trattandosi di incompetenza per grado per la quale non opera il principio secondo cui la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza della impugnazione (determinando la cosiddetta *traslatio iudicii*).

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato e accoglie il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata, in relazione a] ricorso accolto, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Milano, in diversa persona del giudice.

Il Presidente

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 22 aprile 2013.







Volumi pubblicati :

**LAGIUSTIZIASPORTIVA**

a cura di *Giuseppe Candela, Salvatore Civalè, Michele Colucci, Antonella Frattini*

ISBN 978-88-905114-6-2

Prezzo volume 75,00 Euro – eBook 50,00 Euro

**INTERNATIONALAND COMPARATIVE SPORTS JUSTICE**

*European Sports Law and Policy Bulletin 1/2013*

ISBN 978-88-905-114-7-9

Prezzo volume 120,00 Euro – eBook 90,00 Euro

**IL CALCIO E LE SUE REGOLE**

**RACCOLTADILEGGIEGIURISPRUDENZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE**

*IV Edizione aggiornata al 2 Aprile 2013*

a cura di *Salvatore Civalè, Michele Colucci, Antonella Frattini, Marco Lai*

ISBN 978-88-905-114-5-5

Prezzo volume 240,00 Euro – eBook 90,00 Euro

**CONTRACTUAL STABILITY IN FOOTBALL**

*European Sports Law and Policy Bulletin 1/2011*

ISBN 978-88-905-114-4-8

Prezzo volume 90,00 Euro – eBook 50,00 Euro

**THE BERNARD CASE SPORTS AND TRAINING COMPENSATION**

*European Sports Law and Policy Bulletin 1/2010*

ISBN 978-88-905-114-3-1

Prezzo volume 90,00 Euro – eBook 50,00 Euro

**L'AGENTE SPORTIVO**

**Analisi giuridica e prospettive di riforma**

a cura di *Paolo Amato e Michele Colucci*

ISBN 978-88-905-114-1-7

Prezzo volume 60,00 Euro – eBook 40,00 Euro

**VINCOLO SPORTIVO E INDENNITÀ DI FORMAZIONE**

**I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard**

a cura di *Michele Colucci – Maria José Vaccaro*

ISBN 978-88-905-114-0-0

Prezzo volume 60,00 Euro – ebook 40,00 Euro

I volumi possono essere acquistati inviando una richiesta via E-mail a: [info@slpc.eu](mailto:info@slpc.eu).





